Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 314

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 novembre 1980** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla **Gazzetta Ufficiale 1981**.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980 registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1980 registro n. 29 Difesa, foglio n. 28

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

PINZAUTI Emilio, nato il 6 luglio 1925 a Vicchio (Firenze). — Comandante di distaccamento dotato di notevole spirito combattivo, si distingueva, sin dall'inizio della lotta partigiana, per capacità organizzative e sprezzo del pericolo. Nell'aprile del 1944, durante un rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche in zona Monte Falterona, accortosi che l'intera brigata stava per essere accerchiata, non esitava, con l'impiego di un fucile mitragliatore, a contenere da solo l'urto avversario, proteggendo la ritirata dei compagni, non senza aver inflitto al nemico consistenti perdite. — Zona Firenze, 1° aprile 1944-19 ottobre 1944.

Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980 registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1980 registro n. 29 Difesa, foglio n. 29

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BIANCHI Carlo, nato il 4 maggio 1924 a Cantù (Como). — Partigiano combattente dotato di notevole spirito combattivo, partecipava a numerosi scontri con il nemico mettendo in evidenza incontestabile coraggio, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Il 26 aprile 1945, nel corso di un combattimento contro preponderanti forze nemiche, veniva ferito ad una spalla da un colpo di mitra e, dopo sommaria medicazione, tornava al suo posto di combattimento. Ferito una seconda volta, rifiutava energicamente il ricovero in ospedale per continuare la lotta contro il nemico invasore fino al favorevole epilogo dell'azione. — Vighizzolo, 26 aprile 1945.

Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980 registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1980 registro n. 29 Difesa, foglio n. 30

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

CAPUANI Mario, nato il 19 giugno 1908 a Torricella Sicura (Teramo). — Ideatore di un complesso piano di resistenza armata contro gli oppressori, si imponeva sino dai primi giorni per la sagacia nell'organizzazione e l'ardimento nell'operare. Trasformava, con grande sprezzo del pericolo, il suo studio medico in deposito d'armi e centro di coordinamento e informazioni di ogni attività patriottica della zona di Teramo. L'8 settembre 1943, con audace colpo di mano, si impadroniva della località Bosco Martese, rendendola luogo fortificato e centro di resistenza partigiana, dando così inizio alle attività belliche che si conclusero con la liberazione di Teramo, il 25 settembre 1943. Catturato la notte del 27 settembre 1943 ed invitato a collaborare ed a fornire i nomi dei compagni d'arme, opponeva sdegnoso rifiuto. Veniva trucidato con un colpo alla nuca sul luogo dello scontro al grido di «Viva l'Italia Libera». — Bosco Martese, 28 settembre 1943.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1980 registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1980 registro n. 29 Difesa, foglio n. 24

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

Città di BIELLA e suo comprensorio. — Per le genti del biellese — ribelli da sempre al servaggio ed all'ingiustizia, dalle gloriose tradizioni Risorgimentali, prime nelle grandi lotte sociali — la Resistenza fu spontanea riaffermazione di attaccamento alla Libertà ed agli insopprimibili diritti dell'Uomo. Migliaia di ebrei e di ex militari italiani ed alleati vennero sottratti alla deportazione dalla popolazione generosa, fonte e supporto determinante delle Formazioni armate. Eroica quotidiana lotta, nonostante feroci rastrellamenti e barbare rappresaglie — sabotaggio della produzione per i nazisti — fabbricazione di armi per le Formazioni partigiane — incursioni di sabotatori anche lontano dalle basi biellesi — massicce azioni in collegamento con le Forze Alleate — atti di autogoverno del C.L.N. in tutta la zona, quali: tassazione straordinaria, stipulazione ed applicazione del «Contratto sindacale della Montagna», in uno con il salvamento totale delle fabbriche e l'autoliberazione di Biella, prima tra le città del nord, completano il quadro operativo ed illustrano l'efficienza della Resistenza biellese. Seicentosessantasette caduti, trecentotredici invalidi e mutilati furono il prezzo della lotta per la Libertà conclusasi con la resa incondizionata — in Biella — del 75° corpo d'armata tedesco e delle dipendenti divisioni fasciste Monterosa e Littorio. — Biella, settembre 1943-aprile 1945.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1980 registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1980 registro n. 29 Difesa, foglio n. 28

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

SANDINI Mario Achille, nato il 2 agosto 1919 a Pordenone. — Fervente patriota, dotato di notevole spirito combattivo entrava, sin dai primi giorni, nella resistenza prodigando le sue migliori energie per la costituzione di efficienti formazioni partigiane della zona. Promosso comandante di brigata riusciva, durante diciannove lunghi mesi di intensa attività partigiana, ad ideare e nel contempo a realizzare audaci e molteplici azioni di guerra contro l'invasore, guidando i suoi uomini fino alla liberazione della maggior parte del territorio della Val Cellina. — Friuli, 11 settembre 1943-25 aprile 1945.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980 registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1980 registro n. 29 Difesa, foglio n. 8

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

NAPOLITANO Luigi, nato il 1° gennaio 1924 a Papasidero (Cosenza). — Ardito e generoso combattente della Libertà, partecipava a numerose azioni di guerra rivelandosi in breve tempo comandante e organizzatore di eccezionale capacità. Il 10 marzo 1945, alla testa dei suoi uomini, attaccava un munito presidio nemico in Baiardo; benché ferito rifiutava ogni soccorso e, incitando i compagni alla resistenza, infliggeva all'avversario gravi perdite. Accortosi che la posizione occupata non era più mantenibile per il sopraggiungere di rinforzi nemici, rimaneva con pochi uomini a coprire il ripiegamento del proprio reparto. Magnifico esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Baiardo, 10 marzo 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

ORLANDINI Atus, nato il 3 aprile 1926 a Castelnuovo Rangone (Modena). — Fervente patriota dotato di notevole spirito combattivo, si distingueva nella lotta al nemico invasore per capacità, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Nel marzo del 1945, durante un duro rastrellamento condotto da preponderanti forze tedesche, accortosi che la propria formazione stava per essere accerchiata e che la ritirata era stata preclusa da un nido di mitragliatrici nemiche riusciva, da solo, armato di un lanciarazzi, a portarsi a ridosso delle postazioni avversarie. Con precisi colpi riduceva al silenzio le armi nemiche permettendo così il ripiegamento dell'intera formazione. — Torre Maina, marzo 1945.

PELLEGRINI Lodovico, nato il 27 aprile 1920 a Borbona (Padova). — Patriota di sicura fede e intrepido coraggio non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria prodigando le sue migliori energie per la costituzione nella zona di efficienti formazioni partigiane. Ideatore e nel contempo realizzatore di audaci azioni contro il nemico, guidava, con rara perizia, i suoi uomini in numerosi combattimenti infliggendo all'avversaro ingenti perdite. Arrestato e sottoposto ad atroci tor-

ture, nulla rivelava che potesse nuocere alla causa partigiana. Liberato il 27 aprile 1945 riprendeva la lotta contro il nemico partecipando alla vittoriosa insurrezione di Padova. — Zona Padova, 1° ottobre 1943-1° maggio 1945.

RAVIOLA Prospero, nato il 19 ottobre 1924 a Torino. — Partigiano audace e ardimentoso dotato di notevole spirito combattivo, partecipava in qualità di comandante di distaccamento a molteplici scontri con il nemico evidenziando costantemente coraggio, sangue freddo e spirito di abnegazione. Il 3 maggio 1944, alla testa di pochi uomini, attaccava un fortificato presidio nemico in Dogliani e, benché ferito, riusciva, con audace azione, a portare a termine la missione affidatagli traendo, nel contempo, in salvo un compagno gravemente colpito alle gambe. — Zona delle Langhe, 3 ottobre 1943-8 maggio 1945.

CROCI

REVELLI Rocco, nato il 3 settembre 1925 a Borgo S. Dalmazzo (Cuneo). — Partigiano combattente già valorosamente distintosi in numerosi fatti d'arme, dimostrava costantemente spirito di sacrificio ed alto senso del dovere. Il 22 agosto 1944 in località Murenz, nel corso di un duro attacco da parte di preponderanti forze nemiche, accortosi che il proprio reparto stava per essere accerchiato, non esitava a fronteggiare l'avversario con il fuoco della sua mitragliatrice e, concentrando su di se la violenta reazione nemica, permetteva ai suoi uomini di ripiegare. — Valle Stura, 22 agosto 1944.

ROCCIA Luigi, nato il 25 luglio 1923 a Fossano (Cuneo). — Fervente patriota si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Il 13 marzo 1945, alla testa di pochi uomini, attaccava un munito posto di blocco nemico in Saluzzo riuscendo, con audace azione, a costringere l'avversario alla fuga dopo avergli inflitto gravi perdite. — Saluzzo, 13 marzo 1945.

VITARTALI Beppino, nato il 23 marzo 1924 a Vezzano Ligure (La Spezia). — Valoroso carabiniere in servizio riusciva, dopo l'armistizio, a sfuggire alla cattura dei tedeschi e a raggiungere le formazioni della resistenza arroccate in montagna, distinguendosi per particolari doti di coraggio e sprezzo del pericolo. Il 6 gennaio 1945 in zona Carpasio, nel corso di un duro rastrellamento da parte di preponderanti forze nemiche, alla testa dei suoi uomini, non esitava a portarsi a distanza ravvicinata dall'avversario che impegnava col fuoco della propria arma automatica, costringendolo a precipitosa fuga. — Valli Imperia, 5 maggio 1944-30 aprile 1945.

(10101)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1980, n. 750.

Regolamento di esecuzione delle norme di cui all'art. 19 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271 (vigilatrici penitenziarie).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Attribuzioni delle vigilatrici penitenziarie

Le « vigilatrici penitenziarie » hanno le seguenti attribuzioni:

1) custodire e sorvegliare sia di giorno che di notte le detenute ed internate, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno;

2) eseguire, nei casi consentiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, la perquisizione personale sulle detenute ed internate, nonché controlli sulle persone di sesso femminile ammesse a colloquio negli istituti di prevenzione e di pena;

3) fare rapporto scritto e, in caso di urgenza, riferire subito anche verbalmente alla vigilatrice penitenziaria capo sulle infrazioni disciplinari e su qualsiasi altra irregolarità comunque rilevata;

4) prestare assistenza alle detenute ed internate durante le traduzioni;

5) adempiere a tutte le disposizioni e agli ordini che, nell'interesse del servizio, sono loro impartiti dal direttore, dalla vigilatrice penitenziaria capo e dalle vigilatrici penitenziarie superiori.

Le vigilatrici penitenziarie di prima nomina seguono, durante il periodo di prova, un corso di formazione professionale della durata di giorni quarantacinque.

Il corso stesso avrà carattere teorico-pratico e verterà su quanto attiene all'organizzazione penitenziaria, ai rapporti con le detenute ed internate, nonché alla normativa concernente il rapporto di pubblico impiego con particolare riguardo al personale operaio dello Stato.

Art. 2.

Attribuzioni delle vigilatrici penitenziarie superiori

Le vigilatrici penitenziarie superiori collaborano con la vigilatrice penitenziaria capo e la sostituiscono in caso di assenza od impedimento. Assicurano l'esatta osservanza delle disposizioni relative al funzionamento dei servizi affidati alle vigilatrici penitenziarie.

Eseguono tutte le altre incombenze di cui sono incaricate, nell'interesse del servizio, dal direttore e dalla vigilatrice penitenziaria capo.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso, di cui all'art. 20 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 convertito con legge 10 giugno 1978, n. 271, per la nomina a vigilatrice penitenziaria superiore è composta da un presidente scelto tra i magistrati addetti alla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena o da un impiegato della carriera direttiva, ruolo amministrativo, degli istituti di prevenzione e di pena, avente qualifica non inferiore a direttore capo aggiunto, e da due impiegati della carriera direttiva, ruolo amministrativo, degli istituti di prevenzione e di pena con la qualifica non inferiore a direttore.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto dell'amministrazione penitenziaria. Per ciascun componente della commissione può essere nominato un supplente. Può essere nominato anche un segretario supplente.

Art. 4.

Attribuzioni della vigilatrice penitenziaria capo

La vigilatrice penitenziaria capo regola i servizi affidati alle vigilatrici penitenziarie ed a quelle superiori con apposita tabella che sottopone all'approvazione del direttore; provvede al mantenimento dell'ordine e della disciplina; sorveglia la pulizia di tutti i locali dello stabilimento; cura che le vigilatrici adempiano ai doveri che ad esse incombono secondo le disposizioni vigenti,

Informa giornalmente il direttore dell'andamento del servizio e di quanto direttamente od indirettamente interessa la disciplina e l'ordine interno.

Adempie, altresì, a tutti gli ordini ed agli incarichi che, nell'interesse del servizio, le vengono affidati dal direttore.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1980
Atti di Governo, registro n. 31, *foglio n.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **751.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Bari alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 1726, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di lingua e letteratura inglese della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Bari;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Lecce, adottata il 5 febbraio 1980, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di letteratura inglese della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Bari, adottata il 31 marzo 1980, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di letteratura inglese della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Lecce;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di lingua e letteratura inglese della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Bari con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1726 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Addolorata Ingrosso nata Giaccari e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla cattedra di letteratura inglese della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Lecce;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura inglese della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Bari con il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 1726, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Addolorata Ingrosso nata Giaccari, alla cattedra di letteratura inglese della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Lecce.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1980
Registro n. 102 *Istruzione, foglio n.* 121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1980, n. **752.**

Norme in materia di tariffe telefoniche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, con il quale è stato determinato il contributo di impianto per collegamenti telefonici fuori del perimetro abitato;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica dell'8 agosto 1980;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 61/80 del 13 novembre 1980;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi:

primo gruppo: reti con oltre 500 abbonati;
secondo gruppo: reti fino a 500 abbonati.

Gli abbonati di ciascun gruppo sono ripartiti in tre categorie così determinate:

Categoria *A*. — Abbonamenti ad uso di:

a) amministrazioni statali, regionali provinciali o comunali ed uffici dipendenti dalle amministrazioni stesse, comunità montane e consorzi fra le predette amministrazioni, le cui spese siano per legge a completo carico delle medesime e che non svolgano alcuna delle attività di cui all'art. 2195 del codice civile;

b) enti pubblici le cui spese siano per legge a completo carico dello Stato;

c) istituti di istruzione governativi, regionali, provinciali o comunali;

d) agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani: direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari, che siano giornalisti professionisti, delle agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani, limitatamente al primo abbonamento. Eventuali ulteriori abbonamenti nella stessa sede del primo, a chiunque intestati, saranno classificati in categoria *C*.

Categoria *B*. — Primo abbonamento nell'abitazione privata di residenza anagrafica del titolare dell'utenza, ove non si svolga attività di affari o professionale; eventuali ulteriori abbonamenti oltre il primo nella stessa abitazione, a chiunque intestati, saranno classificati in categoria *C*. Gli abbonamenti in abitazioni diverse da quella di residenza anagrafica dei titolari dovranno essere classificati in categoria *C*.

Gli utenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto fruiscono del servizio telefonico in abitazioni nelle quali non hanno la loro residenza anagrafica e sono classificati in categoria *B*, devono darne comunicazione alla SIP entro il 31 marzo 1981.

La predetta comunicazione potrà essere effettuata ai competenti uffici territoriali della SIP direttamente o mediante lettera raccomandata, specificando il numero telefonico, il nominativo a cui è intestata l'utenza e il relativo indirizzo.

La SIP applicherà alle utenze di cui sopra le tariffe previste per la categoria *C* dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'utente che trasferisce la propria residenza anagrafica e continua a fruire del servizio nell'abitazione in cui precedentemente risiedeva dovrà dare immediata comunicazione di tale variazione e della data relativa alla SIP, che provvederà ad applicare, a partire dal trimestre successivo al cambio di residenza, le tariffe di categoria *C*.

Ai fini dell'applicazione o del mantenimento delle tariffe di categoria *B* la SIP ha la facoltà di richiedere il certificato comprovante la residenza anagrafica dell'utente nell'abitazione in cui viene fornito il servizio.

Quando la concessionaria accerta che l'utente fruisce, senza averne titolo, delle tariffe di categoria *B*, la SIP stessa procederà all'applicazione delle tariffe di categoria *C* con decorrenza a tutti gli effetti dalla data in cui le tariffe medesime dovevano essere applicate ai sensi del presente decreto.

Categoria *C*. — Abbonamenti non specificatamente menzionati nelle categorie *A* e *B* e quelli come tali richiesti dagli utenti.

Art. 2.

Per ogni apparecchio principale è dovuto un canone trimestrale di abbonamento stabilito come segue:

Reti del primo gruppo:

categoria *A*	L. 6.000
categoria *B* simplex	» 12.800
categoria *B* duplex	» 5.800
categoria *C*	» 27.000

Reti del secondo gruppo:

categoria *A*	L. 6.000
categoria *B* simplex	» 11.000
categoria *C*	» 21.000

Per gli abbonamenti della categoria *C* in uso a:

1) imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge;

2) coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici, il canone trimestrale è stabilito nella misura seguente:

reti del primo gruppo	L. 18.000
reti del secondo gruppo	» 15.000

I canoni di cui al presente articolo si riferiscono ad apparecchi normali di tipo a muro.

Art. 3.

Gli abbonati delle reti urbane aventi più di 10.000 abbonati ed oltre 10 chilometri di raggio medio (raggio del cerchio equivalente) in aggiunta ai canoni di cui all'articolo precedente debbono corrispondere trimestralmente un canone supplementare pari allo 0,6% del canone base per ogni chilometro o frazione del raggio medio della rete stessa.

Per la determinazione della superficie delle reti urbane si fa riferimento alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 4.

Per gli impianti entro il perimetro dell'abitato ove è ubicata la centrale cui l'utente sarà collegato, sono dovuti i seguenti contributi a fondo perduto per le spese di impianto e di trasloco:

	Nuovo impianto	Trasloco
categoria *A*	L. 190.000	L. 95.000
categoria *B* simplex . . .	» 170.000	» 95.000
categoria *B* duplex	» 130.000	» 72.500
categoria *C*	» 190.000	» 95.000

Per gli utenti di categoria *B* simplex e *B* duplex una quota di contributo di nuovo impianto, pari rispettivamente a L. 90.000 e L. 60.000, può, a richiesta dell'utente, essere rateizzata in quattordici trimestralità; in tal caso il contributo spese complessivo viene stabilito in L. 180.000 per la categoria *B* simplex e in lire 135.000 per la categoria *B* duplex.

Per le imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge e per i coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici, i contributi spese di nuovo impianto e di trasloco relativi alla categoria *C* di cui al primo comma del presente articolo sono stabiliti rispettivamente in L. 145.000 e L. 72.500.

Per i nuovi impianti o traslochi fuori del perimetro dell'abitato, ove è ubicata la centrale di competenza, è dovuta, oltre al contributo spese di cui al precedente primo comma, una quota supplementare pari al 20 per cento del costo medio del tratto di linea tra detto perimetro, determinato in base alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica, e la sede dell'utente.

A tal fine, in conformità ai criteri previsti dal decreto ministeriale 8 febbraio 1974, gli importi chilometrici di cui al penultimo comma dell'art. 1 del decreto medesimo vengono stabiliti nella misura seguente:

a) per collegamenti realizzati su circuito aereo individuale L. 446.000/km;

b) per collegamenti realizzati su circuito in cavo L. 150.000/km.

Nel caso di collegamento duplex le quote supplementari di cui al comma precedente sono ridotte alla metà e si applicano a ciascuno dei coutenti.

Art. 5.

I contributi di trasloco di cui al primo e terzo comma del precedente art. 4 si applicano anche alle seguenti operazioni effettuate a richiesta dell'utente:

a) trasformazione in singolo di ciascuna utenza di coppia duplex;

b) variazione di accoppiamento di due coppie duplex (limitatamente ai due richiedenti);

c) spostamento dell'apparecchio principale nell'ambito dello stesso fondo con rifacimento del tratto esterno della linea terminale di utente;

d) ritiro a deposito dell'apparecchio principale e dei relativi accessori e successivo ripristino a domicilio.

Il contributo di trasloco è dovuto una sola volta nel caso in cui le operazioni di cui ai punti precedenti siano concomitanti.

Nel caso di subentro si applica la metà del contributo complessivo previsto per il trasloco nel precedente art. 4.

Nel caso di cambio di numero a richiesta dell'utente si applica la metà del contributo spese previsto per il trasloco nel primo e nel terzo comma dell'art. 4.

Per la trasformazione in duplex di due impianti singoli è dovuto un contributo di L. 20.000 per ciascuno dei coutenti.

Per la riattivazione dell'impianto sospeso a richiesta o in applicazione dell'art. 11 del decreto ministeriale 11 novembre 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 27 novembre 1930 e successive modifiche, è dovuto un rimborso di L. 5.000.

Art. 6.

Per ciascun apparecchio telefonico in derivazione interna è dovuto dall'abbonato un canone trimestrale di abbonamento fissato nella seguente misura:

categorie *A* e *B* . . . . L. 1.000
categoria *C* . . . . » 1.250

Per gli alberghi e le pensioni ufficialmente riconosciuti, il canone risultante dall'applicazione del comma precedente è stabilito nella misura dell'80%.

Il canone trimestrale di abbonamento per ogni apparecchio supplementare su impianti a spina è dovuto nella misura di L. 375.

In aggiunta ai canoni di cui al primo comma, per ciascun apparecchio telefonico, derivato da centralino automatico dotato di servizio di selezione passante, è dovuto un canone trimestrale di L. 2.000.

Per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni telefoniche con la rete esterna non è dovuto alcun canone di abbonamento.

Art. 7.

Per i seguenti tipi di impianti supplementari ed accessori, di cui all'art. 284 del codice postale e delle telecomunicazioni, installati dalla società concessionaria, sono dovuti dall'abbonato i sottoindicati canoni trimestrali di manutenzione e noleggio:

a) derivazione interna con commutatore manuale (compreso il commutatore) . . . L. 5.350

b) derivazione interna con commutatore automatico (compreso il commutatore) . . » 7.400

c) derivazione interna in serie . . . . » 5.500

d) commutatore manuale, organo di sezionamento (per ogni linea sezionata), ricevitore, soneria di tipo normale, per ciascuno » 1.050

e) commutatore automatico, ripetitore di chiamata, soneria altisonante, per ciascuno » 3.100

f) presa a spina supplementare . . . » 1.350

g) apparecchio supplementare su impianto a spina . . . . » 2.400

h) supplemento per apparecchio da tavolo principale o derivato . . . . . . » 900

i) supplemento per apparecchio con tastiera . . . . » 4.600

l) indicatore di conteggio a domicilio ad un solo contatore:

categorie *A* e *B* . . . . » 1.920
categoria *C* . . . . » 2.400

m) indicatore di conteggio a domicilio a più contatori o con disabilitatore a chiave:

categorie *A* e *B* . . . . » 2.520
categoria *C* . . . . » 3.000

Per gli impianti di cui al comma precedente il contributo spese di impianto, di trasloco o di spostamento interno è dovuto in misura di una trimestralità del canone di manutenzione e noleggio (per una linea interna di lunghezza fino a 20 metri), oltre ad una quota di L. 10.000, che si applica una sola volta in caso di più lavori concomitanti e non si applica in caso di lavori contemporanei all'installazione dell'apparecchio principale.

Art. 8.

Per gli impianti interni, supplementari ed accessori, di cui all'art. 285 del codice postale e delle telecomunicazioni, di proprietà degli abbonati o presi a nolo da installatori privati e per quelli di proprietà della società concessionaria, non compresi nel precedente art. 7, i canoni trimestrali di manutenzione dovuti dall'abbonato sono fissati nella misura seguente:

a) impianti intercomunicanti: per ogni apparecchio . . . . L. 5.500

b) impianti a centralino manuale: per ogni apparecchio . . . . L. 3.250

c) impianti a centralino automatico dotato di normali servizi (comunicazioni esterne ed interne, richiamata, trasferta, emergenza, inoltro ed inoltro automatico, attesa comandata, ritorno al capolinea, inclusione d'operatore, accesso all'operatore, servizio notte, classificazione dei derivati, controllo della teleselezione, ecc.):

per ogni apparecchio derivato da centralino di capacità finale non superiore a 100 derivati . . . . » 5.500

per ogni apparecchio derivato da centralino di capacità finale superiore a 100 derivati . . . . » 4.650

d) servizi particolari su centralini automatici (selezione passante, selezione abbreviata, conteggio, documentazione addebiti, traffico di giunzione, ecc.): per ogni apparecchio relativamente a ciascun servizio . . » 500

e) dispositivi per l'accoppiamento a centralini di apparecchiature che realizzano servizi speciali quali fonia su attesa, sveglia automatica, servizio ronda, dettatura centralizzata, ecc., per ciascun dispositivo . . . . » 30.000

f) sistemi per « ricerca persone »:

tipo a segnalazione ottica:

apparecchiatura centrale . . . . . » 13.500

per ogni quadro-lampada o orologio » 4.500

tipo a viva voce:

apparecchiatura centrale . . . . » 18.000

per ogni altoparlante o tromba esponenziale . . . . » 1.800

tipo a spire magnetiche o ad antenna:

apparecchiatura centrale . . . . . » 90.000

per ogni ricevitore, ricetrasmettitore, o aggiuntivo per servizi speciali . . . . » 7.500

g) derivazione interna con commutatore manuale (escluso il commutatore) . . . . » 3.100

h) derivazione interna con commutatore automatico (escluso il commutatore) . . . » 3.100

i) derivazione in serie . . . . » 4.000

l) commutatore manuale, ricevitore, soneria di tipo normale, per ciascuno . . . » 780

m) commutatore automatico, ripetitore di chiamata, soneria altisonante, altro accessorio di tipo speciale, per ciascuno . . . . » 2.300

n) presa a spina . . . . » 1.200

o) apparecchio supplementare su impianto a spina . . . . » 1.500

p) supplemento per apparecchio da tavolo . . . . » 600

q) supplemento per tastiera . . . . . » 850

r) supplemento per apparecchio amplificato . . . . » 3.450

s) supplemento per apparecchio con lettore di scheda . . . . » 50.000

t) segreteria telefonica con possibilità di sola risposta o altro dispositivo di analoga consistenza tecnica . . . . L. 7.000

u) segreteria telefonica con possibilità di messaggio entrante, selezionatore automatico, dispositivo a viva voce, altri dispositivi speciali . . . . » 11.500

v) segreteria telefonica con possibilità di interrogazione a distanza ed altri dispositivi speciali di particolare complessità . . . . » 17.000

Qualora l'abbonato abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedere direttamente alla manutenzione dell'impianto supplementare, è dovuto un canone trimestrale di L. 1.750 a titolo di sorveglianza tecnica per ogni derivazione o altro tipo di apparecchiatura terminale.

Nessun canone di presunto noleggio è dovuto dall'abbonato per gli impianti di cui al presente articolo.

Art. 9.

Ogni comunicazione scambiata tra abbonati, nell'ambito di ciascuna rete urbana, è tassata per L. 80, corrispondenti ad uno scatto di contatore, salvo quanto previsto nell'art. 15.

La tariffa per una comunicazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico è stabilita in L. 100, IVA compresa.

Per ogni comunicazione urbana stabilita tramite operatrice è dovuta, oltre alla tariffa urbana di cui ai commi primo e secondo, la quota fissa di L. 300.

Art. 10.

La tariffa per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) è stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.

Le reti che abbiano tutti i capoluoghi comunali, facenti parte della rete stessa, a meno di 10 chilometri di distanza dal centro di settore, sono considerate a tutti gli effetti come appartenenti alla rete del centro di settore.

Per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra settori diversi, le distanze, ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria:

tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 chilometri, purchè tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 chilometri;

tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni.

Le distanze in linea d'aria sono determinate sulla base degli elementi di calcolo forniti dall'Istituto geografico militare tra le residenze municipali dei comuni sedi dei suddetti centri telefonici indicati nel piano regolatore telefonico nazionale.

Per le isole, sedi di un centro di settore che disti più di 15 chilometri dal relativo centro di distretto, posto fuori dall'isola stessa, il centro di settore, agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane, viene considerato ubicato sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 chilometri dal centro di distretto.

Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive città.

Art. 11.

Salvo quanto previsto nei successivi articoli 12, 13 e 14, a ciascuna comunicazione interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
comunicazioni interurbane settoriali	1	150
altre comunicazioni interurbane:		
fino a 15 km	1	72
da oltre 15 fino a 30 km	1	40
da oltre 30 fino a 60 km	1	22,5
da oltre 60 fino a 120 km	1	20
da oltre 120 fino a 240 km	1	18,5
oltre 240 km	1	18,5

Art. 12.

Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 22 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 13 alle ore 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
fino a 15 km	1	144
da oltre 15 fino a 30 km	1	80
da oltre 30 fino a 60 km	1	45
da oltre 60 fino a 120 km	1	40
da oltre 120 fino a 240 km	1	37
oltre 240 km	1	37

Art. 13.

Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 19 alle ore 22 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
fino a 15 km	1	96
da oltre 15 fino a 30 km	1	52,5
da oltre 30 fino a 60 km	1	35
da oltre 60 fino a 120 km	1	32
da oltre 120 fino a 240 km	1	29,8
oltre 240 km	1	29,8

Art. 14.

Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 9,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
fino a 15 km	1	45
da oltre 15 fino a 30 km	1	30
da oltre 30 fino a 60 km	1	17,5
da oltre 60 fino a 120 km	1	15
da oltre 120 fino a 240 km	1	13,7
oltre 240 km	1	13,7

Art. 15.

Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive, cumulativamente agli scatti urbani di cui all'art. 9, primo comma, e agli scatti relativi ad altri servizi a contatore, è fissato in L. 80 da valere anche nei rapporti contabili tra i gestori per i traffici di rispettiva competenza. Tuttavia, in sede di regolazione di detti rapporti contabili, le minori entrate relative agli scatti addebitati a valore inferiore, secondo gli scaglioni di cui al comma seguente, graveranno su ciascun gestore in proporzione al traffico di rispettiva competenza. Con lo stesso criterio saranno attribuite a ciascun gestore le maggiori entrate derivate globalmente dall'addebito di scatti a L. 87, giusta la previsione dell'ultimo comma del presente articolo.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per gli impianti singoli e duplex della categoria *B* di abbonamento l'addebito trimestrale degli scatti viene effettuato secondo gli scaglioni e le misure seguenti:

Per singoli impianti:

fino a 120 scatti trimestrali . .	L.	40	ciascuno
da 121 a 200 scatti trimestrali .	»	70	»
da 201 a 400 scatti trimestrali .	»	80	»

Per impianti duplex:

fino a 150 scatti trimestrali . .	L.	40	ciascuno
da 151 a 250 scatti trimestrali .	»	70	»
da 251 a 400 scatti trimestrali .	»	80	»

Per la stessa categoria *B* di abbonamento gli scatti successivi ai 400 trimestrali sono addebitati a L. 87 ciascuno.

Art. 16.

Alle comunicazioni interurbane tramite operatrice si applica una tariffa composta da una quota fissa per comunicazione pari a L. 300 e dalle seguenti quote per ogni unità di tre minuti di comunicazione:

comunicazioni interurbane settoriali .	L.	55
altre comunicazioni interurbane:		
fino a 15 km	»	85
da oltre 15 fino a 30 km	»	160
da oltre 30 fino a 60 km	»	280
da oltre 60 fino a 120 km	»	350
da oltre 120 fino a 240 km	»	410
oltre 240 km	»	500

Art. 17.

L'utente ha facoltà di avvalersi, a sua scelta, del servizio tramite operatrice o di quello in teleselezione.

Art. 18.

Per ciascuna comunicazione interurbana effettuata da apparecchio a disposizione del pubblico è dovuta, oltre alla relativa tariffa, la quota supplementare di L. 95.

Per le conversazioni effettuate in teleselezione, l'importo relativo alle tariffe di cui al comma precedente è percepito con l'incasso di L. 100 per ciascun impulso di conteggio, IVA compresa.

Il valore del gettone, ai fini del precedente comma e di quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 9, è fissato in L. 100.

Art. 19.

Quando una comunicazione tramite operatrice non ha luogo perchè, al momento in cui è stabilito il collegamento, il richiesto o il richiedente non risponde, è dovuta una quota fissa pari a L. 300.

Il richiedente, che rinunzi espressamente al collegamento prima che sia trascorsa un'ora dalla richiesta, deve corrispondere una quota fissa pari a L. 300.

Art. 20.

Per la trasmissione di un preavviso telefonico, destinato a prefissare una comunicazione con un abbonato, il richiedente deve corrispondere una quota fissa pari a L. 300.

Per l'invio di un avviso telefonico, destinato a prefissare una comunicazione con una persona non abbonata al telefono, è dovuta, oltre alla quota indicata nel precedente comma, la tassa di recapito dell'avviso per espresso al domicilio indicato, prevista dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392, e successivi aggiornamenti.

Art. 21.

La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 1.250 per ognuna.

Art. 22.

La soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni per le comunicazioni interurbane è fissata nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione. Essa non si applica alle comunicazioni interurbane settoriali.

Detta soprattassa è già compresa nelle tariffe di cui ai precedenti articoli.

Art. 23.

Per ogni tratta di 200 metri (o frazione) di circuito urbano necessario per la realizzazione di collegamenti diretti urbani o di raccordo interurbano, si applica un canone trimestrale di L. 2.200 con un minimo di L. 11.000.

Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di derivazioni esterne o per collegare direttamente apparecchi intercomunicanti, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel precedente comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 1.000 scatti trimestrali.

Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di collegamenti tra centralini, e/o impianti intercomunicanti, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel primo comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 2.000 scatti trimestrali.

I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun terminale di utente dei collegamenti di cui ai commi precedenti sono pari a quelli stabiliti per il trasloco nel primo comma dell'art. 4 per la categoria *C*.

Per ciascun collegamento a commutatore interurbano o speciale che comporti l'impegno di una linea di lunghezza non superiore a 10 km, è dovuto un canone trimestrale di L. 55.000, riferito per un terzo alla quota di manutenzione e per due terzi alla quota d'uso, quest'ultima comprensiva del 20% spettante all'esercente della centrale.

Per la lunghezza eventualmente eccedente va applicato il canone di cui al primo comma.

I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun collegamento di cui al comma precedente sono pari a quelli stabiliti nel primo comma dell'art. 4 per la categoria *C*.

Art. 24.

Per i circuiti interurbani nazionali necessari per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali interurbane o speciali e di collegamenti diretti in genere, si applicano, in base alla distanza tariffaria tra i punti estremi calcolata a norma del precedente art. 10 i canoni annui seguenti:

circuiti settoriali	L.	1.089.000
circuiti interurbani:		
fino a 15 km	»	1.683.000
da oltre 15 fino a 30 km	»	3.168.000
da oltre 30 fino a 60 km	»	5.544.000
da oltre 60 fino a 120 km	»	6.930.000
da oltre 120 fino a 240 km	»	8.118.000
oltre 240 km	»	9.900.000

Art. 25.

Gli abbonati collegati ad una centrale all'uopo equipaggiata che fruiscono, a loro richiesta, della documentazione del traffico interurbano ed internazionale, mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 30 per ogni comunicazione documentata.

Art. 26.

Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1980

PERTINI

FORLANI — DI GIESI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1980
Atti di Governo, registro n. 31, *foglio n.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1980.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della fregata « Orsa ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

La fregata « Orsa », viene iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 20 febbraio 1980.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1980

PERTINI

LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1980
Registro n. 33 Difesa, foglio n. 330

(10106)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1980.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino « Brunello di Montalcino » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 28 marzo 1966 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Brunello di Montalcino » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini degli articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita « Brunello di Montalcino », corredata del parere del Comitato regionale dell'agricoltura della Toscana;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini al riconoscimento di cui trattasi e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal Comitato stesso, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1978, n. 58;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta del disciplinare di produzione sopracitato;

Considerato che il vino a denominazione di origine controllata « Brunello di Montalcino », possiede il requisito del particolare pregio di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di origine dalla categoria delle denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni di origine controllata e garantita;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle considerazioni sopra esposte, di accogliere la domanda sopracitata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata del vino « Brunello di Montalcino » di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966 è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed è approvato nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata e garantita « Brunello di Montalcino » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del presente articolo, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1980.

Art. 2.

I quantitativi di vino « Brunello di Montalcino » prodotto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966 che alla predetta data del 1° novembre 1980 non abbiano ancora completato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, potranno essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla vendemmia 1980 avrà ultimato il proprio periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, purché il vino in questione risponda ai requisiti propri del vino a denominazione di origine controllata e garantita e siano rispettate le condizioni previste al primo comma, del successivo art. 3.

Fino alla scadenza del termine sopra indicato, il vino di cui trattasi dovrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata.

Art. 3.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici che detengono quantitativi di vino « Brunello di Montalcino » sfuso o imbottigliato che non abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio e che intendano usufruire della disposizione di cui al precedente art. 2 devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, denunciare al competente istituto di vigilanza incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi i quantitativi stessi e le rispettive annate onde stabilirne l'idoneità.

I quantitativi di vino « Brunello di Montalcino » che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora ultimato il periodo minimo di invecchiamento e che non siano stati denunciati ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma del presente articolo ed i quantitativi del vino stesso che comunque non abbiano i requisiti previsti per il vino a denominazione di origine controllata e garantita devono utilizzare la denominazione di origine controllata.

Art. 4.

La denominazione di origine controllata « Brunello di Montalcino », di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, rimane riservata ai quantitativi di vino che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio.

Al vino a denominazione di origine controllata « Brunello di Montalcino » che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento e che trovasi già confezionato, in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla vendemmia 1980 avrà ultimato il proprio periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, il periodo di smaltimento di:

dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

trentasei mesi per il prodotto giacente presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti. siano denunciate agli istituti di vigilanza incaricati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal secondo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di vino che i produttori intendano cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza incaricati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

Art. 5.

Il vino « Brunello di Montalcino » a denominazione di origine controllata e garantita deve essere immesso al consumo in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti del contrassegno di Stato previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1980

PERTINI

MARCORA — BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1980
Registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 166

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA « BRUNELLO DI MONTALCINO »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita « Brunello di Montalcino » è riservata al vino rosso « Brunello di Montalcino » già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, che risponde alla condizione ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Brunello di Montalcino » deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno « Brunello di Montalcino » (Sangiovese grosso).

Art. 3.

La zona di origine delle uve comprende l'intero territorio del comune di Montalcino in provincia di Siena.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del « Brunello di Montalcino » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque quelle atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, unicamente i vigneti collinari, bene esposti, di altitudine non superiore a 600 metri s.l.m., i cui terreni siano di origine eocenica e comunque atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono esere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Brunello di Montalcino » non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, in rapporto al numero delle viti esistenti ed alla loro produzione unitaria per ceppo, che non dovrà essere superiore al kg 2,5.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20 % i limiti indicati.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 % al primo travaso e non dovrà superare il 65 % dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio.

Art. 5.

Nell'ambito della resa massima prevista nel precedente articolo i competenti organi regionali, sentito il parere delle organizzazioni professionali e degli enti ed istituti interessati, fissano annualmente in via indicativa in vendemmia, la produzione media unitaria delle uve, prescrivendo da parte dei conduttori che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella indicativa, una tempestiva segnalazione mediante lettera raccomandata alla regione entro i termini stabiliti dalla regione medesima per gli opportuni accertamenti da parte degli organi della stessa.

La resa media indicativa va fissata tenendo conto dell'andamento stagionale e delle altre condizioni ambientali di coltivazione (sistemi d'impianto, di coltura, ecc.) al fine di assicurare la rispondenza della denuncia delle uve alla effettiva produzione dei vigneti.

Art. 6.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio comunale di Montalcino, secondo gli usi tradizionali della zona.

Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte a preventiva cernita, se necessario, devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 12 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali.

Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 4 anni e conservato, per almeno tre anni e mezzo di detto periodo, in botti di rovere o di castagno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

La conservazione in botti deve decorrere a far data dal successivo 1° aprile ed essere ultimata al 30 settembre dell'ultimo anno.

Qualora per eccezionali esigenze tecniche il prodotto in invecchiamento in botti dovesse essere trasferito in vasche, il periodo di giacenza in vasche dovrà essere recuperato — ai fini del computo dell'invecchiamento — immediatamente dopo il termine del 30 settembre sopra indicato, previa comunicazione all'ufficio di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio.

E' consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vino atto alla denominazione di origine controllata e garantita « Brunello di Montalcino » a « Brunello di Montalcino » nella misura massima del 15 %. Tale pratica può essere eseguita una sola volta.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita « Brunello di Montalcino », ultimato il periodo obbligatorio di invecchiamento, dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata da una apposita commissione, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e degli enti interessati.

Art. 7.

Il vino « Brunello di Montalcino » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato per l'invecchiamento;

odore: profumo caratteristico ed intenso;

sapore: asciutto, caldo, un pò tannico, robusto ed armonico;

gradazione alcolica complessiva minima: 12,5;

acidità totale minima: 5,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 24 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

Il vino « Brunello di Montalcino » sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 5 anni può portare, come qualificazione la dizione « Riserva ».

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Brunello di Montalcino », per la commercializzazione debbono essere di forma « Bordolese » o corrispondente ad antico uso o tradizione, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 350 cc, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero.

E' vietato il confezionamento e la presentazione artificiosa delle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

Art. 9.

E' vietato usare assieme alla denominazione « Brunello di Montalcino » qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, località e mappali, compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Brunello di Montalcino » deve sempre figurare l'indicazione veritiera e documentabile dell'annata di produzione delle uve.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita « Brunello di Montalcino » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(10283)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1980.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore di uso locale « RP 118 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore di uso locale « RP 118 », viene iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dall'8 maggio 1980.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1980

PERTINI

LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1980
Registro n. 33 *Difesa, foglio n.* 331

(10105)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Inclusione del comune di Sant'Eusanio Forconese nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Aterno Pescara.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959, recante norme modificative al testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n 1775, riguardante l'economia montana;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7098, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale, tra l'altro, venne delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Aterno-Pescara, come indicato nella corografia 1:100.000 facente parte integrante del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1969, n. 1809, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 21 agosto 1969, con il quale, a modifica ed integrazione del sopra richiamato decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7098, è stato delimitato, tra l'altro, il bacino imbrifero montano dell'Aterno-Pescara, come indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 17 gennaio 1969 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del decreto stesso:

Considerato che giusta la succitata corografia il territorio del comune di Sant'Eusanio Forconese in provincia di L'Aquila, non elencato nell'art. 3 del decreto ministeriale 18 luglio 1969, n. 1809, è compreso anche esso, in tutto, entro il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Aterno-Pescara;

Ritenuto che, pertanto, occorre integrare con la indicazione del comune di Sant'Eusanio Forconese l'art. 3 del citato decreto ministeriale 18 luglio 1969, n. 1809, sotto il quale sono elencati i comuni della provincia di L'Aquila, compresi in tutto o in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Aterno-Pescara, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 luglio 1969, n. 1809 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 21 agosto 1969), è precisato che dei comuni della provincia di L'Aquila, interessati dal bacino imbrifero montano dell'Aterno-Pescara, fa parte anche il comune di Sant'Eusanio Forconese.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: COMPAGNA

(10247)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1980.

Sostituzione di un componente della commissione centrale per il facchinaggio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 3 maggio 1955, n. 407, concernente la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Visto il secondo comma dell'articolo suddetto che determina la composizione della commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1979, con il quale è stata costituita la citata commissione;

Vista la richiesta avanzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la sostituzione del dott. Luigi Vercillo, destinato ad altro incarico, con il dott. Sergio Conti;

Decreta:

Il dott. Sergio Conti è nominato componente della commissione centrale per il facchinaggio, in sostituzione del dott. Luigi Vercillo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1980
Registro n. 7 Lavoro, foglio n. 126

(10332)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1980.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione regionale per l'impiego del Lazio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1978 di costituzione della commisisone regionale per la mobilità della manodopera del Lazio;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 6348 del 16 luglio 1980 con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Roma fa presente la necessità di sostituire in seno alla citata commissione il dott. Gian Andrea Bazuro, rappresentante effettivo dell'Intersind, collocato a riposo, con il dott. Ignazio Fadda;

Decreta:

Il dott. Ignazio Fadda è nominato membro effettivo della commissione regionale per l'impiego del Lazio, quale rappresentante dell'Intersind, in sostituzione del dott. Gian Andrea Bazuro collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10049)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1980.

Nomina del segretario del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840, e successive modificazioni;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina del segretario del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato:

Decreta:

Il primo dirigente dott. Mario Bovis è nominato segretario del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, per la durata di un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1980
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 47

(10287)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1980.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Europesca S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di kg 36.016 di pesce congelato di origine e provenienza Giappone la ditta Europesca S.p.a. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 61.223,46 di cui al modello *B*-Import n. 6340954 rilasciato dalla Banca agricola milanese in data 3 giugno 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 27 agosto 1977 con un ritardo, quindi, di giorni ventiquattro rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 992963 del 15 novembre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che l'interessata ha inteso giustificare il ritardo imputandolo ad un intasamento determinatosi nei propri magazzini aziendali a causa di un'improvvisa caduta della domanda del prodotto oggetto dell'operazione;

Considerato che tale fatto non può essere considerato idoneo ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzato da problemi di natura meramente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Europesca S.p.a. di Milano mediante fidejussione della Banca agricola milanese nella misura del 5% di $ USA 61.223,46 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(10160)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1980.
Costituzione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Puglia (Mediocredito regionale della Puglia), ente di diritto pubblico, in Bari.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dai promotori dell'iniziativa per essere autorizzati, ai sensi della citata legge n. 445/1950 a costituire un istituto regionale specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese della Puglia;

Visto lo statuto allegato alla predetta istanza;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che ha espresso il proprio parere favorevole nella riunione del 17 settembre 1980;

Decreta:

E' autorizzata la costituzione, ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, di un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese della Puglia, con sede in Bari.

Detto istituto, che assumerà la denominazione di « Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Puglia (Medio-

credito regionale della Puglia) », sarà regolato dalle norme dello statuto, composto di trentatrè articoli, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1980

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

STATUTO DELL'ISTITUTO DI CREDITO PER IL FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE DELLA PUGLIA (MEDIOCREDITO REGIONALE DELLA PUGLIA).

Costituzione - Sede e durata dell'Istituto

Art. 1.

Ai fini ed agli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445 e successive modificazioni è costituito un Ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria denominato « Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie piccole imprese della Puglia » (Mediocredito regionale della Puglia).

Possono far parte dell'Istituto aziende di credito ed enti di qualsiasi natura esercenti il credito o l'assicurazione che siano stati autorizzati, per quanto occorra, dai rispettivi organi di vigilanza e ammessi dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti.

Art. 2.

L'Istituto ha sede in Bari e durata illimitata.

Scopo - Fondo di dotazione - Patrimonio

Art. 3.

Scopo dell'Istituto è la concessione di crediti a medio termine alle medie e piccole imprese al fine di mettere in valore le risorse economiche, le capacità imprenditoriali e le possibilità di lavoro nella regione pugliese.

Per la realizzazione di tale scopo l'Istituto potrà effettuare tutte le operazioni previste dalle leggi o autorizzate dall'organo di vigilanza, ai sensi ed in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire seimiliardi (lire 6 000.000.000) ripartito in numero seimila quote di partecipazione nominative, indivisibili, di lire unmilione (L. 1.000.000) ciascuna.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria dei partecipanti.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato su richiesta del consiglio di amministrazione entro dieci giorni dalla data dell'invito e in unica soluzione. Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dalla riserva ordinaria;
c) dalla riserva straordinaria;
d) da altre eventuali riserve.

Enti partecipanti

Art. 6.

Le responsabilità dei partecipanti all'Istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro ente partecipante, e la cessione medesima è altresì subordinata a delibera di consenso dell'assemblea dei partecipanti dell'Istituto.

L'ammissione all'Istituto di altri enti, di cui all'art. 1, è subordinata a delibera di consenso dell'assemblea dei partecipanti.

Art. 7.

L'Istituto, per lo svolgimento della sua attività, si avvale dell'organizzazione di tutti gli enti partecipanti che aderiscano a mettere i propri sportelli a disposizione dell'Istituto medesimo, in conformità di apposite convenzioni.

Mezzi finanziari e operazioni dell'Istituto

Art. 8.

L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione e con i fondi di riserva;

b) con la emissione di obbligazioni e di buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, nonchè di titoli che l'organo di vigilanza ritenga similari, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza stesso;

c) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dai partecipanti nei limiti e con le formalità previste dalle rispettive norme statutarie;

d) con gli eventuali conferimenti dello Stato.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi altra forma.

L'Istituto può compiere tutte le operazioni, in qualsiasi valuta, previste dalle norme e leggi vigenti con il Mediocredito centrale e con altri istituti o enti con i quali l'Istituto medesimo è autorizzato ad operare.

Le obbligazioni emesse dall'Istituto sono parificate ai titoli di credito fondiario emessi dagli istituti di credito fondiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 9.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto può compiere nei confronti delle imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale, tutte le operazioni previste dalla legge o autorizzate dall'organo di vigilanza.

Le operazioni attive dell'Istituto potranno avere le seguenti forme:

a) mutui, aperture di credito, sovvenzioni e sconti cambiari in genere, nonchè crediti finanziari di cui alla lettera *g*) dell'art. 15 della legge 24 maggio 1977, n. 227, in favore di Stati banche centrali, ed altri enti pubblici e privati di Paesi esteri per il finanziamento di esportazioni o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazioni di servizi all'estero da parte di piccole e medie imprese della regione nonchè da parte dei consorzi costituiti dalle stesse imprese;

b) operazioni di anticipazioni e di prestito per l'acquisto di macchinari, consentite dalle leggi o ai sensi dell'art. 2762 del codice civile.

Le operazioni di mutuo e le aperture di credito dovranno, di regola, essere assistite da garanzie reali o, eccezionalmente, in tutto o in parte, da garanzie personali.

L'Istituto può inoltre:

1) acquistare o sottoscrivere titoli obbligazionari, effettuare riporti e anticipazioni su titoli di Stato e su obbligazioni nonchè scontare buoni del tesoro;

2) acquistare o costruire immobili per uso dei propri uffici, nonchè compiere, sempre con esclusivo riferimento ai propri uffici, qualsiasi operazione immobiliare;

3) acquistare o vendere beni, anche immobili, in sede di realizzazione di propri crediti.

La durata massima delle singole operazioni non può superare il termine previsto dalle leggi o quello determinato dall'organo di vigilanza in conformità alle disposizioni vigenti.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per la durata inferiore ad un anno.

L'Istituto può, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nel territorio della regione e mirante a promuovere lo sviluppo delle medie e piccole imprese nel territorio medesimo, nonché sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegare nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10% del fondo di dotazione, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 10.

L'Istituto opera con le agevolazioni fiscali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e da altre vigenti o successive leggi che riguardino o possono riguardare l'Istituto stesso le operazioni che esso compie.

Organi dell'Istituto

Art. 11.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato esecutivo;

d) il presidente;

e) il collegio sindacale;

f) il direttore.

Assemblea dei partecipanti

Art. 12.

L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti partecipanti.

Ciascun partecipante dispone di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di nominali L. 1.000.000 (lire unmilione) di cui risulti titolare quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da un altro partecipante mediante lettera di delega.

Nessun partecipante potrà avere più di una delega.

La delega può essere comunicata anche mediante semplice lettera diretta all'Istituto.

Art. 13.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce ai termini del presente statuto.

Spetta all'assemblea:

a) nominare i membri del consiglio di amministrazione;

b) nominare i sindaci di sua competenza;

c) approvare i bilanci annuali;

d) provvedere al riparto degli utili netti conseguiti;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza nonchè delle diarie da corrispondere, oltre al rimborso delle spese di viaggio, a favore dei componenti il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo per l'intervento alle riunioni dei rispettivi organi, stipulazioni od atti e per l'espletamento delle altre mansioni inerenti l'attività dell'Istituto. Ciascun amministratore avrà diritto ad una sola medaglia di presenza o diaria per giorno, anche se sia intervenuto nella medesima giornata a più riunioni od atti;

f) determinare il compenso dei sindaci effettivi;

g) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendone le relative modalità;

h) deliberare sulle modifiche del presente statuto che andranno poi approvate con le modalità di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445;

i) deliberare, a maggioranza di due terzi del fondo di dotazione, sulle nuove domande di partecipazione eventualmente avanzate dagli enti di cui all'art. 1;

l) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Art. 14.

L'assemblea ordinaria è convocata entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio per deliberare, in particolare, sugli oggetti di cui al precedente articolo, lettere *c)* e *d)*, nonchè, quando occorra, sugli oggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *e)* ed *f)*.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta si debbano prendere le determinazioni di cui allo stesso articolo lettere *g)*, *h)* ed *i)*.

L'assemblea straordinaria è altresì convocata nei seguenti casi:

a) quando il consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità;

b) quando ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale;

c) quando ne sia fatta domanda da un quinto del numero dei partecipanti che rappresentino almeno un terzo del fondo di dotazione.

Negli ultimi due casi l'adunanza avrà luogo entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 15.

L'avviso di convocazione delle assemblee deve essere spedito ai partecipanti e ai sindaci almeno quindici giorni prima di quello fissato per le adunanze, con lettera raccomandata.

La lettera di convocazione deve indicare l'ora, la data, il luogo della riunione e contenere l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie, nonchè per la validità delle relative deliberazioni, si osservano le disposizioni degli articoli 2368 e 2369 del codice civile, fatta eccezione di quanto previsto dall'art. 13, lettera *i)*, e all'art. 32 del presente statuto.

I partecipanti non possono votare ogni qualvolta abbiano interessi in conflitto con quelli del Mediocredito regionale della Puglia.

Consiglio di amministrazione

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da sette consiglieri.

I componenti del consiglio di amministrazione saranno eletti dall'assemblea, con criteri di avvicendamento tra i rappresentanti degli enti partecipanti, da scegliersi tra gli amministratori e i dirigenti degli enti medesimi.

Ciascun ente non potrà partecipare al consiglio con più di un rappresentante.

Tutte le cariche sono gratuite. Ai componenti il consiglio spetta, nei casi previsti con le limitazioni di cui all'art. 13, lettera *e)*, una medaglia di presenza cui va aggiunta, per coloro che risiedono fuori Bari, la diaria ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 17.

Ai membri del consiglio di amministrazione si applicano le incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile e da altre leggi.

Art. 18.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Essi comunque decadono dalla carica ove vengano a cessare le loro qualità di amministratori o dirigenti degli enti che li hanno designati.

Tutti i membri del consiglio di amministrazione continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati e, occorrendo, sino a che entrino in carica i loro successori.

Art. 19.

Per la sostituzione degli amministratori in caso di vacanza vi provvederà per cooptazione lo stesso consiglio di amministrazione, su designazione dell'ente partecipante interessato e con la osservanza, ove del caso, delle norme di cui all'art. 2386 del codice civile e del presente statuto.

Gli amministratori subentrati per cooptazione durano in carica fino all'assemblea successiva.

Gli amministratori subentrati in conformità del precedente comma, e successivamente nominati dall'assemblea, assumono anch'essi l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Art. 20.

Le adunanze del consiglio sono convocate con biglietto contenente l'ordine del giorno, da spedire a mezzo raccomandata, ai membri ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno cinque giorni innanzi la riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, senza rispetto del termine di cui al comma precedente.

Il consiglio di amministrazione si riunisce di norma una volta al mese.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del consiglio.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Gli amministratori non possono votare ogni qualvolta gli enti che rappresentano abbiano interessi in conflitto con quello dell'Istituto.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, è riservato alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione:

a) determinare gli indirizzi generali di gestione;

b) approvare e modificare i regolamenti occorrenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

c) delegare mansioni di carattere esecutivo a istituti partecipanti ed approvare le relative convenzioni di cui all'art. 7 del presente statuto, fissando i relativi compensi;

d) deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie, quando permanga un credito dell'Istituto;

e) deliberare l'emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi fissandone le modalità, le condizioni ed i saggi di interesse;

f) deliberare sulle liti da promuovere o da sostenersi autorizzando il presidente o chi per esso a stare in giudizio, nonchè a transigere, a rinunciare, ecc.;

g) deliberare sulla alienazione di beni immobili pervenuti in proprietà all'Istituto;

h) deliberare sui contratti di compra-vendita di immobili di cui all'art. 9 del presente statuto;

i) assumere e cedere partecipazioni;

l) nominare il direttore e stabilirne il trattamento economico;

m) nominare, su proposta del direttore, il vice direttore, dirigenti e funzionari e stabilirne il trattamento economico;

n) deliberare, sempre su proposta del direttore, su ogni altra materia riguardante il personale.

Comitato escutivo

Art. 22.

Il comitato esecutivo è costituito dal presidente, dal vice presidente e da tre membri nominati annualmente dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti con criteri di avvicendamento.

Nel caso di vacanza, il consiglio di amministrazione provvederà, nella prima adunanza successiva alla vacanza medesima, alla nomina dei membri in sostituzione, i quali assumeranno l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Art. 23.

Nel rispetto delle norme di legge e di statuto il consiglio di amministrazione potrà delegare al comitato esecutivo propri poteri ed attribuzioni fissandone i limiti di competenza e di valore.

In via d'assoluta urgenza il comitato esecutivo potrà deliberare su affari di competenza del consiglio di amministrazione con l'obbligo di darne comunicazione al consiglio stesso nella sua prima riunione.

Le deliberazioni del comitato sono prova legale di fronte ai terzi della esistenza della delega o dell'urgenza.

Art. 24.

Il comitato esecutivo è convocato con un biglietto di invito da spedirsi a mezzo raccomandata, ai suoi membri ed ai sindaci al loro domicilio almeno tre giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo pù celere senza rispetto dei termini di cui al comma precedente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti fra cui il presidente od il vice presidente.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Il comitato si riunisce di norma due volte al mese e, comunque, quando il presidente lo reputi necessario.

Tutte le deliberazioni del comitato esecutivo saranno portate a conoscenza del consiglio nella sua prima riunione.

Ai componenti il comitato spettano per la partecipazione alle sedute, la medaglia di presenza, la eventuale diaria ed il rimborso spese di viaggio come per le riunioni di consiglio.

Questi compensi non sono cumulabili con altri eventuali compensi per riunioni nello stesso giorno del consiglio di amministrazione.

Presidente

Art. 25.

Il presidente ed il vice presidente dell'Istituto sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri membri e durano in carica tre anni.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, firma i verbali delle loro adunanze e vigila sulla escuzione delle deliberazioni assunte.

Consente alla cancellazione di ipoteche, alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle cancellazioni delle trascrizioni dei precetti eseguiti dall'Istituto ed alla restituzione di pegni e di altre garanzie, sempre che il credito risulti integralmente estinto.

In via di urgenza il presidente ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e di cessazione, di resistere a quelle promosse contro l'Istituto e concedere restrizioni di garanzia informando del provvedimento il consiglio nella prima riunione.

All'uopo, sempre nei casi di urgenza, può transigere nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione nonchè conferire mandati generali o speciali alle liti.

Art. 26.

In caso di assenza od impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente. In mancanza od impedimento di entrambi, essi saranno sostituiti da un consigliere espressamente designato dal consiglio di amministrazione. Ugualmente dicasi nei casi di vacanza delle cariche.

Di fronte ai terzi, ed in particolare al conservatore dei registri immobiliari, all'amministrazione del debito pubblico e ad altri pubblici uffici, la firma del vice presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente o di carica vacante; la firma del consigliere designato costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente e del vice presidente o della vacanza delle rispettive cariche.

Collegio sindacale

Art. 27.

Il collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Ai membri del collegio sindacale si applicano le incompatibilità previste dall'art. 2399 del codice civile.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; gli altri sono nominati dall'assemblea dei partecipanti su designazione degli istituti non rappresentati nel consiglio, tra gli amministratori, sindaci e dirigenti degli stessi.

La presidenza del collegio spetta al sindaco effettivo di nomina ministeriale.

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dal codice civile.

I sindaci debbono intervenire alle adunanze delle assemblee e del consiglio di amministrazione ed hanno la facoltà di presenziare a quelle del comitato.

Agli stessi, oltre il previsto compenso nella misura stabilita secondo le modalità indicate dall'art. 13 spettano anche la diaria e il rimborso spese così come fissato per i componenti il consiglio di amministrazione.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel quale scade il termine predetto e successivamente fino a che entrino in carica i loro successori.

I sindaci di nomina assembleare decadono dalla carica ove perdano la qualità di amministratore, sindaco o dirigente dell'ente che li ha designati.

Direttore

Art. 28.

La direzione dell'Istituto è affidata ad un direttore. Il direttore assiste alle assemblee dei partecipanti ed interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Egli è segretario dell'assemblea, del consiglio e del comitato esecutivo, redige i verbali delle adunanze, li firma unitamente al presidente e ne autentica le copie e gli estratti.

Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale; determina le attribuzioni di lavoro dei singoli uffici e vigila affinchè l'andamento generale dell'Istituto si svolga nel rispetto delle leggi e del presente statuto. In particolare attende ai seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonchè alla esecuzione delle disposizioni impartite dal presidente e ne firma gli atti relativi;

b) riferisce al comitato esecutivo ed al consiglio di amministrazione su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

c) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordini di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine e le quietanze;

d) dispone e disciplina i servizi, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti;

e) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti riguardanti il personale;

f) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario entro i limiti fissati annualmente dal consiglio di amministrazione formulando eventuali proposte;

g) redige situazioni periodiche sulla situazione finanziaria e funzionale dell'Istituto e le presenta al consiglio di amministrazione formulando eventuali proposte;

h) predispone il bilancio di ogni esercizio annuale entro il primo trimestre successivo e lo accompagna al consiglio con una relazione illustrativa;

i) in caso di necessità, avvia tempestivamente le azioni giudiziarie necessarie per il recupero dei crediti vantati dallo istituto, informandone il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo alla prima riunione utile.

Art. 29.

In caso di vacanza della carica, di assenza o di impedimento del direttore, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da un dirigente o funzionario dell'Istituto designati dal consiglio.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore fa prova della vacanza della carica, della assenza od impedimento del direttore stesso.

Bilancio - Utile

Art. 30.

L'esercizio amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di ciascun esercizio, il relativo conto perdite e profitti, e la proposta di ripartizione dell'utile, accompagnati dalla relazione del consiglio di amministrazione e da quella del collegio sindacale, devono essere sottoposti per la approvazione all'assemblea degli enti partecipanti entro quattro mesi dalla data di chiusura.

Art. 31.

Gli utili netti debbono essere così ripartiti:

1) per due decimi (2/10) alla formazione ed all'incremento di un fondo di riserva ordinaria;

2) per sei decimi (6/10) ai partecipanti quale dividendo sul fondo di dotazione conferito;

3) per un decimo (1/10) alla formazione di un fondo di riserva straordinaria;

4) per un decimo (1/10) alla costituzione ed all'incremento di un fondo a disposizione del consiglio di amministrazione per la concessione di contributi per iniziative dirette a favorire lo sviluppo ed il perfezionamento delle medie e piccole imprese della Puglia.

Liquidazione - Vigilanza

Art. 32.

L'assemblea dei partecipanti può deliberare lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Istituto con deliberazione che abbia ottenuto una maggioranza di voti che rappresenti almeno i due terzi del fondo di dotazione. La deliberazione per essere esecutiva dovrà riportare l'approvazione del Ministro del tesoro di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le attività nette risultanti saranno ripartite tra i partecipanti in proporzione delle quote da ciascuno conferite.

Art. 33.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza in conformità delle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni integrative e modificative.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'Istituto, valgono le disposizioni del predetto decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

L'Istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonchè il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti.

Le deliberazioni concernenti le operazioni di credito potranno avere immediata esecuzione qualora non si richiedano particolari autorizzazioni di deroga; le altre, dopo che saranno trascorsi venti giorni dalla data di ricezione di detti verbali da parte dell'organo di vigilanza senza che nessuna comunicazione contraria o sospensiva sia pervenuta dalla stesso.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(10155)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1980.

Variazione al piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1980 presentato dalla cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge n. 153 del 30 aprile 1969;

Visto l'art. 20 del decreto-legge n. 629 del 15 dicembre 1979 convertito nella legge n. 25 del 15 febbraio 1980;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1980 presentato in data 30 gennaio 1980 dalla cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino e approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 16 maggio 1980, con nota n. 10/4PS/70708 nel quale sono previsti, a fronte di disponibilità pari a lire 24.000 milioni, investimenti immobiliari per lire 9.200 milioni di cui lire 4.600 milioni da impiegare nell'edilizia agevolata e convenzionata conformemente alla delibera CIPE del 26 ottobre 1978 emanata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 457 del 5 agosto 1978, titoli di Stato, cartelle fondiarie ed assimilati per lire 10.800 milioni, depositi bancari per lire 4.000 milioni;

Vista la delibera del 28 aprile 1980 con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa, ferma restando la disponibilità di lire 24.000 milioni, ha deciso di modificare il piano predetto al fine di operare maggiori investimenti immobiliari con l'acquisto di alloggi da reddito del tipo economico e popolare da destinare ad uso abitativo;

Considerato che il nuovo piano prevede investimenti immobiliari per lire 15.200 milioni di cui lire 7.600 milioni da destinare nell'edilizia agevolata e convenzionata (acquisto di cartelle fondiarie) conformemente alle direttive di cui alla precitata delibera CIPE del 26 ottobre 1978, titoli di Stato e cartelle fondiarie per lire 4.800 milioni e depositi bancari per lire 4.000 milioni;

Tenuto conto della carenza di offerte di alloggi sul mercato delle locazioni dei privati;

Ritenuto che la richiesta della cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino, intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga prevista dal terzo comma dell'art. 65 della legge n. 153/1969, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge n. 153 del 30 aprile 1969, la modifica del piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1980 presentata in data 3 giugno 1980 dalla cassa di previdenza per il personale dell'Istituto S. Paolo di Torino a condizione che le somme destinate ad investimenti immobiliari eccedenti il 40% delle disponibilità siano riassorbite negli esercizi futuri e che per gli investimenti mobiliari a parità di rendimento, siano preferiti i titoli fondiari indicizzati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

(10219)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Sostituzione di membri della commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1980 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Firenze;

Vista la nota n. 14992 datata 13 agosto 1980 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Firenze fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, signori Elettra Lorini, Adolfo Moni, Elisabetta Ramat, dimissionari, con i signori Mara Nanni, Vincenzina Galeotti, Stefano Borselli;

Decreta:

I signori Mara Nanni, Vincenzina Galeotti e Stefano Borselli sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Firenze, quali rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, in sostituzione dei signori Elettra Lorini, Adolfo Moni ed Elisabetta Ramat, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10048)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Piacenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1979 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Piacenza;

Vista la nota n. 15912 datata 28 luglio 1980 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Piacenza fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante della UIL, sig. Enrico Franceschini, dimissionario, con il sig. Angelo Finardi;

Decreta:

Il sig. Angelo Finardi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Piacenza, quale rappresentante della UIL, in sostituzione del sig. Enrico Franceschini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10047)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Trasferimento della quota di produzione zucchero dalla Società generale delle conserve alimentari Cirio S.p.a., in S. Giovanni a Teduccio, alla nuova società Sacam S.p.a., in Napoli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il regolamento (CEE) n. 3331/74 del Consiglio del 19 dicembre 1974, relativo all'assegnazione ed alla modifica delle quote di base nel settore dello zucchero;

Visto, in particolare, l'art. 4, primo e secondo paragrafo, del succitato regolamento (CEE) n. 3331/74, che stabilisce le misure di adattamento delle quote di base per lo zucchero in caso di fusione o di cessione di imprese, di cessione di stabilimenti e di cessazione di attività di imprese;

Visto il regolamento (CEE) n. 1592/80 del Consiglio del 24 giugno 1980, relativo all'applicazione dei regimi di quote di produzione nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio per il periodo 1° luglio 1980-30 giugno 1981;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1976, con il quale sono state stabilite ai sensi dei regolamenti comunitari sopracitati le quote di base per lo zucchero complessivamente attribuite a ciascuna impresa saccarifera relativamente alle campagne 1975-76, 1979-80;

Considerato che da parte della Società generale delle conserve alimentari Cirio, con sede legale in Roma, è stata denunciata alla cancelleria commerciale ufficio società commerciali del tribunale di Roma, con atto depositato il 30 luglio 1980, per la relativa iscrizione nel registro delle imprese del tribunale di Roma, la cessazione

dell'attività saccarifera svolta da detta società, nello stabilimento di Capua, con il compimento della campagna saccarifera 1978-79;

Visto l'atto rogito dott. Felice Piccinni, notaio in Napoli, in data 28 gennaio 1980, repertorio n. 186390, fascicolo n. 10702, registrato a Napoli il 18 febbraio 1980, relativo alla costituzione della « Saccarifera Campania Sacam - S.p.a. », con sede in Napoli, al fine di svolgere attività nel settore saccarifero bieticolo;

Considerato che in presenza della dichiarazione di cessazione di attività, a partire dalla campagna 1980-81, presentata dalla S.p.a. Cirio, è necessario, ai sensi della vigente normativa comunitaria del settore, adottare gli opportuni adattamenti nel quadro del regime di contingentamento della produzione che regola il settore;

che la gestione della citata unità tecnica è stata assunta direttamente dalla S.p.a. Sacam e che può ragionevolmente presumersi la continuità delle consegne alla nuova società da parte dei tradizionali conferenti il prodotto;

che l'assegnazione alla società Sacam della quota di produzione già assegnata alla società Cirio è conforme agli interessi dei produttori agricoli;

Decreta:

A seguito della cessazione di attività della Società generale delle conserve alimentari Cirio S.p.a., S. Giovanni a Teduccio (Napoli), la quota di base attribuita a quest'ultima con proprio decreto in data 28 febbraio 1976, pari a 140.016 quintali di zucchero, a decorrere dalla campagna bieticolo-saccarifera 1980-81 — fatti salvi gli effetti di cui all'art. 8 del regolamento (CEE) n. 3331/74 — è assegnata alla società Sacam S.p.a., Napoli.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(10060)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania con effetto dal 1° gennaio 1973;

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1974, 9 aprile 1975, 21 novembre 1975, 30 aprile 1976, 3 maggio 1976, 23 luglio 1976, 11 settembre 1976, 11 novembre 1976, 7 gennaio 1977, 11 febbraio 1977, 9 luglio 1977, 8 gennaio 1979, 23 marzo 1979, 18 giugno 1979, 27 settembre 1979, 2 febbraio 1980 e 31 maggio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1974 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10213)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Wild e C., in Torino, con stabilimenti in Piasco e Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 6 aprile 1978, concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Wild e C. di Torino;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° marzo 1978;

Visti i decreti ministeriali 4 maggio 1979 e 21 marzo 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Wild e C. di Torino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Wild e C. di Torino, con stabilimenti in Piasco (Cuneo) e Novara, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10211)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 27 ottobre 1977 con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° marzo 1976;

Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1978, 22 maggio 1978, 23 maggio 1978, 9 ottobre 1978, 10 ottobre 1978, 11 ottobre 1978, 12 ottobre 1978, 31 ottobre 1978, 13 dicembre 1978, 8 gennaio 1979, 12 maggio 1979, 18 ottobre 1979, 4 luglio 1980, 5 luglio 1980 e 7 luglio 1980, di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 27 ottobre 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10212)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Benaglia, in Anzola Emilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Benaglia di Anzola Emilia (Bologna);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Benaglia di Anzola Emilia (Bologna) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 novembre 1978 al 13 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10215)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1980.

Determinazione del valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Cuneo e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla

determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Cuneo e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Cuneo e provincia, è determinato come segue:

mensa: L. 80 per ogni giornata di somministrazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1980

Il Ministro: Foschi

(10223)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica industriale lucana - PIL, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Plastica industriale lucana - PIL, con sede in Potenza;

Visti i decreti ministeriali 5 maggio 1980 e 30 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 ottobre 1979 al 13 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica industriale lucana - PIL, con sede in Potenza, è prolungata al 12 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1980

Il Ministro: Foschi

(10210)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milatex - Manifattura italiana lane affini, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 ottobre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Milatex - Manifattura italiana lane affini di Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. - Milatex - Manifattura italiana lane affini di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 luglio 1980 al 4 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro: Foschi

(10217)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Domizia, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Domizia di Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Domizia di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 marzo 1980 al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10216)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli con effetto dal 1° gennaio 1977;

Visti i decreti ministeriali 22 febbraio 1978, 23 febbraio 1978, 28 marzo 1978, 15 giugno 1978, 27 settembre 1978, 13 dicembre 1978, 23 febbraio 1979, 3 agosto 1979, 2 novembre 1979, 12 febbraio 1980, 1° aprile 1980 e 18 luglio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 12 dicembre 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10214)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1980.

Modificazione al decreto ministeriale 21 gennaio 1980 in ordine alla determinazione delle amministrazioni pubbliche e degli istituti privati di riconosciuto valore scientifico autorizzati ad usufruire del sistema Medlars per l'anno 1980.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente le modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità, ed in particolare l'articolo 1, lettera *H*), di detta normativa;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, ed in particolare l'art. 9, quarto comma;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha stipulato in data 27 ottobre 1978 una convenzione con The Library of Medicine, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, con la quale sono stati stabiliti piani di intesa comuni a beneficio dei programmi sanitari dei rispettivi Paesi mediante l'utilizzazione del sistema Medlars diretto all'acquisizione di dati scientifici, e che l'art. 1 del predetto accordo garantisce all'Istituto superiore di sanità l'esclusiva in Italia;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 1980, con il quale sono stati determinati le amministrazioni pubbliche e gli istituti privati di riconosciuto valore scientifico autorizzati ad usufruire del sistema Medlars per l'anno 1980;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1566 in data 27 febbraio 1980, con il quale sono state determinate le tariffe di collegamento annuale al predetto sistema Medlars;

Ravvisata la necessità di utilizzare a tempo pieno il predetto sistema al fine di ridurre i costi di gestione;

Considerato altresì che i dati scientifici acquisiti dagli utenti attraverso il sistema Medlars potranno essere utilizzati dall'Istituto superiore di sanità per i propri fini istituzionali;

Decreta:

Le amministrazioni pubbliche e gli istituti privati di riconosciuto valore scientifico autorizzati ad usufruire del sistema Medlars per l'anno 1980, di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 1980, sono rideterminati nel modo seguente:

Università degli studi di Ancona;
Università degli studi di Bari;
Università degli studi di Genova;
Università degli studi di Milano;
Università degli studi di Modena;
Università degli studi di Padova;
Università degli studi di Perugia;
Università degli studi di Roma;
Università degli studi di Siena;
Università degli studi di Torino;
Consiglio nazionale delle ricerche - Roma;
Istituto di ricerche farmacologiche « Mario Negri » - Milano;
Nutrition Foundation of Italy - Milano;
Policlinico S. Orsola - Istituto di oncologia - Bologna;
Ospedale civile S. Maria degli Angeli - Divisione radioterapia e oncologia clinica - Pordenone;
Ente ospedaliero regionale - Ospedali riuniti di Parma - Centro oncologico medico - Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 4 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(10286)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Santangelo elettromeccanica, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della ditta F.lli Santangelo elettromeccanica di Potenza;

Visti i decreti ministeriali 13 luglio 1978, 8 novembre 1978, 10 aprile 1979, 19 ottobre 1979, 1° dicembre 1979, 11 marzo 1980 e 8 luglio 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 24 marzo 1978 al 15 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Santangelo elettromeccanica di Potenza, è prolungata al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10209)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1980.

Approvazione del modulo per il rilevamento dell'effettivo impiego di mano d'opera ai fini dell'imposizione dei contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, comma secondo e terzo, della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, concernente l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e l'accertamento dei contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 19, comma secondo e terzo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, recante norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1978 con il quale sono stati approvati i moduli per la denuncia, ai fini dell'accertamento dei contributi agricoli unificati, da valere ai sensi del citato art. 19 della legge 11 marzo 1970, n. 83, per tutto il territorio nazionale a decorrere dall'anno 1979;

Ritenuta la necessità di modificare il vigente modulo Acc. 1/Avv. onde consentire l'indicazione della contrada o località ove è sito il terreno, dei dati catastali dello stesso, della qualità di affittuario del dichiarante e, in tal caso, delle generalità del locatore e della durata del contratto, nonché delle mansioni per i dipendenti dei consorzi indicati nell'art. 6, lettera *b*), della legge 31 marzo 1979, n. 92;

Considerato, altresì, il conforme parere espresso in materia dalla commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati in data 2 ottobre 1980;

Decreta:

E' approvato l'allegato modulo Acc. 1/Avv. per le denuncie, ai fini contributivi, da prodursi dai datori di lavoro agricoli agli uffici provinciali del servizio dei contributi agricoli unificati direttamente ovvero per il tramite delle sezioni degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

DA PRESENTARE ALL'UFFICIO PROVINCIALE C.A.U. OD AL COLLOCATORE COMUNALE ENTRO 10 GIORNI DAL TERMINE DI CIASCUN TRIMESTRE DELL'ANNO SOLARE

Mod. Acc. 1/Avv.
Approvato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

N°

OGGETTO:

Denuncia delle giornate di lavoro prestate dai « braccianti avventizi » nel corso del . . . . trimestre dell'anno solare . . . .

AL SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI
UFFICIO PROVINCIALE DI
. . . .

AZIENDA AGRICOLA . . . . sita nel Comune di . . . .
(denominazione dell'azienda)
e condotta a (*) . . . . dalla DITTA . . . .
(cognome e nome del titolare) (data e luogo di nascita)
domiciliata nel Comune di . . . . Via . . . . N. . . c.a.p. .
in qualità di:

proprietaria dei terreni di cui alle partite catastali n. . . . . posti in contrada o località . . . .;

affittuaria dei terreni di cui alle partite catastali n. . . . . posti in contrada o località . . . . di proprietà di . . . .
(cognome, nome e indirizzo del proprietario)
in base a contratto di affitto stipulato per il periodo dal . . . . al . . .

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.-L. 3-2-1970, n. 7 — convertito in Legge 11-3-1970, n. 83 — il sottoscritto datore di lavoro dichiara che, nel corso del . . . trimestre dell'anno solare . . ., ha assunto alle proprie dipendenze, presso l'azienda agricola sopra indicata, i sottoelencati « braccianti avventizi » i quali hanno effettuato le giornate di lavoro a fianco di ciascuno indicate:

N.	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE / Data e luogo di nascita	Comune di residenza / Mansioni (**)	N. gg. di lavoro prestate						Accertamento d'ufficio		
			uomo	donna	ragazzo (***)	in zona montana 700 m e più	in zona montana sotto 700 m	in zona non montana	in zona montana 700 m e più	in zona montana sotto 700 m	in zona non montana
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

(*) Indicare la forma di conduzione praticata (coltivazione diretta, in economia, a mezzadria, ecc.).
(**) Indicare la mansione solo per i dipendenti dei consorzi di cui al l'art. 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92.
(***) Per ragazzi si intendono maschi e femmine di età compresa tra i 14 ed i 18 anni.

Da compilare a cura e rischio del ricevente

N°

RICEVUTA

Mod. Acc. 1/Avv.

Il datore di lavoro Sig. . . . . ha presentato in data odierna la denuncia dei « braccianti avventizi » assunti nel corso del . . . . trimestre dell'anno solare . . . . presso l'azienda agricola denominata . . . . sita nel Comune di . . . . e condotta dalla Ditta . . . . . domiciliata nel Comune di . . . . Via . . . . N. . . .

Timbro dell'Ufficio ricevente

Data, .

. . . .
(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

Mod. Acc. 1/Avv.

N.	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE / Data e luogo di nascita	Comune di residenza / Mansioni (**)	N. gg. di lavoro prestate						Accertamento d'ufficio		
			uomo	donna	ragazzo (***)	in zona montana 700 m e più	in zona montana sotto 700 m	in zona non montana	in zona montana 700 m e più	in zona montana sotto 700 m	in zona non montana
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
		TOTALI									

Il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 7 della Legge 12-3-1968, n. 334, prorogato dall'art. 19 del D.-L. 3-2-1970, n. 7, che l'ordinamento colturale dell'azienda è il seguente:

Da compilare solo nella denuncia del 1° trimestre

SUPERFICIE				BESTIAME	
Colture	Ettari	Colture	Ettari	Specie	N. capi
				equini	
				bovini	
				ovini	
		TOTALE		suini	

IL DATORE DI LAVORO È COLTIVATORE DIRETTO ASSICURATO AI SENSI DELLA LEGGE 22-11-1954 N. 1136?

NO SI

IN CASO POSITIVO TRASCRIVERE QUI ACCANTO IL NUMERO DEL MOD. CD4 . . .

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

. . . .

. . . . (****)

domiciliato nel Comune di . . . . . .

Via . . . . N. . .

Data, ...

(****) a - Il firmatario, nel caso non sia datore di lavoro, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.
b - Nel caso il datore di lavoro sia « mezzadro » o « colono parziario », deve indicare tale qualifica.

AVVERTENZA

E' passibile delle responsabilità di legge chiunque, al fine di procurare a se o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare la denuncia o la presenti reticente od infedele. Se da tali fatti è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI

(10218)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1980.
Modificazione al decreto ministeriale 30 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari del Ministero della difesa;

Ravvisata la necessità di apportare modifiche all'ordinamento della predetta direzione generale, stabilito con l'art. 2 del decreto ministeriale 30 settembre 1966, sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto, l'art. 2 del decreto ministeriale 30 settembre 1966, citato in premessa, è integrato nel senso che viene istituita la 8ª divisione (Servizi alternativi del servizio militare di leva) con i compiti inerenti alla trattazione delle materie relative all'obiezione di coscienza di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, e alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, per quanto concerne la definizione degli obblighi militari di leva, di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Ministro: LAGORIO

(10246)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1980.
Variante al piano di edilizia penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 14 aprile 1980, con il quale, attraverso una diversa ripartizione dei fondi destinati per la realizzazione di istituti penitenziari, si è disposto tra l'altro, il finanziamento della casa circondariale di Spoleto per L. 3.700.000.000 e della casa circondariale di Crotone per L. 800.000.000 pari quindi a complessive lire 4.500 milioni;

Considerato che parte dei fondi sono stati impegnati nel frattempo per eseguire lavori in corso;

Ritenuto che occorre provvedere con urgenza alla assegnazione della somma di lire 800 milioni per la casa circondariale di Crotone e di lire 3.200 milioni per la casa circondariale di Spoleto in quanto per questi ultimi è utilizzabile la somma di lire 500 milioni già prevista per gli uffici giudiziari minorili di Perugia;

che pertanto alla occorrente somma di lire 4 miliardi può farsi fronte con la pari somma accantonata per gli anni 1978 e 1979 per gli eventuali interventi di cui all'art. 9 della legge 1° luglio 1977 n. 404, con riserva di reintegro nel 1981;

Decreta:

Fermo restando quant'altro disposto con il decreto interministeriale 2 aprile 1980 di cui alle premesse, al finanziamento di L. 3.200.000.000 per la casa circondariale di Spoleto e di L. 800.000.000 per la casa circondariale di Crotone si provvede utilizzando la somma complessiva di L. 4.000.000.000 accantonata, nella misura di L. 2.050.000.000 per l'anno 1978 e nella misura di L. 1.950.000.000 per l'anno 1979, per gli interventi di cui all'art. 9 della legge 1° luglio 1977, n. 404.

Roma, addì 12 novembre 1980

Il Ministro di grazia e giustizia
SARTI

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(10325)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1980.
Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con cedola variabile. Emissione 1° dicembre 1979 per lire 2.000 miliardi. Cedola n. 3 pagabile il 1° giugno 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con il quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi;

Visto il decreto ministeriale n. 710704/66-AP-7, in data 15 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1979, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 383, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 314 del 17 novembre 1979, emanato in forza della cennata legge n. 843, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, per una durata di ventiquattro mesi, a cedola variabile, con godimento 1° dicembre 1979, rimborsabili il 1° dicembre 1981, per nominali lire 2.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, stabilito nella misura del 6,15% semestrale il tasso di interesse minimo da applicarsi ai certificati speciali di credito emessi con il provvedimento medesimo, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse stesso, ne fissa la misura relativamente alla prima cedola, di scadenza 1° giugno 1980, e prevede che i tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze siano stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° giugno 1981 (terza cedola);

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dal citato decreto ministeriale 15 novembre 1979, è pari al 7,4676%;

Considerato che il tasso, come sopra determinato, è superiore a quello minimo garantito del 6,15% e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° giugno 1981 sui predetti certificati speciali di credito del Tesoro dovrà essere pari al 7,45%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 710704/66-AP-7, in data 15 novembre 1979, meglio specificato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale, da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° dicembre 1979, emessi con il decreto ministeriale stesso per lire 2.000 miliardi, è determinato nella misura del 7,45% relativamente alla cedola n. 3 pagabile il 1° giugno 1981.

La spesa complessiva di L. 149.000.000.000 derivante dal presente decreto, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(10326)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1980.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con cedola variabile. Emissione 1° giugno 1980 di lire 3.000 miliardi. Cedola n. 2 pagabile il 1° giugno 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, con il quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad effettuare, nell'anno 1980, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a trentasei mesi;

Visto il decreto ministeriale n. 507101/66-AR, in data 16 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1980, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 45, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 19 maggio 1980, emanato in forza della citata legge n. 149, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, per una durata di ventiquattro mesi, a cedola variabile, con godimento 1° giugno 1980, rimborsabili il 1° giugno 1982, per nominali lire 3.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, stabilito il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola, di scadenza 1° dicembre 1980, dei certificati speciali di credito emessi con il provvedimento medesimo, fissa nella misura del 6,75% il tasso minimo da corrispondersi sulle successive cedole, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del medesimo, e prevede che i tassi di interesse pagabili alle scadenze successive alla prima siano stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse pagabile alla scadenza del 1° giugno 1981 (seconda cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale determinato con i criteri indicati dal citato decreto ministeriale del 16 maggio 1980, è pari al 7,4676%;

Considerato che il tasso, come sopra determinato, è superiore a quello minimo garantito del 6,75% e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° giugno 1981 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro dovrà essere pari al 7,45%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 507101/66-AR, in data 16 maggio 1980, meglio specificato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° giugno 1980, rimborsabili il 1° giugno 1982, emessi con il decreto ministeriale stesso per lire 3.000 miliardi, è determinato nella misura del 7,45% relativamente alla cedola n. 2, pagabile il 1° giugno 1981.

La spesa complessiva di L. 223.500.000.000 derivante dal presente decreto, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(10327)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1980.
Tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale (Ginevra 1973), richiamato dalla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Malaga Torremolinos il 25 ottobre 1973 e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visto l'avviso D. 300 R del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico che indica i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telefoniche tra i Pasi europei e del bacino del Mediterraneo;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 27 giugno 1978, con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1979, concernente le tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 31 dicembre 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, concernente le tariffe per il servizio telefonico nazionale;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le relazioni tra l'Italia ed i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi-oro, per ciascun minuto di comunicazione telefonica, sono stabilite come segue:

Relazione	Per traffico di partenza	Per traffico di arrivo
Albania	0,877	0,876
Algeria	2,20	—
Austria (vicinale)	0,55	0,45
Austria	1,075	0,57
Belgio	1,463	0,55
Bulgaria	0,674	1,661
Cecoslovacchia	1,137	0,523
Cipro	2,33	0,74
Danimarca	1,42	0,575
Egitto	5,00	5,00
Finlandia	2,31	0,70
Francia (vicinale)	0,545	0,44
Francia	1,145	0,44
Germania R.D.A.	1,43	0,56
Germania R.F.A.	1,11	0,52
Gibilterra	1,537	0,50
Gran Bretagna	1,38	0,59
Crecia	1,13	0,56
Irlanda	1,64	0,65
Jugoslavia (vicin. pref.)	0,395	0,47
Jugoslavia (vicinale)	0,56	0,47
Jugoslavia	1,16	0,47
Libia	1,25	0,75
Lussemburgo	1,23	0,54
Malta (vicinale)	0,66	0,38
Malta	1,26	0,50
Marocco	2,32	0,68
Norvegia	1,59	0,64
Paesi Bassi	1,45	0,575
Polonia	1,37	0,575
Portogallo	1,55	0,658
Portogallo (Azzorre e Madera)	1,75	0,658
Romania	1,595	0,56
Spagna	1,37	0,50
Svezia	1,565	0,605
Svizzera (vicin. pref.)	0,53	0,41
Svizzera (vicinale)	0,695	0,41
Svizzera	1,295	0,41
Tunisia (vicinale)	0,56	0,53
Tunisia	1,16	0,53
Turchia	2,185	0,845
Ungheria	1,167	0,523
U.R.S.S.	1,96	0,61
Groenlandia	0,52	0,575
Islanda	2,47	0,59
Isole Faëroer	2,52	0,575

Per le relazioni con i Paesi non confinanti le quote suddette sono comprensive del corrispettivo minutario relativo all'impegno dei circuiti di transito attraverso altri Paesi.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione), le relazioni di cui all'articolo precedente sono suddivise nelle seguenti zone:

I Zona:

Austria (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia e Trieste);

Francia (per il traffico telefonico tra le reti dei compartimenti di Cagliari, Genova e Torino da una parte ed i gruppi di reti di Lione e Marsiglia dall'altra);

Jugoslavia (per il traffico telefonico non a tariffa preferenziale tra le reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia e Trieste da una parte e quelli di Lubiana, Rijeka-ex Fiume e Zagabria dall'altra);

Malta (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Catania e Palermo);

Svizzera (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Bolzano, Milano, Torino e Verona);
Tunisia (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Catania e Palermo).

II Zona:

Albania, Austria (restante traffico), Cecoslovacchia, Francia (restante traffico), Grecia, Jugoslavia (restante traffico) Lussemburgo, Malta (restante traffico), Repubblica Federale di Germania, Svizzera (restante traffico), Tunisia (restante traffico), Ungheria.

III Zona:

Belgio, Danimarca, Gran Bretagna, Libia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Democratica Tedesca, Spagna.

IV Zona:

Algeria, Bulgaria, Gibilterra, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Romania, Svezia.

V Zona:

Cipro, Finlandia, Marocco, Turchia, U.R.S.S., Faëroer (isole).

Le relazioni con l'Egitto la Groenlandia, l'Islanda e il Portogallo (Azzorre e Madera) sono assoggettate al trattamento tariffario specificato nel successivo art. 3.

Art. 3.

La tariffa in franchi-oro, per le comunicazioni telefoniche effettuate tramite operatrice, è stabilita, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente articolo e salvo quanto previsto nel successivo art. 6, nella misura seguente:

Zona di tassazione	Tariffa per minuto di comunicazione
I	fr.oro 1,00
II	» 1,60
III	» 1,90
IV	» 2,20
V	» 3,00

La tariffa per le relazioni con l'Egitto è stabilita nella misura di franchi-oro 10 per minuto di comunicazione.

La tariffa per le relazioni con la Groenlandia stabilita nella misura di franchi-oro 8 per minuto di comunicazione.

La tariffa per le relazioni con l'Islanda è stabilita nella misura di franchi-oro 5 per minuto di comunicazione.

La tariffa per le relazioni con il Portogallo (Azzorre e Madera) è stabilita nella misura di franchi-oro 3,75 per minuto di comunicazione.

Gli importi di cui sopra, tradotti in lire italiane secondo il controvalore in vigore e con la maggioranza di L. 7 per soprattassa, di cui all'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, si applicano per un minimo di 3 minuti.

Art. 4.

La tariffa (tassa di percezione) per le comunicazioni teleselettive, per ciascuna delle zone di tassazione di cui all'art. 2 e salvo quanto previsto dai commi successivi, si applica mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
I	1	14,10
II	1	8,70
III	1	7,30
IV	1	6,30
V	1	4,60

Nei casi in cui per motivi tecnici non sia ovunque applicabile il ritmo di impulsi corrispondenti ad una zona tariffaria, tutte le comunicazioni in partenza dall'Italia verso i Paesi compresi in tale zona verranno assoggettate alla tariffa corrispondente alla zona immediatamente precedente.

Per le comunicazioni teleselettive tra:

a) i distretti telefonici di Arona, Baveno, Bergamo, Breno, Busto Arsizio, Chiavenna, Clusone, Como, Domodossola, Lecco, Menaggio, Milano, Monza, Novara, Salò, S. Pellegrino, Seregno, Sondrio, Treviglio e Varese da una parte e i gruppi di reti svizzere di Bellinzona, Faido, Locarno e Lugano dall'altra;

b) i distretti telefonici di Bolzano, Bressanone. Brunico e Merano da una parte ed i gruppi di reti svizzere di Coira, Davos, Ilans, Sergans, S. Moritz e Scuol dall'altra;

c) i distretti telefonici di Gorizia e Trieste da una parte ed i gruppi di reti dei compartimenti di Lubiana e di Rijeka-ex Fiume dall'altra,

salvo che non sia prevista una tariffa di frontiera di cui al successivo art. 7, si applica una tariffa preferenziale mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di un impulso di conteggio ogni 17,15 secondi, oltre quello alla risposta dell'utente chiamato.

Per le comunicazioni effettuate tramite operatrice tra gli stessi distretti si applica una tariffa pari a L. 300 per minuto.

Le tariffe di cui al precedente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto.

Art. 5.

Le relazioni telefoniche internazionali di frontiera sono suddivise nelle seguenti due zone di tassazione:

I Zona:

a) verso la Svizzera:

distretto di Como con gruppo di reti di Lugano;

distretto di Menaggio con gruppo di reti di Lugano;

distretto di Varese con gruppo di reti di Lugano;

b) verso la Jugoslavia:

distretto di Gorizia con gruppo di reti di Nova Gorika;

distretto di Trieste con gruppo di reti di Capodistria e di Postumia.

II Zona:

a) verso la Francia:

distretto di S. Remo con il Dipartimento delle Alpi marittime (Nizza, St. Sauveur sur Tinée, Lantosque, Sospel e Cannes);

b) verso la Svizzera:

distretto di Aosta con gruppo di rete di Martigny;

distretto di Chiavenna con gruppo di rete di S. Moritz;

distretto di Domodossola con gruppo di rete di Briga;

distretto di Sondrio con gruppo di rete di S. Moritz;

c) verso la Jugoslavia:

distretto di Udine con gruppo di reti di Nova Gorika.

Art. 6.

Alle comunicazioni internazionali di frontiera effettuate tramite operatrice, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 5, si applicano le stesse tariffe del traffico telefonico interurbano tramite operatrice previste dalle vigenti disposizioni, con le seguenti correlazioni:

alla I zona le tariffe dello scaglione da oltre 15 fino a 30 km;

alla II zona le tariffe dello scaglione da oltre 30 fino a 60 km.

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione.

Art. 7.

Alle comunicazioni internazionali di frontiera teleselettive, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 5, si applicano le stesse tariffe del traffico telefonico interurbano teleselettivo previste dalle vigenti disposizioni, con le seguenti correlazioni:

alla I zona le tariffe dello scaglione da oltre 15 fino a 30 km;

alla II zona le tariffe dello scaglione da oltre 30 fino a 60 km.

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione.

Art. 8.

Le comunicazioni personali e quelle pagabili all'arrivo sono soggette, oltre alle tariffe previste nei precedenti articoli per il traffico tramite operatrice, ad una soprattassa pari al corrispettivo di 2 minuti di comunicazione. Detta soprattassa non è cumulabile qualora siano richiesti, per la stessa comunicazione, entrambi i servizi.

Art. 9.

Il valore di ciascun impulso è quello fissato per la tassazione delle comunicazioni urbane ed interurbane teleselettive dalle disposizioni in vigore.

Art. 10.

A ciascuna comunicazione telefonica internazionale effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa, la quota supplementare prevista dalle disposizioni in vigore per le analoghe comunicazioni interurbane.

Per le comunicazioni telefoniche internazionali effettuate in teleselezione da telefono a disposizione del pubblico si applicano le medesime disposizioni previste per l'analogo servizio nazionale.

Art. 11.

Alle comunicazioni in partenza dagli impianti phonex (grandi parlatori), dai gruppi documentati e dalle cabine a chiamata diretta si applica la tassazione automatica.

Art. 12.

Per la remunerazione forfettaria dei circuiti di transito senza commutazione (transito diretto), in sostituzione dell'accredito di quote rapportate al volume effettivo di traffico telefonico, i canoni annui per la locazione attiva e passiva tra amministrazioni sono così stabiliti per ogni tratta di 100 km in linea d'aria:

per gruppo secondario	fr.oro	64.000
per gruppo primario	»	16.000
per circuito telefonico	»	1.600

Art. 13.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data il decreto ministeriale 30 dicembre 1979, citato nelle premesse, è abrogato.

Roma, addì 14 novembre 1980

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1980
Registro n. 30 *Poste, foglio n.* 239

(10355)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1980.

Tariffe telefoniche internazionali del regime extraeuropeo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale (Ginevra 1973) richiamato dalla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Malaga-Torre Molinos il 25 ottobre 1973 e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visti gli avvisi del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (C.C.I.T.T.) che indicano i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telefoniche internazionali;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 27 giugno 1978, con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 31 dicembre 1979, concernente la ristrutturazione delle tariffe telefoniche internazionali del regime extraeuropeo;

Riconosciuta la necessità di emendare ed integrare il predetto decreto ministeriale del 30 dicembre 1979 per disciplinare le situazioni di fatto e di diritto ulteriormente intervenute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, concernente le nuove norme in materia di tariffe telefoniche;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nelle relazioni telefoniche tra l'Italia ed i Paesi del regime extraeuropeo sottoelencati le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi oro, per le comunicazioni effettuate sulle vie normali e per ciascun minuto di comunicazione telefonica, sono stabilite come segue:

Relazioni	Per traffico di partenza tramite operatore Fr. oro	Per traffico di partenza in teleselezione Fr. oro	Per traffico di arrivo Fr. oro
1) Afganistan	2,50	—	4,00
2) Alaska (dal 1° gennaio 1980)	3,4533	—	2,82
3) Alto Volta	3,9667	—	3,2667
4) Angola	4,50	—	4,50
5) Antigua	1,7319	—	4,40
6) Antille Olandesi	4,3539	—	2,7347
7) Arabia Saudita	3,00	2,65	3,00
8) Arabia Saudita (ridotta)	—	1,25	—
9) Argentina (dal 1° gennaio 1980)	5,1939	3,6939	3,8061
10) Argentina (ridotta) (dal 1° gennaio 1980)	4,3282	2,8282	3,1717
11) Ascension is.	1,93	—	1,4667
12) Australia	5,00	3,50	4,90
13) Australia (ridotta)	—	2,00	—
14) Bahama	3,0781	—	5,265
15) Bahrein	0,02	—	1,52
16) Bangladesh	3,03	—	2,57
17) Barbados is.	1,763	—	3,8906
18) Belize	1,1117	—	4,7082
19) Benin	3,9667	—	3,2667
20) Bermuda is.	5,50	—	2,50
21) Birmania	4,50	—	3,00
22) Bolivia	4,50	—	4,50
23) Bophuthatswana	6,00	—	4,50
24) Botswana	6,00	—	4,50
25) Brasile	4,4085	2,9085	4,591
26) Brasile (ridotta)	—	1,4085	—
27) Brunei	1,48	—	4,45
28) Burundi	5,4333	—	2,5333
29) Buthan	5,166	—	5,334
30) Camerun	4,10	—	4,90
31) Canada	3,125	2,435	3,125
32) Canada (ridotta)	2,36	1,81	2,35
33) Capoverde is.	3,90	—	2,40
34) Caroline is. (dal 1° gennaio 1980)	2,625	—	2,68
35) Cayman is.	1,3936	—	4.40
36) Centrafricana	2,882	—	1,382
37) Cile	4,4085	2,9085	4,591
38) Cile (ridotta)	3,6737	2,1737	3,8263
39) Ciad	2,082	—	1,382
40) Cina Rep. Pop.	3,00	1,50	6,00
41) Cina Rep. Pop. (ridotta)	—	—	—
42) Colombia	4,4085	2,9085	4,5915
43) Colombia (ridotta)	3,6737	2,1737	3,8263
44) Comore is.	2,082	—	1,382
45) Congo Rep. Pop. (Brazz.)	4,50	—	3,00
46) Cook is.	1,50	—	3,00
47) Corea del Sud	4,50	—	4,50
48) Corea Rep. Dem. (dal 1° settembre 1980)	4,50	—	3,00
49) Costa d'Avorio	4,50	3,00	4,50
50) Costa d'Avorio (ridotta)	—	1,50	—
51) Costarica	4,50	—	4,50
52) Cuba	2,878	—	6,122
53) Dominica is.	1,4333	—	4,40
54) Dominicana Rep.	1,1107	—	4,7082
55) Ecuador	4,4085	2,9085	4,5915
56) Ecuador (ridotta)	3,6737	2,1737	3,8263
57) El Salvador	4,86	—	3,09
58) Emirati Arabi Uniti	3,00	2,65	3,00
59) Emirati Arabi Uniti (rid.)	—	1,25	—
60) Etiopia	4,50	3,00	4,50
61) Etiopia (ridotta)	—	1,50	—
62) Falkland	1,93	—	1,4667
63) Figi is.	0,39	—	3,36
64) Filippine	4,50	—	4,50
65) Gabon	4,50	—	4,50
66) Gambia	3,8087	—	3,3453
67) Ghana	3,8089	—	3,3456
68) Giamaica	2,0562	—	1,4667
69) Giappone	4,50	3,00	4,50
70) Giappone (ridotta)	—	1,50	—
71) Gibuti (dal 1° gennaio 1980)	2,082	—	1,4667
72) Gilbert	1,50	—	3,00
73) Giordania	3,00	2,65	3,00
74) Giordania (ridotta)	—	1,25	—
75) Grenada is. (dal 1° gennaio 1980)	1,45	—	4,40
76) Guadalupa	2,082	—	1,382
77) Guayana Francese (dal 1° gennaio 1980)	3,9666	—	3,2666
78) Guam is.	2,042	—	3,1717
79) Guatemala	4,8582	—	3,09
80) Guinea Rep.	2,082	—	1,382
81) Guinea-Bissau	5,167	—	2,6666
82) Guinea Equatoriale	4,8333	—	2,8333
83) Guyana Rep.	0,8833	—	4,40
84) Haiti (dal 1° ottobre 1980)	4,17	—	4,17
85) Hawaii (dal 1° gennaio 1980)	6,6939	—	2,5374
86) Honduras Rep.	4,8595	—	3,3595
87) Hong Kong	4,50	3,00	4,50
88) Hong Kong (ridotta)	—	1,50	—
89) India	3,666	2,166	5,334
90) India (ridotta)	—	0,666	—

Relazioni	Per traffico di partenza tramite operatore Fr. oro	Per traffico di partenza in tele-selezione Fr. oro	Per traffico di arrivo Fr. oro
—	—	—	—
91) Indonesia	3,00	1,50	6,00
92) Indonesia (ridotta)	—	—	—
93) Iran	3,00	2,65	3,00
94) Iran (ridotta)	—	1,25	—
95) Iraq	3,00	2,65	3,00
96) Iraq (ridotta)	—	1,25	—
97) Israele	3,00	2,65	3,00
98) Israele (rid.) (dal 1° gennaio 1980)	—	2,00	2,25
99) Kenya	4,50	3,00	4,50
100) Kenya (ridotta)	—	1,50	—
101) Kuwait	3,00	2,65	3,00
102) Kuwait (ridotta)	—	1,25	—
103) Laos	1,494	—	4,46
104) Lesotho	6,00	—	4,50
105) Libano	3,00	2,65	3,00
106) Libano (ridotta)	—	1,25	—
107) Liberia	4,4085	—	4,5915
108) Macao	3,1666	—	6,1333
109) Madagascar	2,882	—	1,382
110) Malawi	3,81	—	3,3466
111) Malaysia	4,50	—	4,50
112) Maldive is.	1,50	—	3,00
113) Mali	2,882	—	1,382
114) Maria Galante	2.082	—	1,382
115) Marianne is. (dal 1° gennaio 1980)	0,9847	—	4,229
116) Marshall (dal 1° gennaio 1980)	2,625	—	2,68
117) Martinica	2,082	—	1,382
118) Mauritania	2,882	—	1,382
119) Maurizio is.	2,07	—	3,75
120) Messico	4,4085	2,9085	4,5915
121) Messico (ridotta)	3,6737	2,1737	3,8263
122) Midway is. (dal 1° gennaio 1980)	0,9847	—	2,95
123) Montserrat is.	0,8833	—	4,00
124) Mozambico	4,50	—	4,50
125) Namibia	6,00	—	4,50
126) Nauru is.	2,50	—	4,00
127) Nepal	4,833	—	2,8333
128) Nicaragua	5,1939	—	3,8061
Nicaragua (dal 1° gennaio 1980)	6,22	—	3,7638
Nicaragua (dal 1° agosto 1980)	6,6939	—	3,8061
129) Nicaragua (ridotta)	4,582	—	2,918
Nicaragua (ridotta) (dal 1° agosto 1980)	7,582	—	2,918
130) Niger	2,882	—	1,382
131) Nigeria	4,50	3,00	4,50
132) Nigeria (ridotta)	—	1,50	—
133) Niue	1,50	—	3,00
134) Norfolk	2,50	—	4,00
135) Nuova Caledonia	3,9667	—	3,00
136) Nuova Zelanda	2,50	—	4,00
137) Nuove Ebridi	3,17	—	4,67
138) Oman	3,00	2,65	3,00
139) Oman (ridotta)	—	1,25	—
140) Pakistan	5,885	—	3,115
141) Panama (dal 1° gennaio 1980)	5,1939	—	3,8061
142) Papua Nuova Guinea	2,50	—	4,00
143) Paraguay	4,4085	—	4,5915

Relazioni	Per traffico di partenza tramite operatore Fr. oro	Per traffico di partenza in tele-selezione Fr. oro	Per traffico di arrivo Fr. oro
—	—	—	—
144) Perù (dal 1° gennaio 1980)	4,4085	2,9085	4,5915
145) Perù (ridotta)	3,6737	2,1737	3,8263
146) Polinesia Francese	2,082	—	1,382
147) Portorico (dal 1° gennaio 1980)	5,1939	—	3,8061
148) Portorico (ridotta) (dal 1° gennaio 1980)	4,3282	—	3,1717
149) Qatar (dal 1° gennaio 1980)	2,25	—	3,75
150) Reunion is.	2,082	—	1,382
151) Ruanda	5,4333	—	2,5333
152) Salomone is. (dal 1° gennaio 1980)	2,50	—	4,00
153) Somoa Occ. (dal 1° gennaio 1980)	1,50	—	3,00
154) Samoa Amer. (dal 1° gen. naio 1980)	—	—	3,172
155) S. Kitts-Nevis - Anguilla	1,4333	—	4,40
156) S. Elena is.	1,93	—	1,4667
157) S. Lucia is.	1,4333	—	4,40
158) S. Pierre e Miquelon	2,082	—	1,382
159) S. Tomè e Principe	3,90	—	3,00
160) S. Vincent is.	1,6333	—	4,40
161) Seicelle is.	2,07	—	3,75
162) Senegal	4,50	3,00	4,50
163) Senegal (ridotta)	—	1,50	—
164) Sierra Leone (dal 1° gennaio 1980)	3,77	—	2,27
165) Singapore	4,50	3,00	4,50
166) Singapore (ridotta)	—	1,50	—
167) Siria	3,00	2,65	3,00
168) Siria (ridotta)	—	1,25	—
169) Somalia	2,6316	3,0216	2,6283
170) Somalia (ridotta)	—	1,6216	—
171) Sri Lanka	3,9817	—	5,0183
172) Stati Uniti d'America (dal 1° maggio 1980)	3,59	2,90	2,75
173) Stati Uniti d'America (ridotta) (dal 1° maggio 1980)	2,05	1,50	2,75
174) Sudafricana Rep.	4,50	3,00	4,50
175) Sudafricana Rep. (ridotta)	—	1,50	—
176) Sudan	3,80	—	5,20
177) Suriname (dal 1° gennaio 1980)	4,0555	—	3,2222
178) Swaziland	6,00	—	4,50
179) Thailandia	4,50	3,00	4,50
180) Thailandia (ridotta)	—	1,50	—
181) Taiwan	4,50	3,00	4,50
182) Taiwan (ridotta)	—	1,50	—
183) Tanzania	4,50	3,00	4,50
184) Tanzania (ridotta)	—	1,50	—
185) Togo	2,882	—	1,382
186) Tonga is.	2,50	—	4,00
187) Tortola is.	1,4333	—	4,40
188) Trinidad e Tobago is. (dal 1° gennaio 1980)	1,7319	—	4,3417
189) Transkei	6,00	—	4,50
190) Turks Caicos is.	2,4316	—	1,382
191) Tuvalu (dal 1° gennaio 1980)	1,50	—	3,00
192) Uganda (dal 1° gennaio 1980)	3,00	—	3,00
193) Uruguay (dal 1° gennaio 1980)	2,878	—	6,122
194) Venda	6,00	—	4,50
195) Venezuela	4,4085	2,9085	4,5915
196) Venezuela (ridotta)	3,6737	2,1737	3,8263

Relazioni	Per traffico di partenza tramite operatore Fr. oro	Per traffico di partenza in tele-selezione Fr. oro	Per traffico di arrivo Fr. oro
197) Vergini is. (dal 1° gennaio 1980)	6,6939	—	3,8061
198) Vietnam .	2,50	—	4,00
199) Wake is. (dal 1° gennaio 1980)	0,9847	—	2,79
200) Yemen Rep. Araba .	0,9817	—	5,0183
201) Yemen Rep. Dem. Pop. .	1,50	—	4,50
202) Zaire .	5,20	—	3,80
203) Zambia	5,10	—	3,90
204) Zimbabwe . . .	4,50	—	4,50

Le quote parti di tassa di pertinenza italiana per le comunicazioni istradate su vie alternative, di trabocco o di soccorso variano in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Per il traffico telefonico di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani, in servizio automatico o tramite operatore, la quota parte di tassa di pertinenza italiana, tenuto conto dei criteri adottati in sede internazionale, delle possibilità di acquisizione del traffico di transito e degli accordi con i Paesi interessati, non può essere inferiore a franchi oro 0,50 per minuto.

Nelle relazioni per le quali lo scambio dei conti relativi alle comunicazioni personali avviene, in conformità delle raccomandazioni internazionali in vigore, sulla base dei soli minuti tassabili risultanti dall'applicazione del sistema 3+1, la remunerazione del Paese di origine per le conversazioni pagabili all'arrivo è fatta con l'accredito da parte del Paese corrispondente di un importo convenuto compreso tra 6,5 e 7,5 franchi oro per conversazione.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione), le relazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente sono suddivise nelle seguenti zone:

I Zona:

Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Siria, Yemen Rep. Araba, Yemen Rep. Dem. Pop.

II Zona:

Canada, Stati Uniti d'America.

III Zona:

Angola, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Camerun, Cile, Cina Rep. Pop., Colombia, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Costarica, Cuba, Ecuador, Etiopia, Filippine, Gabon, Giappone, Hong Kong, India, Indonesia, Kenya, Liberia, Malaysia, Messico, Mozambico, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Portorico, Senegal, Singapore, Sri Lanka, Sudafrica Rep., Sudan, Tanzania, Taiwan, Thailandia, Uganda, Uruguay, Venezuela, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

IV Zona:

Afganistan, Alaska, Alto Volta, Antigua, Antille Olandesi, Ascension, Bahama, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Birmania, Bophuthatswana, Botswana, Brunei, Burundi, Buthan, Capo Verde, Caroline, Cayman, Centrafricana, Ciad, Comore, Congo Rep. Pop., Cook, Corea Rep. Dem., Dominica, Dominicana Rep., El Salvador, Falkland, Figi, Gambia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Gilbert, Grenada, Guadalupa, Guam, Guatemala, Guayana Francese, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, Hawaii, Honduras, Laos, Lesotho, Macao, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Maria Galante, Marianne, Marshall, Martinica, Mauritania, Maurizio, Midway, Montserrat, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Niue, Norfolk, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Nuove Ebridi, Papua Nuova Guinea, Polinesia Francese, Reunion, Ruanda, S. Kitts-Nevis - Anguilla, S. Elena, S. Lucia, S. Pierre et Miquelon, S. Tomé e Principe, S. Vincent, Salomone, Samoa, Samoa Americane, Seicelle, Sierra Leone, Suriname, Swaziland, Togo, Tonga, Tortola, Transkei, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Tuvalu, Venda, Vergini is. (U.S.A.), Vietnam, Wake.

La relazione telefonica con la Somalia è assoggettata al trattamento tariffario specificato nel successivo art. 3.

Art. 3.

La tariffa (tassa di percezione) in franchi oro, per le comunicazioni telefoniche dirette ai Paesi extraeuropei, effettuate tramite operatrice, è stabilita, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 2, nella misura seguente:

Zona di tassazione	Tariffa per minuto di conversazione	
I	fr. oro	6,00
II	»	6,34
III	»	9,00
IV	»	10,50

La tariffa per la relazione telefonica con la Somalia è stabilita nella misura di fr. oro 5,26 per minuto di conversazione.

La tariffa ridotta per le comunicazioni telefoniche effettuate dalle ore 00,00 alle ore 08,00 e dalle ore 23,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni, nonché dalle ore 08,00 alle ore 23,00 della domenica, limitatamente alle relazioni telefoniche sottoelencate, è stabilita nella misura seguente:

a) Canada, Stati Uniti d'America: fr. oro 4,80 per minuto di comunicazione;

b) Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Nicaragua, Perù, Portorico, Venezuela: fr. oro 7,50 per minuto di comunicazione.

Le tariffe di cui sopra, convertite in lire italiane secondo il controvalore in vigore e con la maggiorazione di L. 7 per soprattassa, di cui all'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, si applicano per un minimo di 3 minuti.

Art. 4.

La tariffa (tassa di percezione), per le comunicazioni teleselettive, per le relazioni telefoniche di cui alla I, II e III zona di tassazione di cui all'art. 2, si applica mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (in secondi)
I	1	2,40
II	1	2,40
III	1	1,80

La tariffa ridotta (tassa di percezione) per le comunicazioni teleselettive per le stesse relazioni telefoniche di cui al comma precedente e per le fasce orarie

di cui al terzo comma del precedente art. 3, si applica mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (in secondi)
I	1	3,20
II	1	3,20
III	1	2,30

Le tariffe (tasse di percezione), per le comunicazioni teleselettive sia normali sia ridotte con la Somalia sono assoggettate al trattamento tariffario delle relazioni della I zona.

Il valore di ciascun impulso è quello fissato dalle disposizioni in vigore per la tassazione delle comunicazioni urbane ed interurbane teleselettive.

Gli importi delle tariffe di cui ai precedenti commi sono comprensivi della soprattassa di cui all'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto.

Art. 5.

Le comunicazioni personali e quelle pagabili all'arrivo sono soggette, oltre alle tariffe previste nei precedenti articoli per il traffico tramite operatrice, ad una soprattassa pari al corrispettivo di un minuto di comunicazione a tariffa ordinaria.

Le comunicazioni personali e quelle pagabili all'arrivo per le relazioni telefoniche con gli Stati Uniti d'America ed il Canada sono soggette, oltre alle tariffe previste nei precedenti articoli per il traffico tramite operatrice, ad una soprattassa pari al corrispettivo di due minuti di comunicazione a tariffa ordinaria.

Le soprattasse di cui ai precedenti commi non sono cumulabili qualora siano richiesti, per la stessa comunicazione, entrambi i servizi.

Le tariffe ridotte di cui al terzo comma dell'art. 3 del presente decreto si applicano alle comunicazioni di cui ai commi precedenti quando nei Paesi di origine, al momento della loro effettuazione, viggono tariffe ridotte.

Art. 6.

Alle comunicazioni multiple per i primi due partecipanti nei due Paesi sono applicate le tariffe stabilite per le comunicazioni personali, per ogni partecipante addizionale in Italia un terzo della stessa tariffa, per ogni partecipante addizionale nel Paese estero la tariffa internazionale ivi prevista, con un minimo di tre minuti. Per ogni minuto successivo di comunicazione si applica un terzo della tariffa prevista per i primi tre minuti.

Art. 7.

Per il servizio di trasmissione di programmi effettuato con i Paesi direttamente collegati su circuiti di larghezza di banda fino a 4 kHz, la tariffa per minuto è uguale ad un terzo della tariffa di una comunicazione telefonica personale di tre minuti nella relazione considerata.

Per i Paesi non direttamente collegati e raggiungibili unicamente attraverso centri esteri di transito, la tariffa per minuto è uguale ad un terzo della somma delle tariffe di una comunicazione telefonica personale di tre minuti afferente alle varie sezioni di circuiti utilizzati.

Le tariffe di cui sopra non comprendono gli oneri concernenti i prolungamenti nazionali e le spese per impianti speciali eventualmente richiesti dall'utente.

Per il servizio di trasmissione di programmi la durata minima tassabile è fissata in dieci minuti.

Nel caso in cui l'utente richieda, da ventiquattro ore a due ore prima dell'effettuazione, l'annullamento di un servizio di trasmissione di programmi, già precedentemente prenotato, è applicata una tassa di annullamento pari al minimo tassabile di dieci minuti per la relazione considerata.

In caso di annullamento richiesto meno di due ore prima della effettuazione di un servizio di trasmissione di programmi, oltre alla tassa di annullamento di cui al comma precedente, sono addebitati all'utente gli oneri relativi ai prolungamenti nazionali e le spese per gli impianti speciali eventualmente richiesti.

Art. 8.

Per le trasmissioni di dati (servizio DATEL) effettuate su circuiti telefonici intercontinentali specializzati, raggiungibili utilizzando la rete telefonica nazionale commutata o collegamenti rigidi ad uso privato, la tariffa per minuto è uguale ad un terzo della tariffa di una comunicazione telefonica personale di tre minuti nella relazione considerata.

La durata minima tassabile è fissata in un minuto.

Art. 9.

A ciascuna comunicazione telefonica internazionale effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa, la quota supplementare prevista dalle disposizioni in vigore per le analoghe comunicazioni interurbane.

Per le comunicazioni telefoniche internazionali effettuate in teleselezione da telefono a disposizione del pubblico si applicano le medesime disposizioni previste per l'analogo servizio nazionale.

Art. 10.

Alle comunicazioni in partenza dagli impianti phonex (grandi parlatori), dai gruppi documentati e dalle cabine a chiamata diretta si applica la tassazione automatica.

Art. 11.

Il presente decreto, che sostituisce e, in ordine alle quote parti di tassa di pertinenza italiana di cui all'art. 1, modifica il decreto ministeriale 30 dicembre 1979 concernente la ristrutturazione delle tariffe telefoniche internazionali del regime extraeuropeo, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1980

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1980
Registro n. 30 Poste, foglio n. 240

(10356)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1980.

Determinazione dei canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti internazionali a regime europeo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale ed il regolamento telegrafico internazionale annessi alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973 e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visti gli avvisi D.1, D.2 e D.300R del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico, relativi ai criteri per far luogo alla determinazione delle quote di canone per l'affitto a privati di circuiti internazionali di telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 28 novembre 1977, con il quale vengono fissate le modalità per la determinazione dei canoni per l'affitto di circuiti internazionali;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 27 giugno 1978, con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti internazionali di telecomunicazione a regime europeo i canoni mensili di pertinenza italiana, espressi in franchi-oro, sono stabiliti nelle misure seguenti (comprensive di eventuali quote di transito):

RELAZIONE	Coeff. 1 (a)	Coeff. 0,833 (b)	Coeff. 0,667 (c)	Coeff. 0,4 (d)	Coeff. 0,3 (e)	Coeff. 0,25 (f)
Algeria	7.632	6.358	5.091	3.053	2.290	1.908
Austria 1ª Zona	5.472	4.559	3.650	2.189	1.642	1.368
Austria 2ª Zona	6.768	5.638	4.515	2.708	2.031	1.692
Belgio	7.434	6.193	4.959	2.974	2.231	1.859
Bulgaria	8.253	6.875	5.505	3.302	2.476	2.064
Cecoslovacchia	7.308	6.088	4.875	2.924	2.193	1.827
Danimarca	7.542	6.283	5.031	3.017	2.263	1.886
Finlandia	8.622	7.183	5.751	3.449	2.587	2.156
Francia 1ª Zona	5.472	4.559	3.650	2.189	1.642	1.368
Francia 2ª Zona	6.768	5.638	4.515	2.708	2.031	1.692
Germania RDA	7.578	6.313	5.055	3.032	2.274	1.895
Germania RFA	6.768	5.638	4.515	2.708	2.031	1.692
G. Bretagna	7.839	6.530	5.229	3.136	2.352	1.960
Grecia	8.064	6.718	5.379	3.226	2.420	2.016
Irlanda	8.226	6.853	5.487	3.291	2.468	2.057
Iugoslavia 1ª Zona	5.472	4.559	3.650	2.189	1.642	1.368
Iugoslavia 2ª Zona	6.768	5.638	4.515	2.708	2.031	1.692
Libia 1ª Zona	8.064	6.718	5.379	3.226	2.420	2.016
Libia 2ª Zona	8.928	7.438	5.955	3.572	2.679	2.232
Lussemburgo	7.299	6.081	4.869	2.920	2.190	1.825
Malta	7.200	5.998	4.803	2.880	2.160	1.800
Marocco	10.008	8.337	6.676	4.004	3.003	2.502
Norvegia	8.284	6.901	5.526	3.314	2.486	2.071
Paesi Bassi	7.636	6.361	5.094	3.055	2.291	1.909
Polonia	7.713	6.425	5.145	3.086	2.314	1.929
Portogallo	8.550	7.123	5.703	3.420	2.565	2.138
Romania	7.578	6.313	5.055	3.032	2.274	1.895
Spagna	7.200	5.998	4.803	2.880	2.160	1.800
Svezia	8.334	6.943	5.559	3.334	2.501	2.034
Svizzera 1ª Zona	5.472	4.559	3.650	2.189	1.642	1.368
Svizzera 2ª Zona	6.768	5.638	4.515	2.708	2.031	1.692
Tunisia 1ª Zona	7.200	5.998	4.803	2.880	2.160	1.800
Tunisia 2ª Zona	8.928	7.438	5.955	3.572	2.679	2.232
Turchia	10.764	8.967	7.180	4.306	3.230	2.691
Ungheria	7.308	6.088	4.875	2.924	2.193	1.827
U.R.S.S.	7.983	6.650	5.325	3.194	2.395	1.996
Cipro	9.684	8.067	6.460	3.874	2.906	2.421

(a) Applicabile per circuiti di tipo telefonico utilizzati dal locatario e da altri per i vari servizi (tous usages).
(b) Applicabile per circuiti di tipo telefonico utilizzati esclusivamente dal locatario per i vari servizi (tous usages).
(c) Applicabile per circuiti di tipo telefonico utilizzati esclusivamente dal locatario per conversazione telefonica.
(d) Applicabile per circuiti di tipo telegrafico a 200 baud.
(e) Applicabile per circuiti di tipo telegrafico a 100 baud.
(f) Applicabile per circuiti di tipo telegrafico a 50 baud.

Art. 2.

Per la locazione di circuiti di tipo telefonico con qualità speciale si applica una tassa supplementare mensile di 600 franchi-oro.

Art. 3.

Gli importi in franchi-oro di cui agli articoli precedenti sono convertiti in lire italiane secondo il controvalore in vigore.

Art. 4.

Per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti di telecomunicazioni nelle zone di frontiera con Francia, Jugoslavia e Svizzera la quota italiana di canone mensile è stabilita in L. 396.000 per il coefficiente 1 a cui vanno rapportati i canoni per gli ulteriori coefficienti riportati nell'art. 1 in relazione al tipo di circuito utilizzato o all'uso cui esso è destinato.

Art. 5.

In caso di affitto di circuiti per periodi inferiori a trenta giorni i ratei di canoni sono stabiliti nel modo seguente:

per il primo giorno di locazione il 10% del canone mensile;

per il secondo giorno di locazione il 10% del canone mensile;

per ciascuno degli otto giorni successivi il 5% del canone mensile;

per ciascuno degli ulteriori giorni il 4% del canone mensile fino all'ammontare del canone mensile stesso.

Art. 6.

In caso di interruzioni temporanee dei circuiti non dipendenti da cause imputabili al locatario il rimborso di ratei di canone è dovuto nel modo seguente sempre che le interruzioni siano superiori a 180 minuti consecutivi:

per interruzioni pari a 24 ore, 1/30 del canone mensile;

per interruzioni orarie, 1/720 del canone mensile per ogni ora di interruzione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1980

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1980
Registro n. 30 *Poste, foglio* 241

(10357)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1980.

Determinazione dei canoni per l'uso temporaneo e per l'interconnessione di circuiti telefonici da punto a punto.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752;

Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1978, concernente la determinazione dei canoni per l'uso temporaneo e per l'interconnessione di circuiti telefonici da punto a punto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 16 dicembre 1978;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

La cessione in uso di circuiti telefonici necessari per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali interurbane o speciali e di collegamenti diretti in genere, è ammessa, di norma, per un periodo non inferiore ad un anno e con caratteristiche di continuità per tutte le 24 ore della giornata. Risoluzioni anticipate dei relativi rapporti possono essere previste nella polizza di abbonamento o in eventuali convenzioni con le amministrazioni dello Stato.

Compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio sulla rete a commutazione, può essere consentito l'uso dei suddetti collegamenti per periodi inferiori con un minimo di un giorno solare.

Art. 2.

Per la cessione di circuiti telefonici interurbani diretti, di durata inferiore a novanta giorni, si applica per ciascun giorno solare un canone pari ad 1/360 di quello stabilito per le cessioni permanenti, maggiorato del 50 per cento.

Art. 3.

Per la cessione di circuiti urbani e di raccordi urbani di collegamenti interurbani, di durata inferiore a novanta giorni, si applica un canone forfettario giornaliero nella misura di L. 11.000 per il primo giorno, di L. 5.500 dal secondo al quindicesimo giorno e di L. 2.500 dal sedicesimo all'ottantanovesimo giorno.

Art. 4.

Per le cessioni dei circuiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è dovuto, inoltre, un contributo spese, per ciascuna terminazione di utente, pari a quello stabilito per le cessioni dei circuiti a carattere permanente.

Qualora, per le cessioni di cui sopra, si renda necessario procedere alla costituzione di apposite tratte interurbane o urbane superiori a metri 500, oltre al contri-

buto di cui al precedente comma, è dovuto un ulteriore contributo pari alle spese vive sostenute dal gestore per la messa in opera, il collaudo e la rimozione dei circuiti per le tratte eccedenti la predetta misura.

Art. 5.

Il canone di cui all'art. 3, per quanto riguarda i collegamenti a centrali interurbane o speciali, è riferito per un terzo alla quota di manutenzione e per due terzi alla quota d'uso; in detta quota d'uso è compreso il 20% spettante all'esercente della centrale.

Art. 6.

Per la interconnessione di più collegamenti telefonici diretti punto a punto di cui all'art. 296 del codice postale e delle telecomunicazioni, si applica per ciascuna interconnessione un canone supplementare pari al 20% del canone d'uso del circuito principale.

Identico canone si applica per ogni derivazione urbana intermedia realizzata su circuiti telefonici diretti punto a punto.

Tra i circuiti interconnessi si considera principale quello soggetto al canone d'uso più elevato.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto, registrato dalla Corte dei conti, si applicano con effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1980

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1980
Registro n. 30 *Poste, foglio n.* 242

(10358)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1980.

Dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione di alcuni prodotti siderurgici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 9-*bis* del citato testo unico che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di accentrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci e a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, concernente la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, le categorie delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria;

Visti i decreti ministeriali 5 gennaio 1978, 21 gennaio 1978 e 10 marzo 1978, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 8, 23 e 70 del 9 gennaio, 21 gennaio e 11 marzo 1978, che hanno determinato le dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti dell'industria siderurgica e tessile;

Considerata la crisi della siderurgia che si è ulteriormente aggravata e tenuto conto delle conseguenti misure adottate e raccomandate in sede comunitaria;

Ritenuta la urgente necessità di ridurre temporaneamente il numero degli uffici doganali presso i quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva di determinati prodotti siderurgici fino a quando perdurerà lo stato di crisi del particolare settore;

Vista la decisione adottata dal Comitato interministeriale nella riunione dei Ministri per il coordinamento dell'azione economica in campo comunitario, tenutasi il 29 ottobre 1980;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico interministeriale costituito presso il Ministero dell'industria nella riunione del 10 novembre 1980;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto disposto all'art. 1 del decreto ministeriale 21 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1978, modificato con decreto ministeriale 10 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 dell'11 marzo 1978, le operazioni di importazione definitiva relative ai prodotti compresi nelle voci 73.01, 73.02, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.14, 73.15 e 73.18, della tariffa doganale comune, di cui al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, possono essere effettuate esclusivamente presso gli uffici doganali di Ancona, Brescia, Chiasso, La Spezia, Milano, Napoli, Palermo, Porto Torres, Savona, Tarvisio, Torino e Venezia.

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo non si applica ai prodotti che risultano viaggianti alla data di entrata in vigore del presente decreto ministeriale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(10363)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 61/1980. Tariffe telefoniche

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 547 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica dell'8 agosto 1980;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) e vista la relazione da questa approvata il 23 ottobre 1980;

Vista la successiva proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la proposta di modifica del Ministro delle partecipazioni statali;

Considerata la necessità di adeguare le tariffe telefoniche all'accresciuto livello dei costi, al fine di consentire il riequilibrio della gestione della SIP ai sensi della vigente convensione tra la stessa e l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerata la opportunità di provvedere secondo criteri che tengano anche conto adeguato delle esigenze sociali connesse al servizio pubblico, del loro costo e dell'attribuzione del relativo onere;

Delibera:

A decorrere dalle ore 0 del giorno 16 novembre 1980, si dispone quanto segue:

CANONI DI ABBONAMENTO E CONTRIBUTI PER LA INSTALLAZIONE E IL TRASLOCO DEGLI IMPIANTI

1) GRUPPI TARIFFARI

Le reti urbane, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, sono suddivise nei seguenti due gruppi:

I gruppo: reti con oltre 500 abbonati;
II gruppo: reti fino a 500 abbonati.

2) CATEGORIA DI ABBONAMENTO

Gli abbonati di ciascun gruppo tariffario sono ripartiti in tre categorie così determinate:

Categoria *A*. — Abbonamenti ad uso di:

a) amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali ed uffici dipendenti dalle amministrazioni stesse, comunità montane e consorzi fra le predette amministrazioni, le cui spese siano per legge a completo carico delle medesime e che non svolgano alcuna delle attività di cui all'art. 2195 del codice civile;

b) enti pubblici le cui spese siano per legge a completo carico dello Stato;

c) istituti di istruzione governativi, regionali, provinciali o comunali;

d) agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani; primo abbonamento ad uso dei direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che siano giornalisti professionisti. Eventuali ulteriori abbonamenti, a chiunque intestati, saranno classificati in categoria *C*.

Categoria *B*. — Primo abbonamento nell'abitazione privata di residenza anagrafica del titolare dell'utenza, ove non si svolga attività di affari o professionale; eventuali ulteriori abbonamenti oltre il primo nella stessa abitazione, a chiunque intestati, saranno classificati in categoria *C*. Gli abbonamenti in abitazioni diverse da quella di residenza anagrafica dei titolari dovranno essere classificati in categoria *C*.

Gli utenti che alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* fruiscono del servizio telefonico in abitazioni nelle quali non hanno la loro residenza anagrafica e sono classificati in categoria *B*, devono darne comunicazione alla SIP entro il 31 marzo 1981.

La predetta comunicazione potrà essere effettuata ai competenti uffici territoriali della SIP direttamente o mediante lettera raccomandata, specificando il numero telefonico, il nominativo a cui è intestata l'utenza e il relativo indirizzo.

La SIP applicherà alle utenze di cui sopra le tariffe previste per la categoria *C* dalla data di decorrenza del presente provvedimento. L'utente che trasferisce la propria residenza anagrafica e continua a fruire del servizio nell'abitazione in cui precedentemente risiedeva dovrà dare immediata comunicazione di tale variazione e della data relativa alla SIP, che provvederà ad applicare, a partire dal trimestre successivo al cambio di residenza, le tariffe di categoria *C*.

Ai fini dell'applicazione o del mantenimento delle tariffe di categoria *B* la SIP ha la facoltà di richiedere il certificato comprovante la residenza anagrafica dell'utente nell'abitazione in cui viene fornito il servizio.

Quando la concessionaria accerta che l'utente fruisce, senza averne titolo, delle tariffe di categoria *B*, la SIP, stessa, senza pregiudizio dell'azione penale, ove il fatto costituisca reato, procederà all'applicazione delle tariffe di categoria *C* con decorrenza a tutti gli effetti dalla data in cui le tariffe medesime dovevano essere applicate ai sensi del presente provvedimento.

Categoria *C*. — Abbonamenti non specificatamente menzionati nelle categorie *A* e *B*.

3) CANONI DI ABBONAMENTO DEGLI APPARECCHI PRINCIPALI

I canoni trimestrali di abbonamento per gli apparecchi principali di tipo a muro sono stabiliti nella misura seguente:

Reti del I gruppo:

categoria *A*	L. 6.000
categoria *B* simplex	» 12.800
categoria *B* duplex	» 5.800
categoria *C*	» 27.000

Reti del II gruppo:

categoria *A*	L. 6.000
categoria *B* simplex	» 11.000
categoria *C*	» 21.000

Per gli abbonamenti della categoria *C* in uso a:

a) imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge;

b) proprietari, affittuari che siano diretti coltivatori di fondi rustici e coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici, il canone trimestrale è stabilito nella misura seguente:

reti del I gruppo	L. 18.000
reti del II gruppo	» 15.000

4) SUPPLEMENTI DI CANONE PER APPARECCHI PRINCIPALI

Gli abbonati delle reti aventi più di 10.000 abbonati e 10 km di raggio medio (raggio del cerchio equivalente), in aggiunta ai canoni ordinari debbono corrispondere un canone di abbonamento supplementare pari allo 0,6 % del canone base per ogni km o frazione del raggio medio della rete stessa.

5) CONTRIBUTI PER NUOVO IMPIANTO, TRASLOCO, TRASFORMAZIONE, SUBENTRO E PRESTAZIONI VARIE

I contributi per le spese di impianto o di trasloco degli apparecchi principali entro il perimetro dell'abitato in cui è ubicata la centrale alla quale deve essere collegato l'abbonato, sono stabiliti nella seguente misura:

	Nuovo impianto	Trasloco
categoria *A*	L. 190.000	L. 95.000
categoria *B* simplex	» 170.000	» 95.000
categoria *B* duplex	» 130.000	» 72.500
categoria *C*	» 190.000	» 95.000

Per gli utenti di categoria *B* simplex e *B* duplex una quota di contributo di nuovo impianto, pari rispettivamente a L. 90.000 e a L. 60.000, può, a richiesta dell'utente, essere rateizzata in 14 trimestralità; in tal caso il contributo spese complessivo viene stabilito in L. 180.000 per la categoria *B* simplex e in L. 135.000 per la categoria *B* duplex.

Per le imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge e per i proprietari o affittuari che siano diretti coltivatori di fondi rustici e per i coltivatori diretti, a qualunque titolo di fondi rustici appartenenti alla categoria *C*, i contributi di spese di nuovo impianto e di trasloco sono stabiliti rispettivamente in L. 145.000 e L. 72.500.

Per i nuovi impianti o traslochi fuori del perimetro dell'abitato, ove è ubicata la centrale di competenza, sono dovute, oltre al contributo spese di cui al precedente primo comma del presente punto 5), le seguenti quote supplementari relative alle tratte di linea tra detto perimetro, determinato in base alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica, e la sede dell'utente:

a) per le tratte realizzate su circuito aereo individuale L. 446.000/km;

b) per le tratte realizzate su circuiti in cavo L. 150.000/km.

Nel caso di collegamenti duplex le quote supplementari di cui al comma precedente sono ridotte alla metà e si applicano a ciascuno dei coutenti.

I contributi di trasloco di cui al primo e terzo comma del presente punto 5) si applicano anche alle seguenti operazioni effettuate a richiesta dell'utente:

a) trasformazione in singolo di ciascuna utenza di coppia duplex;

b) variazione di accoppiamento di due coppie duplex (limitatamente ai due richiedenti);

c) spostamento dell'apparecchio principale nell'ambito dello stesso fondo con rifacimento del tratto esterno della linea terminale di utente;

d) ritiro a deposito dell'apparecchio principale e dei relativi accessori e successivo ripristino a domicilio.

Il contributo di trasloco è dovuto una sola volta nel caso in cui le operazioni di cui ai punti precedenti siano concomitanti.

Nel caso di subentro si applica la metà del contributo complessivo previsto per il trasloco.

Nel caso di cambio di numero a richiesta dell'utente si applica la metà del contributo spese previsto per il trasloco nel primo e terzo comma del presente punto 5).

Per la trasformazione in duplex di due impianti singoli è dovuto un contributo di L. 20.000 per ciascuno dei coutenti.

Per la riattivazione dell'impianto sospeso a richiesta o per morosità è dovuto un rimborso di L. 5.000.

6) CANONI DI ABBONAMENTO PER IMPIANTI INTERNI

Il canone trimestrale di abbonamento per ciascun apparecchio in derivazione interna è stabilito nella seguente misura:

categorie *A* e *B* . . . . L. 1.000
categoria *C* . . . . . . » 1.250

Per gli alberghi e pensioni ufficialmente riconosciuti, il canone di cui al comma precedente è stabilito nella misura dell'80%.

Il canone di abbonamento trimestrale per gli apparecchi oltre il primo, su impianti a spina è stabilito nella misura di L. 375.

In aggiunta ai canoni di cui al primo comma per ciascun apparecchio telefonico, derivato da centralino automatico dotato di servizio di selezione passante, è dovuto un canone trimestrale di L. 2.000.

Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni con la rete esterna.

7) CANONI DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO E CONTRIBUTI IMPIANTO E TRASLOCO PER GLI IMPIANTI INTERNI D'OBBLIGO PER LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA.

I canoni trimestrali di manutenzione e noleggio per impianti supplementari d'obbligo per la società concessionaria sono stabiliti come segue:

a) derivazione interna con commutatore manuale (compreso commutatore) L. 5.350

b) derivazione interna con commutatore automatico (compreso il commutatore) . . . » 7.400

c) derivazione interna in serie . . » 5.500

d) commutatore manuale, organo di sezionamento (per ogni linea sezionata), ricevitore, soneria di tipo normale, per ciascuno . » 1.050

e) commutatore automatico, ripetitore di chiamata, soneria altisonante, per ciascuno . . . . L. 3.100

f) presa a spina supplementare . . . . » 1.350

g) apparecchio supplementare su impianti a spina » 2.400

h) supplemento per apparecchio da tavolo principale o derivato . . . . » 900

i) supplemento per apparecchio con tastiera . » 4.600

l) indicatore di conteggio a domicilio ad un solo contatore:

categorie *A* e *B* . . . . » 1.920
categoria *C* . . . . » 2.400

m) indicatore di conteggio a domicilio a più contatori o con disabilitatore a chiave:

categorie *A* e *B* . . . . » 2.520
categoria *C* . . . . » 3.000

Per gli impianti di cui al presente punto 7) il contributo spese di impianto, di trasloco o di spostamento interno è dovuto in misura di una trimestralità del canone di manutenzione e noleggio (per una linea interna di lunghezza fino a 20 metri), oltre ad una quota di L. 10.000 che si applica una sola volta in caso di più lavori concomitanti e non si applica in caso di lavori contemporanei all'installazione dell'apparecchio principale.

8) CANONI DI MANUTENZIONE PER GLI IMPIANTI INTERNI

I canoni trimestrali di sola manutenzione per impianti interni, di proprietà dell'utente o presi a nolo, sono stabiliti come segue:

a) impianti intercomunicanti: per ogni apparecchio . . . . L. 5.500

b) impianti a centralino manuale: per ogni apparecchio . . . . » 3.250

c) impianti a centralino automatico dotato di normali servizi e cioè: comunicazioni esterne ed interne, richiamata, trasferta, emergenza, inoltro, attesa comandata, ritorno al capolinea, inclusione d'operatore, accesso all'operatore, servizio notte, classificazione dei derivati, inoltro automatico, controllo della teleselezione, ecc.: per ogni apparecchio derivato da centralino di capacità finale non superiore a 100 derivati . . . . » 5.500

per ogni apparecchio derivato da centralino di capacità finale superiore a 100 derivati . . . » 4.650

d) servizi particolari su centralino automatico (selezione passante, selezione abbreviata, conteggio, documentazione addebiti, aggiuntivi per traffico di giunzione, conferenza, ecc.): per ogni apparecchio relativamente a ciascun servizio . . . . . . » 500

e) dispositivi per l'accoppiamento a centralini di apparecchiature che realizzano servizi speciali: dettatura centralizzata, sveglia automatica, fonia in attesa, servizio ronda, ecc.: per ogni dispositivo . . » 30.000

f) sistemi per ricerca persone:

tipo a segnalazione ottica:

apparecchiatura centrale . . . . . » 13.500
per ogni quadro-lampada orologio . . . » 4.500

tipo a viva voce:

apparecchiatura centrale . . . . . » 18.000
per ogni altoparlante o tromba esponenziale » 1.800

tipo a spire magnetiche o ad antenna:

apparecchiatura centrale . . . . . » 90.000
per ogni ricevitore, ricetrasmettitrice o aggiuntivo per servizi speciali . . . . » 7.500

g) derivazione interna con commutatore manuale (escluso commutatore) . . . . . . » 3.100

h) derivazione interna con commutatore automatico (escluso il commutatore) . . . . . » 3.100

i) derivazione in serie . . . . . . » 4.000

l) commutatore manuale, ricevitore, soneria di tipo normale, per ciascuno . . . . » 780

m) commutatore automatico, ripetitore di chiamata, suoneria altisonante, altri accessori di tipo speciale, per ciascuno . . . . » 2.300

n) presa a spina . . . . » 1.200

o) apparecchio supplementare su impianto a spina . . . . » 1.500

p) supplemento per apparecchio da tavolo . . L. 600
q) supplemento per tastiera . » 850
r) supplemento per apparecchio amplificato » 3.450
s) supplemento per apparecchio con lettore di scheda » 50.000
t) segreteria telefonica con possibilità di sola risposta o altro dispositivo di analoga consistenza tecnica » 7.000
u) segreteria telefonica con possibilità di messaggio entrante, selezionatore automatico, dispositivo a viva voce, altri dispositivi speciali » 11.500
v) segreteria telefonica con possibilità di interrogazione a distanza ed altri dispositivi speciali di particolare complessità » 17.000

Qualora l'abbonato abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedere direttamente alla manutenzione dell'impianto supplementare, è dovuto un canone trimestrale di L. 1.750 a titolo di sorveglianza tecnica per ogni derivazione o altro tipo di apparecchiatura terminale.

9) DERIVAZIONI ESTERNE, COLLEGAMENTI A CENTRALI SPECIALI E COLLEGAMENTI DIRETTI IN GENERE

Per ogni tratta di 200 metri (o frazione) di circuito urbano necessario per la realizzazione di collegamenti diretti urbani o di raccordi interurbani, si applica un canone trimestrale di L. 2.200 (con minimo di un chilometro).

Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di derivazioni esterne o per collegare direttamente apparecchi intercomunicanti, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel precedente comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 1.000 scatti trimestrali.

Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione dei collegamenti tra centralini e/o impianti intercomunicanti, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel primo comma, una quota suppletiva di canoni pari a n. 2.000 scatti trimestrali.

I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun terminale di utente dei collegamenti di cui ai comma precedenti sono pari a quelli stabiliti per il trasloco nel primo comma del punto 5) per la categoria *C*.

Per ciascun collegamento a commutatore interurbano o speciale che comporti l'impegno di una linea di lunghezza non superiore a 10 km, è dovuto un canone trimestrale di L. 55.000.

Per la lunghezza eventualmente eccedente va applicato il canone di cui al primo comma.

I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun collegamento di cui al precedente comma sono pari a quelli stabiliti nel primo comma del punto 5 per la categoria *C*.

10) CANONI DI CIRCUITI EXTRAURBANI

Per i circuiti extraurbani nazionali necessari per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali interurbane o speciali, e di collegamenti diretti in genere, si applicano, in base alla distanza tariffaria tra i punti estremi calcolata a norma del successivo punto 12), i canoni annui seguenti:

circuiti settoriali	L. 1.089.000
circuiti interurbani:	
fino a 15 km	» 1.683.000
da oltre 15 fino a 30 km	» 3.168.000
da oltre 30 fino a 60 km	» 5.544.000
da oltre 60 fino a 120 km	» 6.930.000
da oltre 120 fino a 240 km	» 8.118.000
oltre 240 km	» 9.900.000

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI URBANE SETTORIALI ED INTERURBANE

11) TARIFFE PER CONVERSAZIONI URBANE

Le conversazioni scambiate tra abbonati nell'ambito di ciascuna rete urbana sono tassate con uno scatto di contatore del valore di L. 80, salvo quanto previsto nel successivo punto 16).

La tariffa per ciascuna conversazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico è stabilita in L. 100 IVA compresa ed è pari al valore di un gettone telefonico.

12) MISURAZIONE DELLE DISTANZE

La tariffa per le comunicazioni che si svolgono tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) resta stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.

Per le comunicazioni che si svolgono tra settori diversi (interurbane), le distanze, ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria:

tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 km, purché tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 km;

tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni;

Questi centri sono stabiliti dal piano regolatore telefonico nazionale in vigore.

Per le isole, sede di un centro di settore che disti più di 15 km dal relativo centro di distretto, posto fuori dell'isola stessa, l'ubicazione del centro di settore agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane verrà spostata sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 km dal centro di distretto.

Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive città.

13) TARIFFE PER LE CONVERSAZIONI TELESELETTIVE

Salvo quanto previsto nei successivi comma a ciascuna comunicazione settoriale e interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio, al contatore dell'abbonato richiedente, di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
comunicazioni settoriali	1	150
comunicazioni interurbane:		
fino a 15 km	1	72
da oltre 15 fino a 30 km	1	40
da oltre 30 fino a 60 km	1	22,5
da oltre 60 fino a 120 km	1	20
da oltre 120 fino a 240 km	1	18,5
oltre 240 km	1	18,5

Alle comunicazioni teleselettive interurbane effettuate dalle 9,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
fino a 15 km	1	45
da oltre 15 fino a 30 km	1	30
da oltre 30 fino a 60 km	1	17,5
da oltre 60 fino a 120 km	1	15
da oltre 120 fino a 240 km	1	13,7
oltre 240 km	1	13,7

Alle comunicazioni teleselettive interurbane effettuate dalle ore 19 alle ore 22 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
fino a 15 km	1	96
da oltre 15 fino a 30 km	1	52,5
da oltre 30 fino a 60 km	1	35
da oltre 60 fino a 120 km	1	32
da oltre 120 fino a 240 km	1	29,8
oltre 240 km	1	29,8

Alle comunicazioni teleselettive interurbane effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 22 alle ore 24 dei giorni feriali dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 13 alle ore 24 del sabato e dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi, si applica una tariffa determinata mediante invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
fino a 15 km	1	144
da oltre 15 fino a 30 km	1	80
da oltre 30 fino a 60 km	1	45
da oltre 60 fino a 120 km	1	40
da oltre 120 fino a 240 km	1	37
oltre 240 km	1	37

Il valore di ciascun impulso per le tariffe di cui al presente punto è fissato in L. 80 salvo quanto previsto nel successivo punto 16).

14) TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TRAMITE OPERATRICE

Le tariffe per le comunicazioni tramite operatrice sono composte da una quota fissa per ogni comunicazione pari a L. 300 cui si aggiungono le quote seguenti per ogni 3 minuti di comunicazione:

comunicazioni settoriali	L. 55
comunicazioni interurbane:	
fino a 15 km	» 85
da oltre 15 fino a 30 km	» 160
da oltre 30 fino a 60 km	» 280
da oltre 60 fino a 120 km	» 350
da oltre 120 fino a 240 km	» 410
oltre 240 km	» 500

La quota fissa di cui sopra è dovuta anche per le comunicazioni urbane stabilite tramite operatrice.

La quota fissa per gli avvisi, per i preavvisi, per le conversazioni rinunciate entro un'ora dalla richiesta e per le conversazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto, è pari a L. 300 indipendentemente dal tipo di traffico o dallo scaglione di distanza.

15) TARIFFE PER COMUNICAZIONI EFFETTUATE DA APPARECCHI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

A ciascuna conversazione extraurbana effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa extraurbana, la tariffa di L. 95.

Per le conversazioni effettuate in teleselezione l'importo relativo alle tariffe di cui al comma precedente è percepito con l'incasso di L. 100 per ciascun impulso di conteggio, IVA compresa.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

16) Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive di cui al punto 13), cumulativamente agli scatti urbani di cui al punto 11), primo comma, ed agli scatti relativi ad altri servizi a contatore, è fissato in L. 80 a valere anche nei rapporti contabili tra i gestori per i traffici di rispettiva competenza. Tuttavia, in sede di regolazione di detti rapporti contabili, le minori entrate relative agli scatti addebitati a valore inferiore, secondo gli scaglioni di cui al comma seguente, graveranno su ciascun gestore in proporzione al traffico di rispettiva competenza. Con lo stesso criterio saranno attribuite a ciascun gestore le maggiori entrate derivanti globalmente dall'addebito di scatti a L. 87, giusta la previsione dell'ultimo comma del presente punto 16).

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per gli impianti singoli e duplex della categoria *B* di abbonamento l'addebito trimestrale degli scatti viene effettuato secondo gli scaglioni e le misure seguenti:

Per singoli impianti:		
fino a 120 scatti trimestrali	L. 40	ciascuno
da 121 a 200 scatti trimestrali	» 70	»
da 201 a 400 scatti trimestrali	» 80	»
Per impianti duplex:		
fino a 150 scatti trimestrali	L. 40	ciascuno
da 151 a 250 scatti trimestrali	» 70	»
da 251 a 400 scatti trimestrali	» 80	»

Per la stessa categoria *B* di abbonamento gli scatti successivi ai 400 trimestrali sono addebitati a L. 87 ciascuno.

17) gli abbonati collegati ad una centrale equipaggiata per la documentazione del traffico interurbano e internazionale che viene fornita mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 30 per ogni comunicazione documentata.

18) La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 1.250 per ognuna.

19) Le tariffe interurbane riportate nel presente provvedimento sono comprensive della soprattassa di L. 20 per conversazione prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni.

20) Con successivo provvedimento, non appena saranno predisposti gli adeguamenti di centrale necessari, sarà disposta la tassazione a tempo delle conversazioni urbane e inoltre nella competente sede, sarà verificato il permanere della congruità delle convenzioni in essere anche in relazione all'ammontare dei costi dei servizi resi.

Roma, addì 13 novembre 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(10363)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Dolomiti » di Valli del Pasubio nel tipo leggermente addizionato di anidride carbonica e modificazione alle etichette dei tipi imbottigliato come sgorga dalla sorgente e addizionato di anidride carbonica.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1980, n. 2073, la S.p.a., Norda, in Milano, è stata autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale « Dolomiti » di cui al decreto ministeriale 22 giugno 1979, n. 1943, anche nel tipo leggermente addizionato di anidride carbonica, in bottiglie di vetro della capacità di 460 e 920 ml.

Inoltre, la predetta società è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale « Dolomiti », sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di anidride carbonica, autorizzate con i decreti ministeriali 28 ottobre 1978, n. 1708, 22 giugno 1979, n. 1943, 3 ottobre 1979, n. 1961 e 31 dicembre 1979 n. 2000.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(10289)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Acqua La Quercia » di Acerra

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1980, n. 2069, la S.p.a., Suessola, in Acerra, (Napoli), è stata autorizzata all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale denominata « Acqua La Quercia », sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di anidride carbonica.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro, del tipo comunemente utilizzato per le acque minerali, della capacità minima di 430 e 920 ml, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(10290)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Santa Rita » di Nè

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1980, n. 2075, la S.p.a., Fonti minerali del Tigullo, in Nè (Genova), è stata autorizzata a modificare la veste tipografica delle etichette dell'acqua minerale denominata « Santa Rita », di cui ai decreti ministeriali 30 dicembre 1978, n. 1868 e 28 marzo 1980, n. 2042.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(10291)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

Corso dei cambi del 12 novembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	901,95	901,95	—	901,95	902 —	901,90	902,05	901,95	901,95	901,95
Dollaro canadese	763,50	763,50	—	763,50	762,20	763,45	763 —	763,50	763,50	763,50
Marco germanico	473,95	473,95	—	473,95	473,49	473,90	474 —	473,95	473,95	473,95
Fiorino olandese	436,49	436,49	—	436,49	436,38	436,50	436,50	436,49	436,49	436,45
Franco belga	29,481	29,481	—	29,481	29,42	29,45	29,45	29,481	29,481	29,45
Franco francese	204,65	204,65	—	204,65	204,23	204,60	204,75	204,65	204,65	204,65
Lira sterlina	2160,20	2160,20	—	2160,20	2156,25	2160,15	2158,60	2160,20	2160,20	2160,20
Lira irlandese	1769,80	1769,80	—	1769,80	1769,72	—	1772 —	1769,80	1769,80	—
Corona danese	154,30	154,30	—	154,30	154,13	154,25	154,35	154,30	154,30	154,30
Corona norvegese . . .	179,90	179,90	—	179,90	179,69	179,80	179,80	179,90	179,90	179,90
Corona svedese	210,34	210,34	—	210,34	210,01	210,30	210,40	210,34	210,34	210,30
Franco svizzero	525,49	525,49	—	525,49	524,90	525,50	526,10	525,49	525,49	525,45
Scellino austriaco	66,937	66,937	—	66,937	66,89	66,90	66,93	66,937	66,937	66,90
Escudo portoghese . . .	17,58	17,58	—	17,58	17,48	17,55	17,50	17,58	17,58	17,55
Peseta spagnola	11,91	11,91	—	11,91	11,905	11,90	11,948	11,91	11,91	11,90
Yen giapponese . . .	4,237	4,237	—	4,237	4,239	4,20	4,242	4,237	4,237	4,22

Media dei titoli del 12 novembre 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	60,600
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	91,625
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	85,825
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	82,300
» 6 % » » 1970-85 . . .	79,475
» 6 % » » 1971-86 . . .	76,700
» 6 % » » 1972-87 . . .	73,600
» 9 % » » 1975-90 . . .	75,550
» 9 % » » 1976-91 . . .	77,100
» 10 % » » 1977-92 . .	82,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . .	82,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80 . .	99,850
» » » » 1- 3-1979/81 . .	99,600
» » » » 1- 7-1979/81 . .	99,350
» » » » 1-10-1979/81 . .	99,425
» » » » 1-12-1979/81 . .	98,700

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1979/82 . .	97,600
» » » » 1- 7-1979/82 . .	97,225
» » » » 1-10-1979/82 . .	97,600
» » » » 1- 1-1980/82 . .	98,150
» » » » 1- 3-1980/82 .	98,150
» » » » 1- 5-1980/82 . .	98,200
» » » » 1- 1-1980/83 . .	97,450
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	99,075
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,500
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,675
» » » 12 % 1- 4-1982	95,075
» » » 12 % 1-10-1983	91,775
» » » 12 % 1- 1-1984	91,550
» » » 12 % 1- 4-1984	91,750
» » » 12 % 1-10-1984	92 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 novembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	902 —
Dollaro canadese	763,25
Marco germanico	473,975
Fiorino olandese	436,495
Franco belga	29,465
Franco francese.	204,70
Lira sterlina	2159,40
Lira irlandese	1770,90
Corona danese	154,325
Corona norvegese	179,85
Corona svedese	210,37
Franco svizzero	525,795
Scellino austriaco	66,933
Escudo portoghese	17,54
Peseta spagnola.	11,929
Yen giapponese	4,239

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Vezzano Ligure

Con decreto 30 settembre 1980, n. 1555, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni emersi dal fiume Magra, del comune di Vezzano Ligure (La Spezia) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11 mappali 16 (mq 3230); 20 (mq 595); 22 (mq 1560); 23 (mq 3270); 25 (mq 1000); 28 (mq 290); 31 (mq 260); 34 (mq 298); 35 (mq 1865); 49 (mq 160); 51 (mq 140); 53 (mq 190); 61 (mq 270); 75 (mq 420); 77 (mq 1380); 87 (mq 620); 94 (mq 380); 96 (mq 340); 104 (mq 200); 105 (mq 190); 107 (mq 270); 108 (mq 640); 109 (mq 2140); 114 (mq 2780); 115 (mq 780) e 391 (mq 16) della superficie complessiva di mq 23.284 ed indicati nell'estratto catastale rilasciato il 4 febbraio 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia che fa parte integrante del citato decreto.

(10133)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1980 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1980 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'O.M.R.I. al dott. Mirabile Fortunato per rinuncia dell'interessato.

(10339)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/12422 del 5 agosto 1933, con il quale il cognome del sig. Antonio Röhrich fu Floriano, nato a Zara il 3 aprile 1877, venne ridotto nella forma italiana di «Righi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Angelina Albrizio e ai figli Maria Jolanda e Redento;

Vista la domanda prodotta in data 15 settembre 1980, corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la figlia del predetto, sig.ra Maria Jolanda Righi ved. Colleoni, nata a Ragusa il 14 settembre 1914, residente a Monfalcone, via del Carso, 1, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana di «Righi» in quella originaria di «Röhrich», posseduto prima dell'emanazione del predetto decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Antonio, sig.ra Maria Jolanda Righi ved. Colleoni, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Röhrich».

Il sindaco del comune di Monfalcone è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 31 ottobre 1980

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(10340)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a diciassette posti di ispettore nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai laureati in economia e commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 930, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visti gli articoli 51 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1973, registro n. 12, foglio n. 277, concernente la determinazione delle piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Visto l'art. 92 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che consente di ripartire i posti da mettere a concorso fra i laureati: *a)* in giurisprudenza; *b)* in economia e commercio; *c)* in scienze statistiche e demografiche e in scienze statistiche ed attuariali;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, e successive proroghe, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Accertato che, in base alle esigenze dell'amministrazione occorre ribadire due dei predetti concorsi al fine di utilizzare i posti non coperti effettuando la seguente ripartizione:

diciassette posti per i laureati in economia e commercio;
quattro posti per i laureati in giurisprudenza;

Considerato che in sede di prima applicazione della citata legge n. 295/1978 si è provveduto ad accantonare i posti di riserva previsti dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 2 Industria, foglio n. 132, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a venti posti di ispettore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai laureati in economia e commercio;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1980, registro n. 1 Industria, foglio n. 368, con il quale si è proceduto alla nomina dei

cinque vincitori del concorso, per esami, a venti posti di ispettore in prova, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1978, sopra citato;

Tenuto conto che dei suddetti cinque vincitori solo tre risultano in attività di servizio e che, pertanto, occorre coprire i restanti diciassette posti;

Visto il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 6/76 del 24 novembre 1976, sui programmi di esame per l'ammissione nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto il concorso, per esami, a diciassette posti di ispettore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai laureati in economia e commercio.

Dei suddetti diciassette posti, un sesto, pari a tre posti, è riservato, a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nelle premesse citato, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'amministrazione centrale con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata, in possesso del diploma di laurea in economia e commercio, escluse le equipollenze.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di riservatari utilmente collocati in graduatoria verranno conferiti nell'ordine, agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di laurea in economia e commercio, escluse le equipollenze.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio posseduto nonché la data e l'esatta indicazione dell'università presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) la lingua straniera nella quale si intende sostenere il colloquio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso stesso.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio e si effettueranno in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto e tecnica delle assicurazioni;

2) economia politica.

Colloquio:

Il colloquio verterà oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte anche sulle seguenti:

a) diritto costituzionale ed amministrativo;

b) elementi di statistica;

c) lingua francese o inglese a scelta del candidato, con conversazione e traduzione di brani a carattere amministativo.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 12 e 13 gennaio 1981, con inizio alle ore 8,30, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi a riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati ispettori in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo e conseguiranno la nomina ad ispettore, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnate mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che, nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale, corrispondente al settimo livello, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1980
Registro n. 7 Industria, foglio n. 8

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . . c.a.p. . . . tel. . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a diciassette posti di ispettore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai laureati in economia e commercio.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . .;

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . in data . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari (3) . . . .;

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso *pubbliche amministrazioni* (4);

7) di non aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescrindere dagli stessi perche (5) . . . . .;

8) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . . . . (indicare francese o inglese).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto, per l'autenticazione della firma del sig. (6) . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . ., con la qualifica di . ., presso la quale è stato assunto il . . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(10169)

Aumento, da nove a trentatre, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di capo ufficio nella carriera direttiva del ruolo dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1980, registro n. 2, foglio n. 287, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a nove posti di capo ufficio in prova nella carriera direttiva del ruolo dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 9 aprile 1980, sulla quale è stato pubblicato il predetto decreto;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1979, registro n. 2, foglio n. 11, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a quaranta posti di capo ufficio in prova nella carriera direttiva del ruolo dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Accertato che alla data del presente decreto dei diciannove vincitori del concorso di cui sopra soltanto sedici risultano in attività di servizio;

Ravvisata la necessità, in relazione alle accertate esigenze dell'amministrazione, di coprire i ventiquattro posti residui autorizzati e rimasti scoperti con il predetto concorso elevando il numero dei posti del concorso indetto con il citato decreto ministeriale 25 gennaio 1980 da nove a trentatre;

Considerato, pertanto, che si rende necessaria la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in questione;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di fissare la sede e le date in cui avranno luogo le prove scritte del concorso;

Reputato, inoltre, di doversi applicare il trattamento previsto dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

Il numero dei posti di capo ufficio in prova nella carriera direttiva del ruolo dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato messi a concorso con il decreto ministeriale 25 gennaio 1980, citato nelle premesse, è elevato da nove a trentatre.

Dei predetti complessivi trentatre posti, un sesto, pari a 5,50 = 6, è riservato ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei diplomi di laurea prescritti al successivo art. 2 e, otto posti sono riservati, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, al personale impiegatizio dei ruoli delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che sia provvisto del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti, escluso quello del limite di età, necessari per accedere al presente concorso.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di riservatari utilmente collocati in graduatoria verranno conferiti, nell'ordine, agli altri candidati idonei.

Art. 2.
Riapertura dei termini

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso indetto con il citato decreto ministeriale 25 gennaio 1980.

Le domande già presentate nei termini previsti dal precedente bando restano valide a tutti gli effetti.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di laurea in scienze statistiche ed economiche, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze statistiche e demografiche, in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze economico-marittime, in scienze coloniali, in sociologia, in matematica, in economia aziendale, in scienze economiche e sociali, in scienze economiche e bancarie, in scienze economiche ed in scienze dell'informazione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università di Stato o legalmente riconosciuta presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) di accettare, in caso di nomina qualsiasi destinazione;

m) la lingua estera nella quale intendono sostenere il colloquio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

1) statistica metodologica, demografica ed economica;

2) economia politica e scienza delle finanze.

Colloquio:

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

nozioni di diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);

nozioni di legislazione sociale;

legislazione sugli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

matematica finanziaria;

lingua francese o inglese: conversazione e traduzione di un brano di carattere tecnico-amministrativo. Il candidato dovrà indicare nella domanda la lingua prescelta.

Art. 7.

Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 9 *e* 10 *aprile* 1981, *alle ore* 8,30, *presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n.* 4, *Roma.*

I concorrenti che hanno presentato domanda nei termini prescritti dal precedente bando riceveranno, giusta l'art. 6 del bando stesso, in tempo utile, a mezzo posta raccomandata, all'indirizzo indicato nella domanda, apposita comunicazione contenente le indicazioni di cui sopra.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 8.
Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.
Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati capo ufficio in prova nella carriera direttiva del ruolo dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e conseguiranno la nomina a capo ufficio previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, comprese le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnate mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio nella sede loro assegnata, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 11.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello iniziale del settimo livello, oltre agli altri assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1980
Registro n. 7 Industria, foglio n. 73

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di .) il . e residente in . . . . c.a.p. . . tel. . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trentatre posti di capo ufficio in prova nella carriera direttiva del ruolo dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . in data . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari (3) . . . .;

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perchè (5) .;

8) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

9) di voler sostenere il colloquio obbligatorio di lingua . (indicare francese o inglese).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni tel. ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, . . .

Firma . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. (6) . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . ., con la qualifica di ., presso la quale è stato assunto il . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . con la qualifica di dal . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego), ovvero di prestare servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di . . . dal . .

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(10171)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta e di quella pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese.

La prova scritta e quella pratica del concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese, indetto con decreto ministeriale 27 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1980, registro n. 44 Istruzione, foglio n. 75, avranno luogo nei giorni 25, 26, 27 novembre 1980 con inizio alle ore 8 presso l'istituto di astronomia via Carlo Alberto n. 10, Torino.

(10341)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte o pratiche degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le prove scritte o pratiche degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, indetti con decreto interministeriale 29 maggio 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, avranno luogo con le seguenti modalità:

PROGETTO *B*

(Progetto servizi statali dell'impiego decorrente dal 15 febbraio 1978)

1) *Qualifica di inquadramento: segretario (ruolo uffici del lavoro). Qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/77: impiegati di seconda categoria.*

La prova scritta si terrà il giorno 13 dicembre 1980, alle ore 8, presso le sedi sottoindicate:

Milano: presso centro CAPAC, viale Murillo n. 17 (Politecnico del commercio), per i candidati in servizio nelle regioni: Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta;

Firenze: presso la Mostra internazionale dell'artigianato, viale Filippo Strozzi, Fortezza da Basso, Firenze, per i candidati in servizio nelle regioni: Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo;

Roma: presso il C.A.P. «Teresa Gerini», via Tiburtina (Ponte Mammolo), Roma, per i candidati in servizio nelle regioni: Lazio, Molise, Sardegna;

Bari: presso il Villagio del fanciullo «S. Nicola», piazza Giulio Cesare n. 13, Bari, per i candidati in servizio nella regione Puglia;

Napoli: presso l'Istituto universitario orientale «Suor Orsola Benincasa», corso Vittorio Emanuele n. 290, per i candidati in servizio nelle regioni: Campania e Basilicata;

Catania: presso l'ospizio salesiano «S. Cuore», via del Bosco n. 71, Catania, Barriera, per i candidati in servizio nelle regioni: Calabria e Sicilia.

2) *Qualifica di inquadramento: coadiutore (ruolo uffici del lavoro). Qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/77: impiegato di terza categoria.*

La prova scritta si terrà il giorno 20 dicembre 1980, alle ore 8, presso le sedi sottoindicate:

Torino: presso l'istituto Politecnico, corso Duca degli Abruzzi n. 24, Torino, per i candidati in servizio nelle regioni: Piemonte, Liguria e Aosta;

Milano: presso il centro C.A.P.A.C., viale Murillo n. 17, presso il «politecnico del commercio», Milano, per i candidati in servizio presso la regione Lombardia;

Verona: presso l'ente autonomo «Fiera di Verona», padiglione n. 24, ingresso B, viale del Lavoro n. 8, Verona, per i candidati in servizio nelle regioni: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Toscana;

Roma: presso il C.A.P. «Teresa Gerini», via Tiburtina (Ponte Mammolo), Roma, per i candidati in servizio presso le regioni: Umbria, Marche e Lazio;

Napoli: presso l'Istituto universitario orientale «Suor Orsola Benincasa», corso Vittorio Emanuele n. 290, per i candidati in servizio nelle regioni: Molise, Campania e Basilicata;

Bari: presso il Villaggio del fanciullo «S. Nicola», piazza Giulio Cesare n. 13, Bari, per i candidati in servizio nelle regioni: Puglia e Abruzzo;

Reggio Calabria: presso il C.I.A.P.I., via nazionale Catona, Reggio Calabria, per i candidati in servizio in Calabria;

Catania: presso l'ospizio salesiano «S. Cuore», via del Bosco n. 71, Catania, Barriera, per i candidati in servizio in Sicilia.

Cagliari: presso l'istituto salesiano, centro di formazione professionale, via Don Bosco, Selargius, Cagliari, per i candidati in servizio in Sardegna.

PROGETTO *A*

(Progetto ispezione del lavoro decorrente dal 15 febbraio 1978)

1) *Qualifica di inquadramento*: *coadiutore* (*ruolo ispettorato del lavoro*). *Qualifica di assunzione ai sensi della legge numero 285/77*: *impiegato di terza categoria.*

La prova scritta si terrà il giorno 19 dicembre 1980 alle ore 8, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di disporre il rinvio a data diversa da quella stabilita dal presente avviso o la variazione di sede di una o più prove scritte o pratiche.

In tal caso verrà data comunicazione ai singoli candidati.

Con successivo avviso sarà pubblicato il diario della prova scritta dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di segretario del progetto ispezioni del lavoro.

(10303)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4890/VIII-34 del 4 ottobre 1979, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1978;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni all'uopo pervenute ai sensi della normativa vigente;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, e le leggi regionali delle Marche n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge della regione Marche n. 7 del 29 gennaio 1979, art. 2;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 45;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopraindicato è così costituita:

Presidente:

Janniello dott. Ugo, dirigente in servizio presso la regione Marche - assessorato sanità e sicurezza sociale;

Componenti:

Lalla dott. Augusto, dirigente in servizio presso la regione Marche - ufficio del medico provinciale di Macerata;

Viscomi dott. Nicola, medico provinciale di Ascoli Piceno;

Pinelli prof. Guglielmo, primario medico dell'ospedale di Recanati;

Campodonico prof. Aldo, primario chirurgo dell'ospedale di Recanati;

Ceccarani dott. Velerio, medico condotto di Tolentino.

Le funzioni di segretario della commissione saranno espletate dal dott. Passantino Vittorio, funzionario direttivo in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Macerata.

Le prove di esame del concorso avranno inizio non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si terranno presso l'ospedale zonale di Recanati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, in quello della prefettura di Macerata e nei comuni di Camerino, Cessapalombo, Pievetorina, Serravalle.

Macerata, addì 31 ottobre 1980

Il medico provinciale: PUCCI

(10242)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anatomo isto-patologo;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredata dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dello ente in Lugo (Ravenna).

(3923/S)

OSPEDALI DI BRENO E DARFO BOARIO TERME

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Darfo Boario Terme (Brescia).

(3888/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI CORATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corato (Bari).

(3940/S)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);

un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale;

tre posti di assistente del servizio di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso (a tempo pieno);

tre posti di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Reggio Calabria.

(3879/S)

OSPEDALE CIVILE DEGLI INFERMI « B. RAMAZZINI » DI CARPI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente di cardiologia;

un posto di assistente della prima divisione di medicina generale da utilizzarsi presso il servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Carpi (Modena).

(3830/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale (divisione B)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (divisione B).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(3889/S)

OSPEDALE « NIGUARDA CA' GRANDA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di aiuto di medicina generale della divisione guardia, pronto soccorso e chirurgia d'urgenza;

un posto di aiuto di chirurgia generale della divisione guardia, pronto soccorso e chirurgia d'urgenza;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione del primo servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale della divisione chirurgica « A. Ponti »;

un posto di assistente di chirurgia pediatrica della divisione di chirurgia pediatrica;

un posto di assistente di urologia della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(3875/S)

OSPEDALE OFTALMICO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

tre posti di aiuto e cinque posti di assistente oculista;

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Torino.

(3876/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MICHELE » DI GEMONA DEL FRIULI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Gemona del Friuli (Udine).

(3871/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di radiologia;
due posti di assistente di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Gemona del Friuli (Udine).

(3872/S)

OSPEDALE « VILLA SOFIA » DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di aiuto di neurologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le norme di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(3864/S)

OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Voghera (Pavia).

(3865/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(3869/S)

Aumento, da uno a tre, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad assistente di pediatria (il numero dei posti è elevato da uno a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(3870/S)

OSPEDALE DEL CASENTINO DI BIBBIENA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(3866/S)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(3873/S)

OSPEDALE CIVICO «S. LAZZARO» DI ALBA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria dell'ente in Alba (Cuneo).

(3878/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Ospedale civile:

un posto di assistente di chirurgia toracica (per titoli ed esami);

due posti di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso (per titoli ed esami).

Ospedale neuropsichiatrico:

tre posti di assistente medico (per titoli scientifici e pratici).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(3910/S)

OSPEDALE DI S. ANGELO DEI LOMBARDI

Aumento, da due a quattro, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad assistente della divisione di ostetricia e ginecologia (il numero dei posti è elevato da due a quattro).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Angelo dei Lombardi (Avellino).

(3941/S)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA INCORONATA DELL'OLMO» DI CAVA DEI TIRRENI

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cava dei Tirreni (Salerno).

(3867/S)

OSPEDALE «SACRA FAMIGLIA» DI NOVAFELTRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novafeltria (Pesaro).

(3868/S)

OSPEDALE CIVILE «S. CROCE» DI CUNEO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di istologia ed anatomia patologica;

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

due posti di aiuto della prima divisione di chirurgia generale;

due posti di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di emodialisi e nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(3877/S)

OSPEDALE DI MARCIANISE

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marcianise (Caserta).

(3884/S)

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « V. EMANUELE II » DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Sede di Ancona:

due posti di assistente radiologo (disciplina equiparata a radiologia).

Sede di Firenze:

un posto di assistente chirurgo addetto al centro di chirurgia dell'apparato digerente (disciplina equiparata a chirurgia generale).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(3894/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIOVANNI DI DIO » DI CROTONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e due posti di assistente della divisione di patologia neonatale;

quattro posti di assistente della seconda divisione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente della divisione di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(3915/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980, n. **52.**

Regime giuridico degli organi di governo degli enti dipendenti e strumentali della Regione. Durata, indennità e incompatibilità.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 18 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Non può essere nominato, in rappresentanza della Regione, componente dell'organo di governo di un ente dipendente e strumentale della Regione chi è già componente dell'organo di governo di altro ente similare.

Non possono altresì essere componenti coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, nonchè coloro che direttamente o per conto d'altri abbiano giudizi pendenti o rapporti di natura economica con l'ente interessato.

Le cause di incompatibilità previste dalla presente legge integrano quelle stabilite da leggi statali e regionali in materia.

La legge regionale 23 giugno 1978, n. 24, resta in vigore anche per gli enti non contemplati nel primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Chi si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo precedente deve esercitare il diritto di opzione entro quindici giorni dal momento in cui ha conoscenza della condizione stessa.

In difetto, decade automaticamente dalla carica ed il consiglio regionale entro trenta giorni provvede alla sua sostituzione.

Art. 3.

Le indennità degli amministratori degli enti dipendenti e degli enti strumentali della Regione, già previste da leggi statali o regionali, sono fissate dal consiglio regionale, avendo riguardo al volume delle risorse finanziarie amministrate, alla estensione del territorio servito e all'indice di utenza.

Art. 4.

La carica di componente degli organi di governo degli enti dipendenti e degli enti strumentali della Regione dura cinque anni che decorrono dalla data di insediamento.

Art. 5.

I rappresentanti del personale degli enti dipendenti e degli enti strumentali della Regione negli organi di governo degli enti stessi sono designati dall'assemblea del personale fra i dipendenti in servizio.

La cessazione del rapporto di lavoro con l'ente comporta automaticamente la perdita della qualità di rappresentante del personale nell'organico di governo dell'ente e quindi la decadenza dalla carica.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 31 maggio 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980, n. 53.

Norme integrative alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18. Istituzione della delegazione romana di rappresentanza della regione Puglia.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 18 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita, con sede in Roma, la «Delegazione di rappresentanza», della regione Puglia.

La delegazione svolge funzioni di unità organizzativa di corrispondenza e di coordinamento, nella capitale, degli organi regionali.

In particolare: segreteria amministrativa; assistenza durante la permanenza a Roma per ragioni di ufficio del presidente e dei componenti della giunta regionale, nonchè dei componenti l'ufficio di presidenza del consiglio regionale e dei rappresentanti delle commissioni e dei gruppi consiliari; interventi tecnici ed operativi in connessione alle procedure di approvazione delle leggi regionali, nonchè del perfezionamento e della conclusione delle pratiche amministrative nei diversi settori di competenza regionale; rapporti con altre regioni.

Art. 2.

Il coordinatore della delegazione romana è funzionario delegato, ed è nominato con decreto del presidente della Regione, d'intesa con il presidente del consiglio regionale.

Art. 3.

Alla delegazione, funzionalmente dipendente dal presidente della giunta, è assegnata la dotazione organica di cui alla allegata tabella *A*.

Art. 4.

Norma transitoria

Per la prima costituzione, può disporsi, con decreto del presidente della giunta regionale, il distacco di dipendenti regionali per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 5.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano già copertura, per il 1980, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 nei seguenti capitoli:

PARTE II - SPESA

		Stanziamento di bilancio
Cap. 00302. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali - legge regionale n. 18/74 ed oneri rivenienti dall'applicazione delart. 4 della legge regionale numero 23/74 . . .	L. 80.300.000	L. 33.000.000.000
Cap. 00304. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi - legge regionale n. 18/74 .	» 5.100.000	» 2.000.000.000
Cap. 00124. — Spese di rappresentanza del presidente e della giunta regionale . . .	» 2.000.000	» 100.000.000
Cap. 00338. — Servizio automobilistico per la rappresentanza regionale e per gli uffici centrali e periferici della Regione	L. 3.500.000	L. 500.000.000
Cap. 00340. — Fitto di locali	» 24.000.000	» 1.500.000.000
Cap. 00344. — Spese condominiali e di pulizia, acqua, luce, ecc., per i locali adibiti a uffici regionali	» 6.000.000	» 600.000.000
Cap. 00346. — Spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili, suppellettili, macchine ed attrezzature varie per gli uffici regionali	» 1.000.000	» 400.000.000
Cap. 00352. — Spese varie di ufficio: cancelleria e fornitura di materiale speciale, fornitura di stampati, carta bianca e da lettera, rilegatura, spese per la stampa dei bilanci preventivi e consuntivi della Regione e dei relativi documenti, della relazione sulla attività dell'amministrazione regionale, bollatura di atti, carta bollata, bolli, pubblicazioni varie, stampe . . .	» 1.000.000	» 800.000.000
Cap. 00354. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche . .	» 11.000.000	» 700.000.000
Cap. 00356. — Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali e associazioni alla Raccolta ufficiale delle leggi e alla *Gazzetta Ufficiale*	» 1.000.000	» 150.000.000
Cap. 02208. — Interventi ai sensi delle leggi regionali numeri 38/77, 37/78, 12/74 - Opere di competenza regionale. Fondo per interventi in c/capitale per: - manutenzione e spese di funzionamento di opere portuali e opere marittime compreso ripristino dei fondali degli specchi di acqua; - ristrutturazione, miglioramento, sistemazione, riattamento di opere marittime e opere portuali comprese nuove opere integrative per la funzionalità dei porti; - manutenzione degli edifici destinati a sedi di uffici regionali; - consolidamento statistico e ripristino di edifici di carattere storico-monumentale ai sensi delle leggi statali n. 1039/39 e n. 292/68; - lavori di pronto intervento e di ripristino di opere pubbliche e di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali, comprese opere di difesa, consolidamento e trasferimento abitati; - manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di quelle di sistemazione idraulica forestale nei comprensori di bonifica integrale e montana nei bacini classificati montani . . .	» 3.000.000	» 10.000.000.000

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

TABELLA *A*

VII fascia funzionale - n. 1 con mansioni di coordinatore di ufficio;

VI fascia funzionale - n. 1;

V fascia funzionale - n. 1 mansioni di segreteria e collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa;

IV fascia funzionale - n. 1 con mansioni di stenodattilografia e di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica ed amministrativa;
III fascia funzionale - n. 2 con mansioni di autista e centralinista;
II fascia funzionale - n. 1 con mansioni di commesso;
Totale organico n. 7 unità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 31 maggio 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980, n. **54.**

Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 18 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ, DETERMINAZIONE DEI COMPRENSORI E COSTITUZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA INTEGRALE

Art. 1.

La programmazione e l'esecuzione delle opere di bonifica integrale, disciplinate dalla presente legge, sono finalizzate allo sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione, all'assetto del territorio, alla difesa del suolo e dell'ambiente. Tali finalità sono perseguite nel quadro della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, dei programmi e dei piani dei consorzi di bonifica, dei piani di sviluppo economico-sociale delle comunità montane e dei programmi regionali di assetto del territorio e con riguardo alle esigenze di coordinamento con gli altri interventi della Regione, degli enti locali e di eventuali altri organismi intermedi, in materia di agricoltura e di lavori pubblici.

Il consiglio regionale provvede con propria deliberazione alla classificazione, alla declassificazione ed alla delimitazione dei comprensori di bonifica integrale nonchè alle successive modifiche, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.

Nella delimitazione dei comprensori di bonifica si terrà fondamentalmente conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'ambito di unità idrografiche funzionali.

Qualora i provvedimenti di cui al secondo comma interessano i comprensori ricadenti nel territorio di due o più regioni, si applicano le disposizioni dell'art. 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.
Costituzione dei consorzi

Alla costituzione dei consorzi di bonifica integrale provvede il consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della giunta regionale, cui abbia fatto richiesta almeno il 10 % dei proprietari dei terreni interessati che rappresentino almeno il 10 % della superficie del territorio.

Art. 3.
Costituzione d'ufficio

In assenza di iniziative degli interessati, i consorzi possono essere costituiti anche d'ufficio con decreto del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale.

Le deliberazioni di cui agli articoli 1, 2 e al presente articolo sono adottate sentito il comitato regionale permanente per la bonifica di cui al successivo art. 9, i consigli dei comuni e delle province, delle comunità montane e degli eventuali organismi comprensoriali interessati nonchè le associazioni sindacali e professionali delle categorie interessate esistenti nel territorio.

I relativi pareri devono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il consiglio adotta il provvedimento.

L'amministrazione dei consorzi è retta inizialmente da un commissario assistito da una consulta di non più di undici membri, di cui sei scelti su designazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, due scelti tra i componenti degli enti locali elettivi ricadenti nel territorio interessato, tre scelti fra tecnici agricoli.

Il commissario e la consulta sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione del consiglio regionale.

Il parere della consulta è obbligatorio nelle materie indicate nel successivo art. 34.

Il commissario, nel termine fissato nel decreto di nomina, deve predisporre lo statuto e convocare l'assemblea degli aventi diritto per l'elezione degli organi istituzionali.

Le spese di costituzione dei consorzi sono a carico dell'amministrazione regionale.

Art. 4.
Raggruppamento uffici, fusioni, soppressioni e modifiche territoriali

Con decreto del presidente della giunta, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentiti i consorzi interessati e il comitato regionale permanente per la bonifica di cui al successivo art. 9, si provvede al raggruppamento degli uffici, alla fusione, alla scissione, alla soppressione dei consorzi di bonifica integrale e alla modifica dei loro confini territoriali.

Il parere dei consorzi interessati dovrà essere espresso entro sessanta giorni trascorso tale termine, la Regione adotta il provvedimento.

Il personale dipendente conserva, comunque, il diritto al posto salvo la sistemazione con la qualifica posseduta presso altro ufficio consortile.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in presenza di effettive esigenze di servizio, comportanti assunzioni di personale è fatto obbligo ai consorzi di riservare, in opzione, i posti disponibili a personale di pari qualifica appartenente ai ruoli degli altri consorzi di bonifica operanti in Puglia.

Per i consorzi interregionali si applicano le norme di cui all'art. 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Titolo II

FUNZIONI DEL CONSORZIO

Art. 5.
Programmi di intervento

La Regione attua interventi di bonifica nei territori classificati di bonifica integrale in base a programmi pluriennali e stralci annuali predisposti dai consorzi di bonifica integrale sulla base dei piani generali di bonifica di cui al successivo art. 6.

Tali programmi sono approvati dal consiglio regionale e la loro esecuzione è affidata ai predetti consorzi mediante concessione, stipulata sulla base di criteri da definire in apposito regolamento regionale.

Art. 6.
Piano generale di bonifica

I consorzi di bonifica integrale provvedono alla predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e ai suoi aggiornamenti, in coordinamento con la programmazione regionale, con gli strumenti urbanistici vigenti, nonchè con quanto definito nei piani zonali di sviluppo agricolo, come disposto dalla legge 28 ottobre 1977, n. 32.

Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale deve disporre:

a) la ripartizione del comprensorio in zone distinte secondo le possibili utilizzazioni produttive;

b) l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica integrale e delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale stabilendo le priorità di esecuzione;

c) le eventuali proposte indirizzate alle competenti autorità regionali, per l'imposizione di vincoli in difesa dell'ambiente naturale del comprensorio.

Nella predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale si deve tener conto della situazione idrografica del comprensorio e delle opere di difesa idraulica ricadenti nei bacini interessati.

Il piano è depositato presso la giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e negli albi dei comuni interessati.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso, gli interessati possono prendere visione del piano presso il consorzio di bonifica e presentare le proprie osservazioni.

Il consorzio di bonifica, entro i successivi trenta giorni, trasmette alla giunta regionale le osservazioni accompagnate da proprie controdeduzioni.

Alla scadenza del termine fissato dal comma precedente il piano, su proposta della giunta regionale, sentito il comitato regionale permanente per la bonifica e il comitato tecnico scientifico per la programmazione economica regionale di cui al successivo art. 9, è approvato dal consiglio regionale che decide sulle eventuali osservazioni.

In caso di inerzia di un consorzio, la giunta regionale fissa un termine entro il quale il consorzio deve completare la predisposizione del piano generale di bonifica e tutela del territorio rurale.

Decorso inutilmente il termine medesimo, la giunta regionale promuove la nomina di un commissario per i necessari adempimenti.

Quando si tratta di piani di bonifica che interessano il territorio di più regioni, si provvede ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 7.

Programmi provvisori

Fino all'approvazione del piano generale di bonifica, che dovrà verificarsi entro un anno dalla promulgazione della presente legge, gli interventi saranno attuati sulla base dei programmi predisposti dai consorzi ed approvati:

su proposta dell'assessore all'agricoltura;

dal consiglio regionale.

Art. 8.

Altre funzioni

I consorzi di bonifica partecipano alla elaborazione di piani territoriali e urbanistici, nonchè dei piani e programmi di difesa dell'ambiente e di tutela dall'inquinamento.

La Regione può utilizzare i predetti consorzi quali strumenti di attuazione della politica regionale in difesa dello ambiente.

Ai consorzi di bonifica può essere affidato dallo Stato, dalla Regione e dagli altri enti territoriali operanti nel territorio regionale l'esecuzione di opere pubbliche.

Art. 9.

Comitato regionale

E' istituito presso l'assessorato all'agricoltura, un comitato regionale permanente nominato dal presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, e composto:

1) dal componente della giunta regionale preposto al settore agricoltura, in qualità di presidente;

2) da sette tecnici regionali, esperti in materia di bonifica;

3) da un rappresentante per ogni consorzio di bonifica integrale della Regione;

4) da un rappresentante dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia, designato dal presidente dell'ente stesso;

5) da un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche.

Il comitato ha il compito di studiare i problemi e di dare pareri su argomenti inerenti la bonifica, l'attività istituzionale dei consorzi e sui programmi.

La spesa per il funzionamento del comitato fa carico al corrispondente capitolo del bilancio regionale.

Art. 10.

Oneri a carico dei consorzi

Nelle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e nelle spese di funzionamento dei consorzi sono tenuti a contribuire i proprietari di beni immobili, agricoli ed extra agricoli nonchè gli affittuari, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, che traggono un beneficio dall'attività consortile, compresi lo Stato, la Regione, le province ed i comuni per i beni di loro pertinenza.

La ripartizione della quota di spesa è fatta in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto dell'attività consortile e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

I contributi dei proprietari di cui al primo comma costituiscono oneri reali sugli immobili dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta erariale, prendendo grado immediatamente dopo tali imposte.

Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esanzione delle imposte dirette.

Art. 11.

Riparto delle spese

I consorzi di bonifica integrale provvedono al riparto ed alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui beneficiari, ai sensi del precedente art. 10.

Le deliberazioni consortili contenenti le proposte dei criteri di ripartizione della spesa sono depositati presso l'assessorato all'agricoltura. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel Foglio annunzi legali della provincia, o delle province interessate.

Contro le deliberazioni sui criteri di riparto è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data del predetto avviso.

Il consiglio regionale approva con propria deliberazione i criteri di riparto e decide contestualmente sugli eventuali ricorsi; sentito il comitato regionale permanente per la bonifica di cui al precedente art. 9. Il consorzio ha la facoltà di dare immediata esecuzione alla deliberazione, salvo i conguagli che si rendessero necessari in seguito alle modifiche introdotte dal consiglio regionale.

Contro il provvedimento del consiglio regionale è ammesso soltanto ricorso di legittimità al tribunale amministrativo regionale.

Art. 12.

Concorso della Regione nella spesa delle opere pubbliche

La spesa di esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale è a totale carico della Regione.

Art. 13.

Manutenzione ed esercizio delle opere

La manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica integrale saranno attuati sulla base di programmi annuali predisposti dai consorzi ed approvati, su proposta dell'assessore all'agricoltura, dalla giunta regionale nei limiti degli stanziamenti del bilancio annuale.

Per gli interventi di cui al comma precedente, da attuarsi nei modi previsti dall'art. 67 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, l'importo delle concessioni assentite può essere erogato in favore dei consorzi di bonifica mediante acconti in corso d'opera nella misura sotto indicata:

50% dopo l'approvazione del progetto;

un ulteriore 45% quando i lavori o le forniture eseguite abbiano raggiunto almeno il 40% dell'importo della concessione;

il restante 5% ad approvazione degli atti di collaudo

Art. 14.

Obblighi dei consorziati

Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.

Art. 15.
Interventi sostitutivi

Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del precedente articolo deve provvedere a richiesta anche di uno solo degli interessati, il consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi.

Il provvedimento di approvazione dei progetti di tali opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

In caso di assoluta inerzia dei proprietari, la giunta regionale, su richiesta del consorzio interessato, può autorizzare il consorzio medesimo ad intervenire nei modi e con le forme previste dal presente articolo, assegnando il contributo previsto dalla legislazione vigente per le opere di miglioramento fondiario.

La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi comuni a più fondi o relativi ad un solo fondo, è effettuata dal consorzio di bonifica.

Gli oneri suddetti sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi spettanti al consorzio per l'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza regionale.

I progetti dei lavori e i provvedimenti di ripartizione degli oneri sono approvati dal consiglio regionale con propria deliberazione.

Art. 16.
Concorso nelle spese consortili

In considerazione delle finalità di pubblico interesse perseguite dai consorzi di bonifica integrale e della opportunità di contenere entro limiti di sopportabilità economica la contribuenza a carico dei privati, la Regione, in presenza di situazioni eccezionali, può concorrere nelle spese di funzionamenti dei consorzi sulla base di analitica e documentata richiesta.

I consorzi documenteranno nel loro consuntivo le spese sostenute, restando responsabili della utilizzazione dei fondi ottenuti.

Titolo III
CONSORZI DI 2° GRADO

Art. 17.
Costituzione

Il consiglio regionale, allo scopo di soddisfare esigenze comuni a più comprensori, può costituire, ai sensi dell'art. 57 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, consorzi di 2° grado, su proposta dei consorzi di bonifica integrale interessati o, in carenza di iniziativa, d'ufficio su proposta della giunta regionale sentito il comitato regionale permanente per la bonifica di cui al presente articolo.

Art. 18.
Funzioni

Il consorzio di 2° grado, costituito a norma del precedente articolo, può adempiere, in sostituzione e per conto dei consorzi elementari e con organizzazione unitaria, alle funzioni proprie dei consorzi elementari medesimi con particolare riguardo alla centralizzazione di servizi comuni, quando ciò comporti una migliore efficienza dei servizi stessi. Può altresì provvedere all'esecuzione di opere pubbliche, e, in via eccezionale, anche alla loro manutenzione ed esercizio, nei modi e nei limiti che saranno previsti dallo stesso statuto del consorzio di 2° grado.

Le spese per il funzionamento del consorzio di 2° grado e per l'esecuzione di opere e di attività non a totale carico della Regione, sono a carico dei consorziati i cui immobili rientrino nel perimetro consorziale. Alla loro ripartizione e alla loro riscossione provvede il consorzio di 2° grado con le norme dei precedenti articoli 10 e 11.

Art. 19.
Amministrazione

Il consorzio di 2° grado costituito a norma dell'art. 17 è amministrato da un consiglio dei delegati composto da rappresentanti di tutti i consorzi elementari e da membri di diritto.

Questi ultimi sono scelti e nominati con le stesse modalità stabilite al successivo art. 23 per i membri di diritto dei consorzi elementari.

I rappresentanti dei consorzi elementari sono nominati dai rispettivi consigli dei delegati.

Il numero complessivo dei membri di diritto non può superare il 20% del numero dei rappresentanti dei consorzi elementari.

In caso di impedimento i consiglieri possono essere sostituiti nelle adunanze da persone delegate dal competente organo degli enti che rappresentano.

Il consiglio elegge nel suo seno una deputazione amministrativa, un vice presidente, e un persidente scelti tra i rappresentanti dei consorzi elementari.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente.

Per quanto non è espressamente previsto nel presente articolo ed in quelli precedenti della presente legge valgono, per i consorzi di 2° grado, le norme di legge che regolano la vita dei consorzi elementari.

Art. 20.
Natura dei consorzi

I consorzi, sia elementari che di 2° grado, sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dagli statuti.

L'approvazione degli statuti dei consorzi sia elementari che di 2° grado è effettuata dal consiglio regionale, che decide anche sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportare modificazioni al testo deliberato dai consorzi stessi, sentito il comitato regionale permanente per la bonifica di cui al precedente art. 9.

Titolo IV
ORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA

Art. 21.
Organi

Sono organi del consorzio di bonifica integrale:

1) l'assemblea dei consorziati;
2) il consiglio dei delegati;
3) la deputazione amministrativa;
4) il presidente;
5) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 22.
Assemblea

Fanno parte dell'assemblea dei consorziati gli iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile in riferimento a un titolo di proprietà ricadente nel comprensorio o a un onere derivante da contratto agrario.

Art. 23.
Consiglio dei delegati

Il consiglio dei delegati è composto da membri elettivi nonchè da membri di diritto, in numero, pari al 20% di quelli elettivi.

Lo statuto del consorzio fisserà il numero dei delegati elettivi che non potrà essere superiore a novanta ed inferiore a quaranta ed indicherà gli altri enti intermedi di cui alla lettera *a*).

Sono membri di diritto:

a) delegati delle comunità montane o da altri enti intermedi il cui territorio ricada totalmente o parzialmente nel perimetro consortile;

b) delegati dei comuni che non siano già rappresentati dalle comunità montane o da altri enti intermedi.

I membri di diritto sono nominati dal consiglio regionale su designazione degli enti interessati.

Il consorzio è tenuto a comunicare agli enti interessati la data delle elezioni almeno trenta giorni prima i predetti enti dovranno comunicare alla Regione le proprie designazioni entro i cinque giorni successivi alla data delle elezioni consortili.

Trascorso il termine predetto il consiglio regionale provvede alla nomina dei membri di diritto sulla base delle indicazioni pervenute o d'ufficio in caso di carenza totale di designazioni.

Trascorsi sessanta giorni dalla data delle elezioni consortili il consiglio dei delegati è validamente costituito, anche se non siano ancora stati designati i membri di diritto.

Partecipa alle riunioni del consiglio con voto consultivo ad un rappresentante dei dipendenti del consorzio, nominato in apposita assemblea convocata dal presidente del consorzio.

Art. 24.
Elezioni dei delegati

Ai fini dell'elezione dei delegati i consorziati sono suddivisi, secondo quanto sarà stabilito dallo statuto del consorzio, in non meno di tre e non più di cinque sezioni, a seconda del diverso carico contributivo dei consorziati.

Ad ogni sezione verrà attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione ed il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo della metà dei delegati da eleggere.

I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione perchè eccedenti la metà dei delegati da eleggere verranno attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al precedente comma.

L'elezione del consiglio dei delegati si svolgerà separatamente contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

Le liste dei candidati dovranno essere presentate di un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della sezione.

Alla lista di candidati che, all'interno di ciascuna sezione, avrà conseguito il maggior numero di voti andranno assegnati i 2/3 dei delegati spettanti ad ogni sezione.

Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

Qualora in una sezione sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori potranno dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima sezione non compresi nella lista presentata.

In questo caso, in deroga al precedente settimo comma, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Sia nell'ipotesi del settimo comma, sia in quella del nono comma del presente articolo, in caso di parità di voti risulterà eletto colui che risulta più anziano di età.

Art. 25.
Individuazione fasce di contribuenza

L'individuazione delle contribuenze di cui al precedente art. 24 è effettuata con deliberazione della deputazione amministrativa del consorzio, approvata dalla Regione.

Per i consorzi di nuova istituzione e per quelli che non abbiano ancora emesso i ruoli di contribuenza, in via transitoria e fino a quando non saranno emessi tali ruoli, il « parametro contribuenza » per la determinazione delle categorie di cui al primo comma dell'art. 24 è sostituito con il « parametro superficie », ferme restando tutte le modalità contenute negli articoli 24 e 26.

Art. 26.
Diritto al voto

Ogni membro dell'assemblea ha diritto ad un voto che è uguale personale e non delegabile se non nei limiti di cui al successivo comma.

Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro consorziato iscritto nella stessa sezione, ma non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale dovrà essere conferita delega dei titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche le quote del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.

Art. 27.
Ricorsi

I verbali relativi alle operazioni elettorali devono essere inviati all'assessorato all'agricoltura entro otto giorni dalla data di svolgimento. Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere depositati presso la presidenza della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.

La Regione decide sui ricorsi entro sessanta giorni dalla data di deposito e può provvedere anche d'ufficio all'annullamento delle elezioni.

Art. 28.
Durata del consiglio

Il consiglio dei delegati resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I delegati elettivi che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.

Alla sostituzione dei membri di diritto provvede la Regione.

Art. 29.
Nomina del presidente della deputazione

Il consiglio dei delegati nomina il presidente della deputazione fra i propri membri elettivi e gli altri componenti delle deputazioni rispettando la proporzione fra i membri eletti e di diritto stabilita dall'art. 23, primo comma.

Fra i membri della deputazione amministrativa sono eletti uno o due vice presidenti.

La deputazione resta in carica cinque anni.

Art. 30.
Delegato della Regione

La giunta regionale nomina un suo delegato a far parte con voto deliberativo degli organi amministrativi dei consorzi di bonifica integrale, nonchè dei consorzi di 2° grado, ovvero della consulta in caso di amministrazione commissariale.

Art. 31.
Funzioni del presidente

Il presidente del consorzio ha la legale rappresentanza dell'ente. Presiede il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa. Esercita tutte le altre funzioni a norma dello statuto dell'ente.

Le cariche di presidente, vice presidente e membro della deputazione hanno la durata di cinque anni.

Per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali sono rimborsate le spese di viaggio ed ogni altra spesa effettivamente sostenuta e documentata. E' facoltà del consiglio determinare la corresponsione di un gettone di presenza determinandone l'ammontare, ed eventuali altri emolumenti.

Art. 32.
Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dal consiglio dei delegati anche tra non consorziati. Almeno due dei membri effettivi dovrà essere scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.

La giunta regionale, prima della elezione del collegio, può designare, tra persone particolarmente esperte nella materia uno dei membri effettivi, cui spetterà la presidenza del collegio.

Titolo V
VIGILANZA E CONTROLLI

Art. 33.
Tutela e vigilanza

Le funzioni di vigilanza e tutela sui concorsi di bonifica integrale sono esercitate dalla Regione nei modi stabiliti dalla presente legge, salvo quanto disposto dai successivi articoli 34, 35 e 36.

Art. 34.
Amministrazione commissariale

Qualora nella gestione dei consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità, non sanabili mediante l'esercizio dei controlli amministrativi spettanti alla Regione, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio regionale, può disporre lo scioglimento degli organi di amministrazione dei consorzi.

Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario regionale incaricato dell'amministrazione dell'ente. Il commissario deve convocare entro i termini fissati dallo stesso decreto l'assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo consiglio.

Il commissario regionale rimane in carica sino all'insediamento dei nuovi organi consortili.

Il commissario regionale è assistito da una consulta di non più di undici membri nominata con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione del consiglio regionale, osservando i criteri di cui al quarto comma dell'art. 3.

Tale consulta esprime parere obbligatorio nelle materie sottoindicate:

a) nomina del collegio dei revisori dei conti;

b) convocazione dell'assemblea per il ripristino dell'amministrazione ordinaria;

c) provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947;

d) statuto consortile e relative modifiche;

e) regolamento e norme con funzionamento dei servizi e sull'ordinamento organico e disciplinare dei dipendenti;

f) piano generale di bonifica e progetti di massima delle opere che non siano comprese nello stesso piano;

g) programmi di attività del consorzio;

h) criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;

i) bilancio preventivo e variazione;

l) bilancio consuntivo;

m) assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali;

n) partecipazioni ad enti, società ed associazioni.

Art. 35.

Controlli

Sono sottoposte all'approvazione del consiglio regionale le deliberazioni concernenti gli statuti consorziali, i regolamenti di amministrazione e i criteri di riparto degli oneri consortili.

Sono sottoposti al visto di legittimità della giunta regionale:

1) i bilanci preventivi e le eventuali variazioni;

2) i conti consuntivi;

3) le assunzioni di mutui.

Per le deliberazioni adottate dai consorzi interregionali saranno presi accordi tra le regioni interessate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 36.

Deliberazioni

Di tutte le deliberazioni dei consorzi, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa quindicinalmente copia all'assessore all'agricoltura.

Se dall'esame delle deliberazioni l'assessore rilevi delle irregolarità ne riferisce per i provvedimenti di competenza agli organi della Regione.

Il visto o l'approvazione si intenderanno concessi, qualora non si sia provveduto entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

Art. 37.

Norma transitoria

Per quanto non espressamente disciplinato con la presente legge, e purché non in contrasto con esso, trovano applicazione le norme del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.

Art. 38.

Norma finale

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi dovranno adeguare i propri statuti alle norme della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 31 maggio 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980, n. 55.

Disposizioni concernenti la liquidazione di una indennità sostitutiva del premio di fine servizio INADEL.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 18 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai fini del trattamento di quiescenza la normativa prevista dal quarto comma dell'art. 94 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, si estende anche al personale proveniente dai disciolti enti ISES-ISSCAL-GESCAL-INCIS-ENALC-INIASA e INAPLI e già inquadrato nel ruolo regionale sulla base delle norme contenute nella suddetta legge regionale n. 18/74.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 31 maggio 1980

QUARTA

(8167)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1980, n. 52.

Modalità per la prima copertura dei posti vacanti nel contingente del ruolo unico regionale. (Primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del* 1° *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel primo concorso, per ciascun livello e ciascuna figura professionale, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il 35 per cento dei posti è riservato ai dipendenti regionali di ruolo secondo quanto disposto dall'art. 91 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47.

Art. 2.

Nei concorsi previsti dal precedente articolo i rimanenti posti per un ammontare comunque non superiore a sessantasette unità, sono riservati al personale non di ruolo o incaricato qui di seguito elencato:

a) personale assunto mediante prove selettive pubbliche espletate entro il 30 settembre 1978, in servizio a tempo pieno e continuativamente fino al termine della trascorsa legislatura;

b) personale assunto ai sensi degli articoli 4 e 9 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12, in servizio a tempo pieno e continuativamente dal 30 settembre 1978 fino al termine della trascorsa legislatura;

c) personale assunto ai sensi dell'art. 11, quarto e quinto comma, e dell'art. 12, ultimo comma, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12, in servizio a tempo pieno e continuativamente dal 31 ottobre 1979 fino al termine della trascorsa legislatura;

d) personale assunto ai sensi della legge regionale 5 novembre 1973, n. 32, con un minimo di 30 ore settimanali in servizio continuativamente dal 1° marzo 1979, fino al termine della trascorsa legislatura;

e) personale assunto ai sensi dell'art. 55 dello statuto regionale in servizio a tempo pieno e continuativamente dal 31 ottobre 1979 fino al termine della trascorsa legislatura purchè abbia prestato la propria attività presso i servizi della Regione e per compiti istituzionali dell'ente.

Il personale non di ruolo o incaricato di cui al presente articolo ha diritto a partecipare ai concorsi per i posti nei livelli funzionali non superiori a quello che, in relazione alla tabella *C* e relative note esplicative allegate alla legge regionale n. 47 del 1° giugno 1980, corrisponde alla qualifica funzionale attribuita o ad essa riconducibile sulla base dei provvedimenti formali di prima assunzione o di conferimento dell'incarico, purchè in possesso di tutti i requisiti previsti per l'accesso dall'esterno ai livelli stessi ad eccezione del limite massimo di età; tale personale non può, comunque, partecipare ai concorsi per la copertura dei posti nei livelli superiori al sesto, con la sola eccezione per i concorsi per specifici posti del settimo livello per i quali sia richiesta particolare abilitazione o specializzazione della quale il personale stesso sia in possesso.

Art. 3.

I concorsi previsti dall'art. 1 della presente legge si svolgono con le modalità stabilite dalla legge regionale n. 47 del 1° giugno 1980 e le relative graduatorie sono utilizzate ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

Art. 4.

L'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale non di ruolo o incaricato contemplato nella presente legge, decorre ai fini giuridici ed economici dalla data di assunzione in ruolo; al personale stesso compete il trattamento economico iniziale del livello di inquadramento. Il personale non di ruolo o incaricato in possesso dei requisiti previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 2 della presente legge è mantenuto in servizio con il trattamento economico iniziale previsto per il relativo livello, fino all'espletamento dei concorsi cui a diritto a partecipare.

I concorsi sono espletati entro sei mesi dal contingentamento di cui all'art. 23 della legge regionale n. 50 del 6 giugno 1980.

A tal fine tutto il personale interessato deve presentare, a pena di decadenza, istanza di mantenimento in servizio al presidente della giunta regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale, nei successivi trenta giorni e sentite le organizzazioni sindacali, delibera in ordine al mantenimento in servizio del personale che ne ha fatto richiesta e in ordine al concorso per il livello cui il personale stesso ha diritto a partecipare.

In caso di esito sfavorevole per tutti i concorsi cui il personale non di ruolo o incaricato è ammesso a partecipare, lo stesso cessa immediatamente dal servizio, intendendosi risolto ogni rapporto con la Regione.

Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 11 e 12 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12.

Art. 6.

La presente legge non si applica al personale in servizio presso i gruppi consiliari e al personale assunto ai sensi dell'art. 16, quarto e quinto comma, della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24.

Art. 7.

Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1980.

Le somme occorrenti sono stanziate in aumento dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1100301 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 contro contestuale riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1700101 dello stato di previsione della spesa per il detto anno "fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte correnti" - elenco n. 2 - partita n. 2 (parte).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 29 agosto 1980

MASSI

(8613)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803140)